Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Lunedì 5 Marzo — NUMERO 54

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga, nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **67** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 luglio 1890 n. 6997, col quale si stabilisce il trattamento spettante agli impiegati civili delle varie Amministrazioni dello Stato, destinati temporaneamente nella colonia Eritrea;

Visto il Nostro decreto 6 settembre 1890 n. 7126, col quale si istituiva un corpo di ufficiali coloniali alla dipendenza del Ministero degli affari esteri;

Ritenuto come per ragioni di equità e per guarentigia di capacità convenga provvedere in modo stabile al personale dei commessi che nella colonia furono assunti in servizio avventizio per i bisogni dei vari uffici;

Ritenuto necessario di stabilire in linea generale i doveri ed i diritti dei vari personali che prestano servizio nella colonia;

Vista la legge del 1° luglio 1890 n. 7003;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e dei Ministri degli altri dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un corpo di ufficiali e commessi coloniali, come apparisce dallo annesso ruolo organico.

Art. 2.

Gli ufficiali coloniali esercitano normalmente quelle cariche coloniali ad essi affidate nell'ordinamento amministrativo della colonia nelle quali il Ministero degli affari esteri giudichi dannosi od inopportuni frequenti cambiamenti di titolari.

Eccezionalmente possono rimanere a disposizione del Ministero degli affari esteri per missioni od impieghi speciali. Possono anche per motivi di salute, come è detto al seguente art. 20, essere comandati temporaneamente a far servizio in Italia in una delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

I commessi coloniali esercitano le cariche coloniali ad essi affidate nell'ordinamento amministrativo della colonia. Possono anche per motivi di salute, come è detto al seguente art. 20, essere destinati temporaneamente a far servizio in Italia quali impiegati d'ordine in una delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le cariche che secondo l'ordinamento amministrativo della colonia dovrebbero essere esercitate da ufficiali coloniali possono essere affidate ad ufficiali così del Regio Esercito come della Regia Marina, ovvero ad impiegati dello Stato temporaneamente comandati nella colonia. Quelle proprie di commessi possono essere affidate ad impiegati d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, pure temporaneamente comandati nella colonia.

Art. 5.

Gli ufficiali coloniali sono scelti normalmente fra gli ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina e fra gli impiegati dello Stato, i quali abbiano spiccata attitudine per le cariche speciali coloniali; sono ascritti, all'atto della nomina, alla classe cui è assegnato stipendio eguale a quello onde erano provvisti per il grado o per l'impiego al quale rinunciano. Quando nel ruolo organico non vi sia stipendio eguale, vengono assegnati alla classe che dà diritto allo stipendio immediatamente superiore.

Eccezionalmente possono essere scelti fra gli esploratori italiani benemeriti della scienza, dei commerci o del governo nazionale e fra gli italiani che già servirono in Africa senza poi essere stati assunti ad impieghi dello Stato; e vengono assegnati alla classe nella quale il Ministero creda di comprenderli, tenuto conto dei posti disponibili nell'organico e dei meriti rispettivi.

Il governatore, a seconda dei casi, propone al Ministero degli affari esteri le nomine degli ufficiali coloniali o dà il parere sulla opportunità delle nomine stesse.

Le nomine sono fatte per regio decreto.

Art. 6.

I commessi coloniali sono scelti normalmente fra i sott'ufficiali dell'Esercito e della Marina da congedarsi nella colonia; eccezionalmente tra gli altri militari da congedarsi nella colonia e tra giovani borghesi.

La scelta è dipendente dalla provata attitudine dei nominandi all'impiego che deve essere loro conferito.

Gli aspiranti al posto di commesso debbono avere specchiata condotta e buona salute, e, quando non siano militari congedandi, non avere oltrepassata l'età d'anni trenta ed essere cittadini italiani.

La nomina dei commessi è fatta per decreto ministeriale in seguito a proposta del governatore.

Art. 7.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali quando sono in servizio della colonia percepiscono, qualunque sia la loro classe, l'assegno complessivo che dall'ordinamento della colonia è stabilito per la carica che occupano, ed in tale assegno è compreso lo stipendio fissato dal ruolo organico secondo la classe rispettiva.

Gli ufficiali coloniali in missione ad impieghi speciali possono avere, oltre lo stipendio predetto, la indennità che nei singoli casi il Ministero degli affari esteri credesse di accordare.

Art. 8.

Gli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e gli impiegati dello Stato comandati temporaneamente nella colonia, a tenore dell'art. 4 del presente decreto, percepiscono, qualunque sia il loro grado e la loro classe, il solo assegno stabilito da speciale regolamento per le cariche coloniali che vanno ad occupare, ed in tale assegno sono compresi lo stipendio e le altre competenze proprie del grado o della classe loro, negli organici delle rispettive Amministrazioni.

Art. 9.

I suddetti ufficiali od impiegati, quando siano comandati nella colonia in surrogazione di ufficiali o di commessi coloniali che per motivi di salute siano destinati temporaneamente a far servizio in una delle Amministrazioni dello Stato (vedi art. 2 e 3), percepiscono pure, qualunque sia il loro grado o la loro classe, l'assegno stabilito per la carica che vanno a coprire, ma la parte di detto assegno equivalente al loro stipendio d'organico e alle maggiori competenze inerenti allo stipendio stesso è a carico dell'Amministrazione di cui fanno parte.

Art. 10.

I personali indicati nei due articoli precedenti ricevono l'assegno coloniale dal giorno di imbarco a Napoli fino al giorno di arrivo a Napoli del piroscafo nel quale debbono normalmente prendere imbarco pel rimpatrio definitivo, salvo le riduzioni o le sospensioni di assegno nei casi indicati dallo special regolamento.

Art. 11.

Le indennità di viaggio spettanti ai personali predetti a norma dei regolamenti delle singole Amministrazioni per recarsi a Napoli e per rimanervi fino al giorno d'imbarco e per recarsi poi, all'atto del rimpatrio, da Napoli al sito rispettivo di destinazione, sono a carico dell'Amministrazione cui i personali predetti appartengono.

Art. 12.

Le guardie di finanza che occorre destinare nella colonia percepiscono gli assegni fissati da speciale regolamento, assegni che comprendono anche la loro paga.

Per la decorrenza e la cessazione degli assegni stessi e per le indennità di viaggio spettanti alle guardie di finanza valgono le prescrizioni degli articoli 10 e 11.

Art. 13.

La prima nomina a commesso ha sempre luogo nella 6ª classe, dopo un esperimento per un periodo di tempo non maggiore di due mesi, durante il quale l'aspirante ha diritto ad una indennità di lire cinque al giorno.

Possono essere esenti dallo esperimento i militari da congedarsi in Africa, quando sia provata, a giudizio del governatore, la loro attitudine all'impiego cui aspirano.

Art. 14.

Le promozioni degli ufficiali coloniali da una classe all'altra sono fatte per decreto Reale per anzianità, dopo una permanenza di almeno due anni nella stessa classe, e tenuto conto dei posti disponibili in organico.

Art. 15.

Per le promozioni dei commessi valgono le stesse norme come per quelle degli ufficiali, colla differenza che sono fatte per decreto ministeriale su proposta del governatore.

Art. 16.

Le punizioni degli ufficiali coloniali sono:

a) il rimprovero,

b) la censura,

c) la sospensione dall'impiego fino ad un anno,

d) la destituzione.

Il rimprovero è dato da qualsiasi superiore.

La censura è data per lettera dal governatore e dal Ministero degli affari esteri.

La sospensione dall'impiego è inflitta dal Ministero degli affari esteri, in seguito a parere di un Consiglio di disciplina.

La destituzione è pronunciata da decreto Reale, in seguito a proposta del Ministero degli affari esteri, ed a parere conforme di un Consiglio di disciplina.

Se nei casi indicati nei due capoversi precedenti il parere del Consiglio è favorevole all'ufficiale, il Ministero degli affari esteri può infliggere una delle altre punizioni meno gravi.

Art. 17.

Le punizioni dei commessi coloniali sono:

a) il rimprovero,

b) la censura,

c) la sospensione dall'impiego fino ad un anno,

d) la destituzione.

Il rimprovero è inflitto da qualsiasi superiore.

La censura è inflitta dal governatore in seguito a rapporto di qualsiasi superiore.

La sospensione dall'impiego è inflitta dal governatore, in seguito a parere di un Consiglio di disciplina.

La destituzione è pronunciata dal Ministero, in seguito a proposta del governatore, e a parere conforme di un Consiglio di disciplina.

Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se il parere del Consiglio di disciplina sia favorevole al commesso, il governatore può infliggere una delle altre punizioni meno gravi.

Art. 18.

Le modalità relative alle punizioni indicate nei due articoli precedenti sono stabilite dal regolamento di disciplina per gli ufficiali e pei commessi coloniali, da emanarsi dal Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

Agli ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina e agli impiegati dello Stato comandati temporaneamente nella colonia, a tenore dell'art. 4, sono applicabili in materia disciplinare le disposizioni stabilite dai regolamenti speciali delle rispettive Amministrazioni.

Art. 20.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali, i quali, per motivi di salute, non possono continuare in servizio nella colonia, sono sottoposti a visita medica fiscale; e quando non siano riconosciuti in grado di prestare un utile servizio in Italia, o non si possa adibirveli, o, fatta eccezione per gli impieghi presso l'ufficio staccato di Napoli, non credano di accettare il posto che loro venisse offerto in qualche Amministrazione dello Stato, sono collocati in aspettativa per un periodo massimo di due anni, durante i quali, per loro richiesta o d'iniziativa del Ministero, sono, ad intervalli di tempo, sottoposti a visite mediche.

Trascorsi i due anni di aspettativa, se l'impiegato, in seguito a visita di tre medici fiscali, non sia riconosciuto in grado di riprendere servizio nella colonia, può, se il suo stato di salute lo permetta, e se si possa adibirvelo, essere destinato all'ufficio staccato di Napoli, oppure, se l'individuo consenta, essere impiegato temporaneamente presso qualche Amministrazione dello Stato; altrimenti viene riformato.

Art. 21.

All'ufficiale ed al commesso coloniale può essere concessa dal Ministero degli affari esteri, subordinatamente alle esigenze del servizio, l'aspettativa per affari privati per un periodo massimo di un anno.

Non può essere concessa l'aspettativa per affari privati se non siano trascorsi almeno cinque anni dal ritorno da altra aspettativa.

Art. 22.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali possono anche essere collocati in aspettativa per riduzione d'organico per tempo indeterminato, quando non sia possibile adibirsi temporaneamente in Italia ad un impiego corrispondente alla posizione rispettiva o quando gl'individui non credano di accettare il posto loro offerto.

Art. 23.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali assenti senza licenza per oltre 15 giorni, sono considerati come volontariamente dimissionari.

Art. 24.

Gli interpreti, ed i personali italiani od indigeni occorrenti per impieghi, cui non possano adibirsi ufficiali o commessi coloniali, sono assunti in servizio avventizio a misura dei bisogni dal governalore della colonia ed hanno il trattamento che viene stabilito all'atto dell'assunzione.

Art. 25.

Le disposizioni contenute nel presente Nostro decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1894.

Art. 26.

Col 1° luglio 1894 sono abrogati i nostri decreti in data 10 luglio 1890 n. 6997, e 6 settembre 1890 n. 7126.

Parimenti colla data suespressa sono abrogati gli articoli III e IV del nostro decreto 25 settembre 1891 n. 573, ed ogni altra disposizione contraria alla presente.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Dopochè il presente decreto sia in vigore:

a) Gli ufficiali coloniali nominati o da nominare a tutto il 30 giugno 1894 verranno ascritti per Regio decreto alla classe cui è assegnato uno stipendio eguale o immediatamente inferiore a quello stabilito per la classe cui appartenevano al 30 giugno secondo la tabella n. 1 annessa al Regio decreto 6 settembre 1890; ma, fino a quando siano promossi alla classe superiore, continueranno ad avere diritto allo stipendio onde godevano a tutto il 30 giugno;

b) I commessi coloniali in servizio a tutto il 30 giugno 1894 verranno per decreto ministeriale nominati nella classe cui dall'annessa tabella è assegnato uno stipendio eguale o immediatamente inferiore alla metà di quello che, per le disposizioni vigenti nella colonia si trovano a percepire alla data suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1894.

UMBERTO.

BLANC
CRISPI
MOCENNI
E. MORIN
SIDNEY SONNINO
V. CALENDA
G. SARACCO
P. BOSELLI
M. FERRARIS
G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Annesso al Regio decreto 18 febbraio 1894.

Ruolo organico del corpo degli ufficiali e commessi coloniali.

a) UFFICIALI COLONIALI.

Numero	GRADO	Stipendio di ciascun grado
2	Ufficiali coloniali di 1ª classe a . . . . . L.	5,940 —
3	Id. di 2ª » . . . . . . »	5,040 —
3	Id. di 3ª » . . . . . . »	4,140 —
4	Id. di 4ª » . . . . . . »	3,240 —
4	Id. di 5ª » . . . . . . »	2,340 —
4	Id. di 6ª » . . . . . . »	1,800 —
20		

b) COMMESSI COLONIALI.

Numero	GRADO	Stipendio di ciascun grado
2	Commessi coloniali di 1ª classe a . . . . L.	2,160 —
3	Id. di 2ª » . . . . . »	1,980 —
5	Id. di 3ª » . . . . . »	1,800 —
7	Id. di 4ª » . . . . . »	1,440 —
9	Id. di 5ª » . . . . . »	1,260 —
9	Id. di 6ª » . . . . . »	1,080 —
35		

Visto:
D'ordine di S. M.
BLANC.

Il Numero **68** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Giudicando conveniente dare ordinamento stabile e completo ai servizî civili e militari nella Colonia Eritrea, coll'affidare ad una Amministrazione unica la gestione così delle entrate coloniali come di tutte le spese che fino ad oggi erano suddivise fra il bilancio speciale della Colonia e quello generale dello Stato;

Riconoscendo necessario regolare l'Amministrazione suddetta con norme speciali che rispondano ai bisogni locali, che facilitino e determinino lo svolgimento dei varî servizî, e che rendano semplice, spedita, e ad un tempo facilmente controllabile la gestione delle entrate e delle spese;

Visto il Nostro decreto in data d'oggi N. 67 col quale è stato istituito il Corpo degli Ufficiali e dei Commessi coloniali ed è stato provveduto alla loro eventuale sostituzione con personale delle varie Amministrazioni del Regno;

Vista la legge 1° luglio 1890 per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e per le facoltà date al governo del Re di provvedere all'Amministrazione della Colonia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri di accordo coi Ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° A datare dal 1° luglio 1894 la spesa pei servizi militari della Colonia Eritrea e per il Corpo coloniale, come pure quella occorrente pei personali delle varie Amministrazioni dello Stato, eventualmente destinati in Africa a tener posto di Ufficiali e Commessi coloniali e per le Guardie di Finanza, passano a carico del bilancio speciale della Colonia stessa, venendo per tal modo a costituirsi una Amministrazione unica per la gestione dei proventi e delle spese tutte di carattere coloniale.

Art. 2° La gestione dell'Amministrazione unica è affidata al Governatore della Colonia, alla dipendenza diretta e sotto la responsabilità del Ministro per gli Affari Esteri.

Art. 3° L'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro degli Affari Esteri, da quello della Guerra e dai Ministri degli altri Dicasteri interessati stabilisce l'organizzazione dei vari servizî della Colonia, fissa gli obblighi di servizio e le competenze dei vari personali e detta le norme speciali d'Amministrazione e di contabilità per tutti i rami di servizio.

Art. 4° Gli organici dei personali pei singoli servizi ed Uffici civili sono stabiliti dal quadro N. 1 annesso al presente Decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per gli Affari Esteri.

Art. 5° Gli organici dei personali d'ogni specie destinati a costituire i Comandi, gli Uffici ed i Reparti militari sono stabiliti dal quadro N. 2 annesso al presente Decreto, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri degli Affari Esteri e della Guerra. Nelle tabelle di esso si trova pure l'organico dei quadrupedi.

Art. 6.° Sono abrogate, a datare dal 1° luglio 1894, le disposizioni emanate finora in quanto non siano in armonia colle prescrizioni del presente decreto, e con quelle del regolamento e dei quadri organici annessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1894.

UMBERTO.

BLANC
CRISPI
MOCENNI
E. MORIN
SIDNEY SONNINO
V. CALENDA
G. SARACCO
P. BOSELLI.
M. FERRARIS
G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Annesso al R. Decreto 18 febbraio 1894, N. 68.

QUADRO ORGANICO N. 1.

Personale da adibirsi ai singoli servizi ed uffici civili.

DENOMINAZIONE DEGLI UFFICI ed indicazione del personale addettovi	DISTINZIONE delle cariche proprie di ufficiali coloniali e di quelle proprie di commessi coloniali
A) *Ufficio del Governatore*:	
[1]) Governatore	—
Segretario particolare	Ufficiale coloniale
[2]) Ufficiale d'ordinanza (compreso negli organici militari).	—
Scrivano	Commesso coloniale
B) *Ufficio politico-militare*:	
Capo dell'ufficio	Ufficiale coloniale
Addetto	Ufficiale coloniale
Scrivano	Commesso coloniale

[1]) Quando il Governatore ha grado militare, ha diritto a due attendenti che sceglie tra i soldati effettivi in reparti di truppa.

[2]) L'ufficiale d'ordinanza spetta al Governatore quando ha grado di ufficiale generale.

DENOMINAZIONE DEGLI UFFICI ed indicazione del personale addettovi	DISTINZIONE delle cariche proprie di ufficiali coloniali e di quelle proprie di commessi coloniali
C) *Ufficio centrale amministrativo*:	
Capo dell'ufficio	Ufficiale coloniale
Due addetti	Ufficiali coloniali
Contabile	Ufficiale coloniale
Aiuto Contabile	Commesso coloniale
Due scrivani	Commessi coloniali
D) *Cassa centrale*:	
Cassiere centrale	Ufficiale coloniale
Controllore	Ufficiale coloniale
Scrivano	Commesso coloniale
d[1]) *Cassa succursale di Asmara*:	
Cassiere (ufficiale contabile compreso negli organici militari)	—
d[2]) *Cassa succursale di Cheren*:	
Cassiere (ufficiale contabile compreso negli organici militari)	—
d[3]) *Cassa succursale di Assab*:	
Cassiere (funge da cassiere il commesso coloniale addetto al Commissariato)	—
d[4]) *Cassa succursale di Napoli*:	
Cassiere	Ufficiale coloniale
Scrivano	Commesso coloniale
E) *Ufficio degli affari civili*:	
Capo dell'ufficio	Ufficiale coloniale
Addetto	Ufficiale coloniale
Incaricato delle carceri	Commesso coloniale
Due scrivani	Commessi coloniali
F) *Ufficio del Demanio*:	
Capo dell'ufficio	Ufficiale coloniale
Addetto	Ufficiale coloniale
Disegnatore o scrivano	Commesso coloniale
G) *Ufficio del consulente legale*:	
Consulente legale (funge da consulente legale il Procuratore del Re)	—
H) *Tribunale civile e penale di Massaua*:	
Due scrivani	Commessi coloniali
Usciere	Commesso coloniale
I) *Ufficio di sicurezza pubblica*:	
Capo dell'ufficio (funge da capo dell'ufficio il capitano dei reali carabinieri)	—
L) *R. Commissariato di Asmara*:	
[1]) R. Commissario	Ufficiale coloniale
Segretario	Ufficiale coloniale
Scrivano	Commesso coloniale
M) *R. Commissariato di Cheren*:	
[1]) R. Commissario	Ufficiale coloniale
Segretario	Ufficiale coloniale
Scrivano	Commesso coloniale

[1]) Quando il R. Commissario ha grado militare, ha diritto ad un attendente che sceglie tra i soldati effettivi ai reparti di truppa.

DENOMINAZIONE DEGLI UFFICI ed indicazione del personale addettovi	DISTINZIONE delle cariche proprie di ufficiali coloniali e di quelle proprie di commessi coloniali
N) *R. Commissariato di Assab*:	
[1]) R. Commissario	Ufficiale coloniale
Addetto	Commesso coloniale
O) *Residenze nel territorio della Colonia*:	
Cinque residenti in località diverse	Ufficiali coloniali
P) *Ufficio tecnico della Colonia*:	
Ingegnere (funge da ingegnere un ufficiale inferiore del Genio)	—
Assistente disegnatore	Commesso coloniale
Scrivano	Commesso coloniale
Q) *Dogana di Massaua*:	
Ricevitore	Ufficiale coloniale
Commissario alle visite	Ufficiale coloniale
Cassiere	Commesso coloniale
Addetto ai servizi di porto e sanità marittima	Commesso coloniale
Tre scrivani	Commessi coloniali
Nocchiero	Commesso coloniale
R) *Uffici postali e telegrafici*:	
Capo dell'ufficio postale e telegrafico di Massaua	Ufficiale coloniale
Controllore	Ufficiale coloniale
Due ufficiali postali	Ufficiali coloniali
Primo telegrafista	Ufficiale coloniale
Due telegrafisti (impiegati anche nel servizo postale)	Commessi coloniali
Capo dell'ufficio telegrafico e postale di Assab	Ufficiale coloniale
Telegrafista	Commesso coloniale
Reggente l'ufficio postale di Asmara	Ufficiale o Comm. colon.
Reggente l'ufficio postale di Cheren	Ufficiale o Comm. colon.

[1]) Quando il R. Commissario ha grado militare, ha diritto ad un attendente che sceglie tra i soldati effettivi ai reparti di truppa.

Note.

1.ª Nell'organico dei servizi ed uffici militari (Vedi quadro organico N. 2, Nota 1ª) sono compresi sei commessi coloniali in qualità di « contabili e scrivani ». — Detti commessi debbono considerarsi per gli effetti amministrativi come addetti a servizi civili.

2.ª Le casse succursali di Asmara, Cheren ed Assab fanno parte dei Regi Commissariati, e quella di Napoli (Vedi quadro organico N. 2, Nota 2ª) del Deposito della Colonia in tale città.

3.ª Oltre ai personali indicati nel presente quadro organico, sono assegnati ai vari uffici interpreti ed altri personali europei ed indigeni, da adibire in servizi che non siano propri di ufficiali o commessi coloniali. — La qualità e la quantità di tali personali è fissata dal Governatore della Colonia (Vedi art. 24 del R. Decreto 18 febbraio 1894).

4.ª La quantità degli indigeni da tenere in servizio in qualità di ordinanze d'ufficio, la loro ripartizione e le paghe da corrispondere sono fissate dall'ufficio del Governatore.

Roma, 18 febbraio 1894.

Visto:
d'ordine di Sua Maestà
A. BLANC.

Annesso al R. Decreto 18 febbraio 1894, N. 68.

QUADRO ORGANICO N. 2.

Personali costituenti il Corpo delle truppe coloniali.

REPARTI	UOMINI					QUADRUPEDI					
	Ufficiali		Impiegati	Truppa		di ufficiali	di truppa				
	Italiani	Indigeni		Italiana	Indigena		cavalli	muli italiani	muletti da sella	muletti da soma	cammelli
A) Comando delle regie truppe	5	..	..	11	..	8	..	..	..	..	..
B) Comando locale d'artiglieria	4	..	4	81	..	4	..	..	..	..	..
C) Comando locale del genio	7	..	7	5	..	7	..	..	..	..	..
D) Direzione dei servizi di sanità	13	..	3	88	..	4	..	..	..	..	..
E) Direzione dei servizi di commissariato	13	..	..	111	..	1	..	..	..	..	..
F) Direzione dei servizi di veterinaria	4	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..
G) Ufficio di amministrazione e contabilità	9	..	2	29	..	..	..	..	..	..	..
H) Tribunale militare	3	..	2	3	..	..	..	..	..	..	..
I) Compagnia Carabinieri Reali	4	1	..	80	94	8	8	..	30	..	..
L) Battaglione Cacciatori	19	..	..	615	..	7	..	..	..	30	..
M) Battaglioni di Fanteria indigena	66	36	..	38	3636	70	..	..	..	174	..
N) Squadrone Cavalleria « Cheren »	4	..	..	10	145	9	118	..	..	18	..
O) Batteria da montagna	5	..	..	11	163	8	..	22	11	88	..
P) Comp.ª Cannonieri	5	..	..	100	109	5	..	..	..	9	..
Q) Compagnia Zappatori del genio	5	..	..	91	42	5	..	..	..	4	..
R) Compagnia Specialisti del genio	5	..	..	130	33	5	..	..	..	4	..
S) Compagnia Treno	6	..	..	59	146	6	..	100	..	100	18
T) Deposito della Colonia Eritrea a Napoli	6	..	..	34	..	1	..	1	..	..	..
TOTALI	183	37	18	1500	4368	148	126	123	41	427	18

Note.

1.ª Ai vari servizi ed uffici militari (Vedi tabella *E*, *G* ed *U*) sono addetti in complesso sei commessi coloniali, i quali debbono considerarsi, per gli effetti amministrativi, come addetti a servizi civili.

2.ª Presso il Deposito della Colonia a Napoli funziona una Cassa succursale della Cassa centrale di Massaua, alla quale sono addetti (Vedi nota alla tabella U) personali compresi nel quadro organico N. 1.

3.ª Sono clasificati reparti indigeni i quattro battaglioni di fanteria indigena, i due squadroni di cavalleria e le due batterie di montagna.

La compagnia carabinieri reali, la compagnia cannonieri, le compagnie zappatori e specialisti del genio e la compagnia treno, sono considerate reparti di truppa italiana, sebbene comprendano nell'effettivo anche personale indigeno.

4.ª Gli interpreti che possono occorrere al Comando delle truppe ed agli uffici e reparti dipendenti, sono assunti in servizio avventizio dal Consiglio d'amministrazione delle truppe, che fissa loro l'assegno e le altre condizioni inerenti al servizio che devono prestare.

5.ª Il Consiglio d'amministrazione delle truppe fissa semestralmente il numero massimo d'indigeni non militari che i vari Comandi, uffici e reparti possono tenere in servizio come spazzini, portatori d'acqua, inservienti alle cucine, ecc. nonchè le retribuzioni massime da pagare a tali personali.

6.ª Per i servizi manuali nei magazzini e laboratori d'artiglieria e del genio, nei magazzini sussistenze e nei panifici, nel magazzino materiali da costruzione e di consumo ed in quello vestiario ed equipaggiamento, i singoli capi di servizio tengono a giornata il numero d'uomini strettamente occorrente, a seconda dei lavori cui devesi far fronte, dando loro una retribuzione nei limiti che stabilisce il Consiglio d'amministrazione delle truppe.

A — Tabella graduale e numerica di formazione del Comando delle R. truppe.

	UOMINI		Cavalli di ufficiali
	Uomini	Truppa	
Colonnello (comandante) [1]	1	..	3
Ufficiali inferiori a disposizione [3]	3	..	3
Ufficiale d'ordinanza del Governatore [2] [3]	1	..	2
Sottufficiali portalettere	..	1	..
Scrivani militari	..	3	..
Caporale (ordinanza d'ufficio)	..	1	..
Sottufficiale — Tipografi	..	1	..
Caporali maggiori o caporali — Tipografi	..	2	..
Soldati — Tipografi	..	3	..
TOTALI	5	11	8

Nota. — Il Comando delle truppe può tenere in servizio tre indigeni non militari, in qualità d'ordinanze d'ufficio.

[1]) Il Comandante delle truppe ha diritto a due attendenti, che sceglie fra i soldati effettivi ai reparti di truppa alla sua dipendenza.

[2]) Quando il Governatore ha grado militare.

[3]) Gli ufficiali inferiori a disposizione non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico. L'ufficiale d'ordinanza del Governatore ha diritto ad un attendente indigeno che sceglie tra i militari effettivi agli squadroni.

B — Tabella graduale e numerica di formazione del Comando locale d'artiglieria e della sezione operai d'artiglieria.

	UOMINI			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Impiegati	
Maggiore (comandante) [1]	1	..	..	1
Capitano [1]	1	..	..	1
Ufficiali subalterni [1]	2	..	..	2
Ragionieri di artiglieria	..	..	2	..
Capitecnici di artiglieria	..	..	2	..
Scrivani militari	..	3	..	..
Sottufficiali guarda batteria	..	2	..	..
Sottufficiale guarda selleria	..	1	..	..
Sottufficiali — operai d'artiglieria	..	5	..	..
Caporali maggiori — operai d'artiglieria	..	3	..	..
Caporali — operai d'artiglieria	..	6	..	..
Trombettiere — operai d'artiglieria	..	1	..	..
Soldati — operai d'artiglieria	..	60	..	..
TOTALI	4	81	4	4

Nota. — Il Comando locale d'artiglieria può tenere in servizio due indigeni non militari in qualità d'ordinanze d'ufficio.

[1]) Gli ufficiali non hanno diritto all'attendente, e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

C — Tabella graduale e numerica di formazione del Comando locale del genio.

	UOMINI Ufficiali	Truppa	Impiegati	Cavalli di ufficiali
Maggiore (comandante) [1]	1	..	..	1
Capitani [1] } [2]	2	..	..	2
Ufficiali subalterni [1] } [2]	4	..	..	4
Ragionieri geometri del genio	..	..	3	..
Capitecnici del genio	..	..	2	..
Assistenti locali	..	..	2	..
Scrivani militari	..	5	..	..
TOTALI	7	5	7	7

Nota. — Il Comando locale del genio può tenere in servizio due indigeni non militari in qualità d'ordinanze d'ufficio.

[1]) Gli ufficiali non hanno diritto all'attendente, e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.
[2]) Uno degli ufficiali inferiori è impiegato come ff. d' ingegnere all'ufficio tecnico di Massaua (Vedi quadro organico N. 1 lettera *P*).

D — Tabella graduale e numerica di formazione della Direzione dei servizi di sanità e della sezione di sanità.

	UOMINI Ufficiali	Truppa	Impiegati	Cavalli di ufficiali
Maggiore medico (Direttore)	1	..	..	1
Capitani medici [1]) [2])	3	..	..	3
Ufficiali subalterni medici [2])	8	..	..	..
Ufficiale subalterno contabile [2])	1	..	..	..
Farmacisti	..	..	3	..
Scrivani militari	..	2	..	..
Sergenti o caporali maggiori	..	2	..	..
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (di cui 3 farmacisti)	..	6	..	..
Caporali infermieri	..	6	..	..
Soldati	..	72	..	..
TOTALI	13	88	3	4

Nota. — La Direzione dei servizi di sanità può tenere in servizio due indigeni non militari, in qualità d'ordinanze d'ufficio.

[1]) Il capitano medico più anziano dirige l'ospedale militare.
[2]) Gli ufficiali non hanno diritto all' attendente, e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

E — Tabella graduale e numerica di formazione della Direzione dei servizi di Commissariato militare e della sezione sussistenze.

	UOMINI Ufficiali	Truppa	Cavalli di ufficiali
Maggiore commissario (Direttore)	1	..	1
Capitano commissario [1])	1	..	..
Ufficiali subalterni commissari [1])	4	..	..
Capitano contabile [1]) [2])	1	..	..
Ufficiali subalterni contabili [1])	6	..	..
Commesso coloniale (Vedi nota 1 al quadro organico N. 1)	..	..	..
Scrivani militari	..	11	..
Sottufficiali } per il serviz. delle sussisten.	..	6	..
Caporali maggiori } per il serviz. delle sussisten.	.	4	..
Caporali } per il serviz. delle sussisten.	..	10	..
Soldati } per il serviz. delle sussisten.	..	80	..
TOTALI	13	111	1

Nota. — La Direzione dei servizi di Commissariato militare può tenere in servizio un enotecnico per la conservazione dei liquidi.

Può inoltre tenere in servizio due indigeni non militari in qualità d'ordinanze d'ufficio.

[1]) Gli ufficiali non hanno diritto all' attendente e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.
[2]) È consegnatario del magazzino principale di vettovagliamento in Abd-el-Cader e comandante la sezione sussistenze.

F — Tabella graduale e numerica di formazione della Direzione dei servizi di veterinaria e dell'infermeria cavalli.

	UOMINI Ufficiali	Truppa
Capitano veterinario [1])	1	..
Ufficiali subalterni veterinari [1])	3	..
Sottufficiale } di arma a cavallo	..	1
Caporale } di arma a cavallo	..	1
Soldati } di arma a cavallo	..	2
TOTALI	4	4

[1]) Gli ufficiali non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

G — Tabella graduale e numerica di formazione dell' Ufficio di amministrazione e contabilità.

	UOMINI		
	Ufficiali	Impiegati	Truppa
Capitano o tenente contabile (direttore dei conti) [1]	1	..	..
Ufficiali subalterni contabili [1]	8	..	..
Ragionieri d'artiglieria	..	2	..
3 Commessi coloniali (v. nota N. 1 al quadro organico N. 1)	..	..	..
Scrivani militari	..	..	10
Sottufficiali	..	..	4
Caporali maggiori o caporali	..	..	4
Soldati (distributori e piantoni di magazzino)	..	..	10
Soldato (ordinanza d'ufficio)	..	..	1
Totale	9	2	29

Nota — L'Ufficio di amministrazione e contabilità può tenere in servizio sei indigeni non militari, in qualità d'ordinanze d'Ufficio.

[1] Gli Ufficiali non hanno diritto all' attendente, e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

H — Tabella graduale e numerica di formazione del Tribunale militare.

	UOMINI		
	Ufficiali	Impiegati	Truppa
Avvocato fiscale militare [1]	..	1	..
Ufficiale istruttore (capitano) [2]	1	..	..
Sostituti ufficiali istruttori (subalterni) [2]	2	..	..
Sostituto segretario	..	1	..
Scrivani militari	..	..	2
Soldato (ordinanza d'Ufficio)	..	..	1
Totale	3	2	3

Nota — Il Tribunale militare è autorizzato a tenere in servizio un indigeno non militare, in qualità di ordinanza d'Ufficio.

[1] L' Avvocato fiscale militare ha anche le funzioni di Procuratore del Re e di Consulente legale della Colonia (Vedi quadro organico N. 1, lettere *G* e *H*).
[2] Gli Ufficiali istruttori ed i sostituti Ufficiali istruttori non hanno diritto all'attendente, e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

I — Tabella graduale e numerica di formazione della Compagnia Carabinieri Reali.

	UOMINI				QUADRUPEDI		
	UFFICIALI		TRUPPA		di Ufficiali	DI TRUPPA	
	Italiani	Indigeni	Italiani	Indigeni		Cavalli	Muletti
Capitano (comandante) [1]	1	..	..	..	2	..	..
Ufficiali subalterni	3	..	..	..	6	..	..
Marescialli	..	..	5	..	..	..	..
Brigadieri	..	..	7	..	..	..	..
Vice brigadieri	..	..	11	..	..	..	..
Carabinieri	..	..	57	..	..	..	..
Ius-basci	..	1	..	..	..	..	..
Buluc-basci	..	..	..	4	..	..	..
Zaptiè	..	..	..	90	..	..	..
Quadrupedi di truppa	..	..	..	..	..	8	30
Totali	4	1	80	94	8	8	30

[1] Il Capitano dei RR. Carabinieri ha anche le funzioni di Capo dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza (Vedi quadro organico N. 1, lett. *I*).

L — Tabella graduale e numerica di formazione del Battaglione Cacciatori (4 Compagnie).

	UOMINI		QUADRUPEDI	
	Ufficiali	Truppa	di Ufficiali	di Truppa
Stato Maggiore.				
Tenente colonnello (comandante)	1	..	2	..
Tenente (aiutante maggiore in 2ª)	1	..	1	..
Ufficiale subalterno medico	1	..	..	..
Sottufficiale di maggiorità	..	1	..	..
Id. zappatore	..	1	..	..
Id. trombettiere	..	1	..	..
Caporale maggiore	..	1	..	..
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	..	1	..	..
Caporale trombettiere	..	1	..	..
Caporali zappatori	..	2	..	..
Caporale conducente	..	1	..	..
Soldati (portaferiti)	..	3	..	..
Soldati (attendenti)	..	3	..	..
Quadrupedi da soma	..	..	..	30
Totale dello stato maggiore del Battaglione	3	15	3	30

Segue Tabella *L)*.

Una Compagnia.	UOMINI Ufficiali	UOMINI Truppa	QUADRUPEDI di Ufficiali	QUADRUPEDI di Truppa
Capitano (comandante)	1	..	1	..
Ufficiali subalterni	3	..	..	..
Sottufficiali	..	7	..	..
Caporali maggiori	..	4	..	..
Caporali	..	12	..	..
Trombettieri	..	4	..	..
Zappatori	..	8	..	..
Attendenti	..	4	..	..
Soldati	..	111	..	..
TOTALE DI 1 COMPAGNIA	4	150	1	..
Tre Compagnie	12	450	3	..
Stato maggiore	3	15	3	30
TOTALE DEL BATTAGLIONE	19	615	7	30

Nota. — Il Battaglione cacciatori può tenere in servizio fino a 15 indigeni non militari, in qualità di conducenti.

***M* — Tabella graduale e numerica di formazione dei Battaglioni di fanteria indigena (4 Battagl. 2 su 5 e 2 su 4 Compagnie).**

	UOMINI				QUADRUPEDI	
	UFFICIALI		TRUPPA			
Stato Maggiore di Battaglione.	Italiani	Indigeni	Italiani	Indigeni	di Ufficiali	di Truppa
Maggiore (comandante)	1	..	..	..	2	..
Tenente aiutante maggiore in 2°	1	..	..	..	1	..
Ufficiale subalterno medico	1	..	..	..	1	..
Sottufficiali contabili	..	..	2	..	..	2
Caporale magg. o capor. zappatore	..	..	1	..	..	1
» » » aiutante di sanità	..	..	1	..	..	1
Caporale trombettiere	..	..	1	..	..	1
Attendenti	..	..	..	3	..	..
Conducenti	..	..	..	6	..	..
Quadrupedi da soma	..	..	..	..	..	7
TOTALE DELLO STATO MAGGIORE DEL BATTAGLIONE	3	..	5	9	4	12

Segue Tabella *M*.

	UOMINI				QUADRUPEDI	
	UFFICIALI		TRUPPA			
Una Compagnia.	Italiani	Indigeni	Italiani	Indigeni	di Ufficiali	di Truppa
Capitano (comandante)	1	..	..	..	1	..
Tenenti	2	..	..	..	2	..
Ius-basci	.	2	..	..	..	..
Sottufficiale contabile	..	..	1	..	..	1
Buluc-basci	..	..	..	8	..	..
Muntaz	..	..	..	8	..	..
Trombettieri	..	..	..	4	..	..
Attendenti	..	..	.	3	..	..
Ascari	..	..	..	171	..	..
Conducenti	..	..	..	6	..	..
Quadrupedi da soma	..	..	..	..	..	6
TOTALE DI UNA COMPAGNIA	3	2	1	200	3	7
Dieciassette compagnie	51	34	17	3400	51	119
Quattro Stati maggiori	12	..	20	36	16	48
QUATTRO BATTAGLIONI	66	36	38	3636	70	174

***N* — Tabella graduale e numerica di formazione dello Squadrone cavalleria « *Cheren* ».**

	UOMINI			QUADRUPEDI		
		TRUPPA			DI TRUPPA	
Tre plotoni di cavalli.	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di Ufficiali	cavalli	muletti da soma
Capitano (comandante)	1	..	..	3	..	..
Tenenti	3	..	..	6	..	..
Sottufficiale contabile	..	1	..	..	1	..
Sottufficiali	..	3	..	..	3	..
Buluc-basci	..	..	6	..	6	..
Caporale magg. o cap. di contabilità	..	1	..	..	1	..
» trombettiere	..	1	..	..	1	..
» maniscalco	..	1	..	..	1	..
Sellaio	..	1	..	..	1	..
Allievi sellai	..	1	1	..	2	..
Muntaz	..	..	6	..	6	..
Trombettieri	..	..	3	..	3	..
Attendenti	..	..	4	..	..	..
Allievi maniscalchi	..	1	1	..	2	..
Ascari	..	..	106	..	91	..
Conducenti	..	..	18	..	..	..
Quadrupedi da soma e di riserva	..	..	..	..	..	18
TOTALE DELLO SQUADRONE	4	10	145	9	118	18

O — Tabella graduale e numerica di formazione della Batteria da montagna (1 Batteria su 6 pezzi).

	UOMINI			QUADRUPEDI			
		TRUPP			DI TRUPPA		
						MULETTI	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di Ufficiali	Muli	Da sella	Da soma
Una batteria.							
Capitano (comandante)	1	..	..	2	..	..	..
Tenenti	3	..	..	6	..	..	..
Sottufficiale contabile	..	1	..	..	..	1	..
Sottufficiali	..	7	..	..	..	7	..
» maniscalco	..	1	..	..	..	1	..
Sellaio	..	1	..	..	..	1	..
Soldato (operaio di batteria)	..	1	..	..	..	1	..
Buluc-basci	..	..	6	..	..	..	..
Muntaz	..	..	12	..	..	..	..
Trombettieri	..	..	5	..	..	..	..
Allievi maniscalchi	..	..	3	..	..	..	..
Allievi sellai	..	..	3	..	..	..	..
Attendenti	..	..	5	..	..	..	..
Ascari	..	..	129	..	..	..	..
Quadrupedi	..	..	..	..	22	..	88
TOTALE DI UNA BATTERIA.	4	11	163	8	22	11	88

P — Tabella graduale e numerica di formazione della Compagnia Cannonieri.

	UOMINI			QUADRUPEDI	
		TRUPPA			
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	di truppa (muletti)
Capitano (comandante)	1	..	..	1	..
Ufficiali subalterni	4	..	..	4	..
Sottufficiale contabile	..	1	..	..	..
Sottufficiali	..	10	..	..	..
Caporali maggiori	..	8	..	..	..
Caporali	..	10	..	..	..
Muntaz.	..	..	8	..	..
Trombettieri	..	4	..	..	..
Attendenti	..	..	5	..	..
Soldati	..	67	..	..	..
Ascari	..	..	96	..	..
Quadrupedi da soma [1])	..	..	..	..	9
TOTALE	5	100	109	5	9

[1]) Col quadrupedi da soma i distaccamenti provvedono al rifornimenti d'acqua, legna ecc. occorrenti nei forti.

Q — Tabella graduale e numerica di formazione Compagnia Zappatori del Genio.

	UOMINI			QUADRUPEDI	
		TRUPPA			
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	di truppa (muletti)
Capitano (comandante)	1	..	..	1	..
Ufficiali subalterni	4	..	..	4	..
Sottufficiale contabile	..	1	..	..	..
Sottufficiali	..	6	..	..	..
Caporali maggiori	..	8	..	..	..
Caporali	..	14	..	..	..
Muntaz	..	..	5	..	..
Trombettieri	..	2	2	..	..
Attendenti	..	..	5	..	..
Soldati	..	60	..	..	..
Ascari	..	..	30	..	..
Quadrupedi da soma	..	..	..	..	4
TOTALE	5	91	42	5	4

R — Tabella graduale e numerica di formazione della Compagnia Specialisti del Genio.

	UOMINI			QUADRUPEDI	
		TRUPPA			
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	di truppa (muletti)
Capitano (comandante)	1	..	..	1	..
Ufficiali subalterni	4	..	..	4	..
Sottufficiale contabile	..	1	..	..	..
Sottufficiali	..	8	..	..	..
Caporali maggiori [1])	..	6	..	..	..
Caporali [1])	..	18	..	..	..
Muntaz	..	..	2	..	..
Trombettieri	..	2	2	..	..
Attendenti	..	..	5	..	..
Soldati [1])	..	95	..	..	..
Ascari	..	..	24	..	..
Quadrupedi da soma	..	..	..	..	4
TOTALE	5	130	33	5	4

[1]) Ferrovieri, telegrafisti, macchinisti, fuochisti ecc.

S — **Tabella graduale e numerica di formazione della Compagnia Treno.**

	UOMINI			QUADRUPEDI			
		di truppa			di truppa		
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	Muli	Mutetti	Cavalli
Capitano (comandante)	1	..	..	1	..	..	..
Ufficiali subalterni	5	..	..	5	..	..	..
Sottufficiale contabile	..	1	..	..	..	..	..
Sottufficiali	..	3	..	..	..	..	..
Caporali maggiori	..	2	..	..	..	..	..
Caporali	..	20	..	..	..	..	..
Caporali maniscalchi	..	2	..	..	..	..	..
Sellaio	..	1	..	..	..	..	..
Trombettieri	..	1	..	..	..	..	..
Allievi maniscalchi	..	5	5	..	..	..	..
Allievi sellai	..	4	5	..	..	..	..
Soldati (di cui un fabbro e un carradore)	..	20	..	..	..	..	..
Attendenti	..	..	6	..	..	..	..
Muntaz	..	..	10	..	..	..	..
Ascari	..	..	120	..	..	..	..
Quadrupedi	..	..	..	..	100	100	18
TOTALE	6	59	146	6	100	100	18

T — **Tabella graduale e numerica del Deposito della Colonia Eritrea in Napoli.**

	UOMINI		QUADRUPEDI	
	Ufficiali	Truppa	di ufficiali	di truppa
Tenente Colonnello o Maggiore (comandante)	1	..	1	..
Capitano di fanteria	1	..	..	..
Ufficiale subalterno di fanteria	1	..	..	..
Capitano contabile	1	..	..	..
Ufficiali subalterni contabili	2	..	..	..
Due commessi coloniali (Vedi nota N. 1 al quadro organico N. 1)	..	..	..	..
Sottufficiali	..	3	..	..
Scrivani militari	..	2	..	..
Caporali	..	4	..	..
Trombettieri	..	1	..	..
Soldati (attendenti)	..	6	..	..
Soldati	..	18	..	..
Quadrupedi da soma	..	..	..	1
TOTALE	6	34	1	1

Nota — Al Deposito della Colonia Eritrea in Napoli sono addetti inoltre un ufficiale ed un commesso coloniale pel servizio della cassa succursale.

Tale personale è compreso nel quadro organico N. 1 lettera *d*[1].)

Roma, 18 febbraio 1894.

Visto:
d'ordine di Sua Maestà
A. BLANC
MOCENNI.

Annesso al R. Decreto 18 febbraio 1894, N. 68.

REGOLAMENTO ORGANICO-AMMINISTRATIVO

PER LA

COLONIA ERITREA.

TITOLO I.

Organizzazione dei vari servizii della Colonia

ART. 1.° Il Governatore, alla dipendenza immediata del Ministero degli Affari Esteri, dirige la politica della Colonia, presiede al funzionamento dei servizî civili ed ha la gestione amministrativa del bilancio, nella misura e colle norme fissate dal presente regolamento e secondo le istruzioni impartite dal Ministero responsabile.

ART. 2.° Il Corpo di truppe coloniali ha un proprio Comandante, il quale dipende direttamente dal Governatore per ciò che riguarda l'impiego delle truppe a scopo politico e la loro dislocazione. Per la parte disciplinare le truppe dipendono dal Ministero della Guerra. Quando il Governatore è militare ed ha grado effettivo decide chi debba dirigere le operazioni di guerra.

L'Amministrazione delle truppe per conto della Colonia è devoluta ad un Consiglio, che agisce nei modi e colle forme stabilite dal presente regolamento.

Il Consiglio è presieduto dal Comandante, e riceve dal Governatore l'indirizzo generale amministrativo.

ART. 3.° Il Governatore si vale, giusta i bisogni e le contingenze politiche, anche delle navi costituenti la Stazione navale nel Mar Rosso.

La Stazione navale è amministrata direttamente dal Ministero della Marina.

ART. 4.° Il territorio della Colonia politicamente ed amministrativamente è ripartito in zone.

Nelle zone dove il Governo non ha sede normale, sono stabiliti RR. Commissariati, per mezzo dei quali il Governatore esplica la sua azione politica ed amministrativa.

ART. 5.° Quando il Governatore lo stimi necessario distacca Residenti in qualche regione o tribù, allo scopo di

far sentire l'azione del Governo, di estendere e dirigere il servizio di informazione, di sorvegliare l'opera dei capi nativi, di studiare le regioni e le loro risorse, ed anche pel comando delle bande di frontiera.

I Residenti sono in diretta corrispondenza col Governatore, anche quando si trovino in territorio di zone, ove sia un R. Commissariato; ma sono in relazione col R. Commissario per tenerlo informato di quanto possa interessarlo e per eseguire gli studi ed i lavori di cui siano dal medesimo richiesti.

I Residenti sono pure in relazione col Comandante delle Truppe per quanto ha tratto all'Amministrazione e disciplina delle bande poste sotto il loro comando, e lo informano dei movimenti e delle operazioni che colle medesime, di propria iniziativa o per ordini superiori, abbiano ad eseguire.

ART. 6.° Costituiscono il Governo della Colonia gli uffici seguenti:

a) ufficio del Governatore;
b) ufficio politico-militare;
c) ufficio centrale amministrativo;
d) ufficio degli affari civili;
e) ufficio del demanio;
f) ufficio del Consulente legale.

ART. 7.° L' *Ufficio del Governatore*:

a) tratta direttamente gli affari generali e quelli che per la loro natura non spettino ad alcuno degli altri uffici, o che il Governatore creda di avocare a sè medesimo;

b) studia le proposte da inoltrarsi al Ministero per quanto ha tratto all'ordinamento giudiziario, ai provvedimenti per la sicurezza pubblica, a quelli per l'industria il commercio ed alla legislazione in genere, e cura la promulgazione ed esecuzione degli atti riguardanti la Colonia ed emanati dal Governo centrale;

c) ha la sorveglianza sull' indirizzo dell'istruzione;

d) accentra gli affari relativi al personale degli impiegati civili, vale a dire le assegnazioni alle diverse cariche, le sostituzioni d'impiegati, le concessioni di licenze, le punizioni, le nomine e promozioni di ufficiali e di commessi coloniali e tutti gli altri consimili provvedimenti, in quanto non siano di competenza dei superiori immediati.

ART. 8.° Presso l'ufficio del Governatore sono conservati nel loro originale, registrati e numerati, i decreti, i bandi e le altre disposizioni generali emanate dal Governatore, qualunque sia l'oggetto trattato. Copia di tali atti è man mano trasmessa al Ministero degli Affari Esteri.

Il *Bollettino ufficiale* della Colonia si pubblica per cura dell'ufficio del Governatore.

Lo stesso dicasi delle relazioni a stampa, generali e parziali, delle statistiche ecc.

ART. 9.° L'*Ufficio politico-militare* è l'organo per la trattazione delle questioni politiche generali ed è centro pel servizio informazioni.

In oltre, rispetto alla zona nella quale il Governo ha sede normale, l'ufficio politico vigila e controlla l'azione dei capi indigeni, studia le questioni riguardanti il paese e gli abitanti, provvede alla esazione dei tributi ecc.

ART. 10.° Presso l'ufficio è tenuto un diario sul quale si notano gli avvenimenti politici di maggior momento.

L'ufficio politico militare raduna e coordina gli studî sul territorio della Colonia e sui suoi abitanti, e sui territori e sugli abitanti delle regioni finitime, sempre quando abbiano direttamente od indirettamente carattere od importanza politica, siano essi concretati dal Governatore o dal medesimo ordinati, o costituiscano pubblicazioni procedenti da private iniziative.

I Residenti distaccati nelle zone corrispondono col Governatore e ricevono le necessarie istruzioni per mezzo dell'ufficio politico-militare.

ART. 11.° I RR. Commissari, i Residenti ed i Comandanti di presidio militare, questi ultimi se distaccati in località ove non sia un Commissario od un Residente, riferiscono direttamente al Governatore quanto possa avere un interesse politico immediato o mediato.

La relativa corrispondenza è indirizzata al Governatore, Ufficio politico-militare.

I RR. Commissari, i Residenti ed i Comandanti di presidio predetti, registrano e conservano separatamente la corrispondenza intorno al servizio delle informazioni.

ART. 12.° Quando le notizie siano ravvisate tali da interessare il R. Commissario, i Residenti ed i Comandanti di presidio gliele comunicano nel momento medesimo in cui le trasmettono al Governatore.

Indipendentemente da ciò il Governatore, per mezzo dell'ufficio politico-militare, tiene informati il Comando delle RR. truppe, quello della Stazione navale ed i Commissariati delle notizie che rispettivamente possono loro importare

ART. 13.° Per gli affari di politica generale e per il servizio delle informazioni l'ufficio politico-militare funziona sempre *ad laterem* del Governatore, così nella sede normale del Governo, come nelle sedi eventuali e nei movimenti. Invece, per le attribuzioni onde è parola al 2° capoverso dell'art. 9, l'ufficio politico-militare funziona sempre nella sua sede normale.

Per tale motivo tiene due protocolli e due archivi separati.

ART. 14.° Gli studi per la imposizione annua dei tributi sono fatti nelle rispettive zone per cura dei RR. Commissariati e dell'ufficio politico.

Il Governatore in base a tali studii parziali fa al Ministero degli Affari Esteri la proposta generale d' imposizione.

L'esazione dei tributi è diretta rispettivamente nelle zone dai RR. Commissariati e dall'ufficio politico-militare, a norma delle istruzioni a dei manifesti, che anno per anno emana il Governatore.

ART. 15.° L'*Ufficio centrale amministrativo* ha il compito principale di compilare, secondo gli ordini del Governatore, il progetto di bilancio di previsione da inoltrarsi al Ministero degli Affari Esteri, di vigilare la gestione amministrativa della Colonia e di riassumere i conti di tutta l'amministrazione, per deferirli alla revisione del Governo centrale.

ART. 16.° Il progetto di bilancio di previsione da trasmettersi al Ministero degli Affari Esteri è compilato secondo gli ordini del Governatore e sulla base dei dati che l'ufficio centrale amministrativo si procura dai vari uffici coloniali e dal Consiglio d'ammistrazione delle Truppe.

La vigilanza sulla gestione del bilancio è esercitata dall'ufficio centrale amministrativo collo autorizzare i versamenti delle somme riscosse, collo ammettere a pagamento gli ordinativi di spesa rilasciati dai vari gestori e colla verifica di tutti i conti e documenti che si riferiscono al bilancio coloniale.

La resa generale dei conti al Ministero degli Affari Esteri è fatta colle norme stabilte al Titolo III del presente regolamento ed è basata mese per mese sui conti parziali dei vari gestori nonchè riepilogata a fine d'anno nel conto consuntivo L'ufficio centrale amministrativo deve dar ragione delle differenze che si verifichino in confronto alle previsioni.

Art. 17.° La verifica dei conti si intende esercitata dall'ufficio centrale amministrativo per delegazione del Governatore; come pure per delegazione del Governatore detto ufficio discarica provvisoriamente i vari gestori del loro operato: tale discarico poi si ripete in via definitiva man mano che pervengano le note di accettazione per parte del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 18.° I decreti e le disposizioni governatoriali che hanno effetto sul bilancio coloniale sono registrati presso l'ufficio centrale amministrativo.

Art. 19.° All'ufficio centrale amministrativo vengono trasmessi dai vari uffici della Colonia e dal Consiglio d'amministrazione delle Truppe i progetti di contratti da stipulare e i progetti di capitolati generali o speciali che dovessero servire di base a tali stipulazioni.

L'ufficio centrale amministrativo:

a) sottopone tali progetti al Governatore, il quale decide intorno a quelli che entrano nei limiti delle facoltà attribuitegli dal Titolo III del presente regolamento ed inoltra gli altri al Ministero degli Affari Esteri;

b) partecipa all'ufficio interessato per i successivi incumbenti, la decisione intervenuta relativamente ad ogni singolo progetto.

I contratti stipulati sono nuovamente trasmessi a detto ufficio, che li sottopone alla definitiva approvazione del Governatore e li restituisce, dopo aver preso nota delle conseguenze finanziarie che i contratti approvati recano al bilancio coloniale. I contratti stipulati s' intendono soggetti, per quanto riguarda il Governo, e nel suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione.

Art. 20.° L'ufficio centrale amministrativo studia e sottopone al Governatore, così in occasione della formazione del progetto di bilancio di previsione, come durante l'anno, tutti i provvedimenti amministrativi d'indole generale che possono interessare il bilancio coloniale.

Art. 21.° L'ufficio suddetto tiene il ruolo amministrativo del personale civile e riceve dall'ufficio del Govenatore comunicazione delle variazioni che in qualsiasi modo influiscano sulla posizione rispettiva dei personali o sul diritto agli assegni loro spettanti.

L'amministrazione degli assegni del personale civile, colle norme indicate al Titolo III del predetto regolamento, spetta all'ufficio centrale amministrativo.

Art. 22.° L'ufficio centrale amministrativo dirige il servizio di cassa provvedendo al rifornimento dei fondi occorrenti.

Art. 23.° Tiene conto del patrimonio immobiliare e mobiliare della Colonia, colle norme stabilite dal Titolo III del presente regolamento.

Tiene anche conto dei debiti e dei crediti della Colonia e provvede alla loro liquidazione, nei limiti della propria competenza ed in base alle direttive superiori.

Art. 24.° L'*Ufficio degli affari civili*, per delegazione del Governatore, sopraintende e dirige:

a) il servizio degli uffici di dogana, porto, sanità marittima, posta e telegrafo;

b) i servizi di stato civile e anagrafe, igiene e sanità, culto ed istruzione pubblica;

c) l'amministrazione carceraria;

d) i servizi di carattere municipale fuori di Massaua.

Detto ufficio inoltre presiede all'Amministrazione municipale di Massaua, rappresenta il Governo della Colonia nei rapporti colla Camera di commercio, ha le funzioni di ufficio di statistica coloniale ed ha attribuzioni in materia di pubblica sicurzza come vien detto in appresso.

Art. 25.° Riguardo al servizio doganale, l'ufficio degli affari civili ha attribuzioni analoghe a quelle delle Intendenze di finanza in Italia, e deve studiare che il regime doganale risponda il meglio possibile alle esigenze delle industrie e del commercio, proponendo al Governatore, affinchè il medesimo possa provocare al riguardo le decisioni del Ministero degli Affari Esteri, gli ordinamenti o le modificazioni che reputi opportuni.

Sopraintende alle privative ed alle riscossioni della tassa di consumo, dei diritti di macellazione e dei pedaggi.

Art. 26.° Riguardo al servizio di porto, dirige l'azione degli uffici di Capitaneria e sorveglia alla buona manutenzione delle banchine, dei moli, delle boe d'ormeggio ed altre opere simili.

Nel servizio di sanità marittima ha le attribuzioni che nel Regno sono proprie delle RR. Prefetture, e cura la esatta applicazione delle misure sanitarie prescritte.

Art 27.° Nei rapporti cogli uffici postali e telegrafici della Colonia (escluse le stazioni della rete telegrafica interna) ha attribuzioni analoghe a quelle delle Direzioni compartimentali delle poste e dei telegrafi in Italia.

Art. 28 ° L'ufficio degli affari civili ha le funzioni di ufficio di stato civile e di anagrafe per tutta la Colonia.

Non di meno gli atti di nascita e di morte sono ricevuti anche ad Asmara, a Cheren e ad Assab dai RR. Commissari.

Art. 29.° Il Capo dell'ufficio affari civili è membro del Consiglio sanitario, ne tiene gli atti e provvede che le disposizioni prese abbiano effetto.

Ha la direzione e la sorveglianza immediata sui servizî d'igiene, compreso quello celtico, nella zona dove ha sede il Governo, e a nome del Governatore dirige tali servizî nelle altre zone per mezzo del R. Commissario.

Sorveglia le scuole pubbliche e quelle private nella zona di Massaua, e per mezzo dei RR. Commissari, l'andamento dell'istruzione negli altri centri, tenendone informato il Governatore.

In materia religiosa provvede perchè i vari culti abbiano la massima libertà, e sorveglia perchè i beni religiosi siano convenientemente amministrati da chi spetta.

Art. 30.° L'ufficio affari civili dirige l'Amministrazione carceraria in tutta la Colonia ed è in relazione coi RR. Commissari per le disposizioni relative alle carceri situate nei territori delle loro zone.

Art. 31.° L'ufficio affari civili amministra le spese pei servizi di carattere municipale fuori di Massaua i quali, nelle zone, sono disimpegnati secondo gli ordini del R. Commissario, che prende all'uopo gli accordi opportuni coll'ufficio affari civili.

Il Capo dell'ufficio affari civili amministra anche il fondo destinato ai rimpatrii, alle cure gratuite ed ai sussidi pei coloni poveri, per quanto a ciò non debba provvedere l'Amministrazione municipale di Massaua.

ART. 32.° Nel ramo di pubblica sicurezza l'ufficio affari civili sorveglia la stampa e rivede la corrispondenza telegrafica privata pel cavo sottomarino, entro i limiti delle disposizioni emanate dal Governo Centrale o di quelle decretate dal Governatore in base alle facoltà concessegli dall'ordinamento della P. S. nella Colonia.

Ha pure in tale ramo di servizio le altre attribuzioni che il Governatore creda di affidargli.

ART. 33.° L'*Ufficio del Demanio* ha l'incarico:

a) di tenere al corrente e completare il catasto della Colonia;

b) di compiere le diverse operazioni relative all'accertamento ed alla costituzione del Demanio di cui nel R. D. 19 gennaio 1893, N. 23, tenuto conto delle riserve contenute nell'altro R. D. di pari data;

c) di amministrare i terreni dichiarati di proprietà demaniale, siano essi da assegnare a coloni, da dare in concessione per la coltivazione o la pastorizia, da vendere, da affittare o da coltivare ad economia;

d) di eseguire la divisione in lotti dei terreni demaniali designati per le concessioni.

ART. 34.° L'ufficio del Demanio si occupa anche delle questioni inerenti alla conservazione e al miglioramento dei boschi e dei pascoli, alla pastorizia, alle miniere, alle cave ecc., facendo su tali argomenti gli studi e le proposte che siano del caso.

ART. 35.° L'*Ufficio del Consulente legale* coadiuva il Governatore nello studio delle questioni che si riferiscono all'ordinamento della giustizia nella Colonia, ed in generale di tutte quelle altre nelle quali la conoscenza delle discipline legali e giuridiche possa essere necessaria.

Dà ai vari uffici della Colonia i pareri legali onde venga richiesto.

Il Consulente legale ha le funzioni di Avvocato erariale innanzi ai Tribunali locali e corrisponde coll'Avvocatura erariale per le cause che la Colonia abbia pendenti innanzi alle Corti ed ai Tribunali d'Italia.

ART. 36.° L'ufficio del Governatore e l'ufficio politico, per ciò che riguarda gli affari di politica generale ed il servizio d'informazioni, agiscono come segreterie del Governatore: tutti gli atti che emanano da tali uffici, come anche la corrispondenza, sono perciò sempre firmati dal Governatore o d'ordine del Governatore.

Il Capo ufficio politico, per le attribuzioni onde è parola al 2° capoverso dell'art. 9, ha firma propria.

ART 37.° L'ufficio centrale amministrativo, l'ufficio affari civili e l'ufficio del Demanio agiscono autonomamente e secondo le istruzioni del Governatore.

Gli atti che emanano da detti uffici sono però firmati dal Governatore, sempre quando contengano disposizioni di massima che non si riferiscano all'ordinario andamento dei servizî.

Gli altri atti e la corrispondenza sono firmati dai Capi d'ufficio, responsabili verso il Governatore.

ART. 38.° Gli uffici predetti sono in corrispondenza diretta coi RR. Commissariati per la spedizione degli affari d'ordinaria amministrazione.

ART. 39. ° L'ufficio del Consulente legale corrisponde direttamente coi vari uffici del Governo, e coi RR. Commissariati.

ART. 40.° La Giustizia civile e penale nella Colonia è amministrata secondo è prescritto dal decreto per l'ordinamento giudiziario.

Il decreto stesso stabilisce che a Massaua vi sia una Conservatoria delle ipoteche, e stabilisce chi nella Colonia ha le funzioni di notaio.

ART. 41 ° Gli uffici esecutivi nella Colonia sono:

a) la Cassa centrale e le Casse succursali di Asmara, Cheren, Assab e Napoli;

b) la Dogana di Massaua, avente anche attribuzioni di Capitaneria di porto;

c) gli uffici postali e telegrafici di Massaua e di Assab, gli uffici postali di Asmara e Cheren e la Collettoria di Ghinda.

d) l'ufficio di sicurezza pubblica;

e) l'ufficio tecnico.

ART. 42.° La Cassa centrale dipende dall'ufficio centrale amministrativo; le Casse succursali di Asmara e Cheren fanno parte dei RR. Commissariati rispettivi e la Cassa succursale di Napoli fa parte del Deposito della Colonia in detta città (V. art. 68).

La Cassa centrale riscuote e paga secondo gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento che vengono emessi dall'ufficio centrale amministrativo.

Le Casse succursali sono considerate come distaccamenti della Cassa centrale e riscuotono e pagano colle norme speciali indicate nel titolo III del presente regolamento.

La Cassa centrale e quelle succursali di Asmara e Cheren, ricevono dai locali uffici di posta, per conto del cassiere centrale delle poste in Roma, i versamenti in conto vaglia e risparmi, e fanno agli uffici stessi le sovvenzioni onde abbisognino.

La Cassa centrale eseguisce anche per conto del Ministero del Tesoro i pagamenti della rendita del debito pubblico, delle pensioni, ecc.

Alla Cassa centrale è esercitato un controllo permanente colle norme indicate nel titolo III del presente regolamento.

ART. 43.° La Dogana di Massaua riscuote le tasse di confine e gli altri diritti doganali, giusta la tariffa ed il regolamento doganale vigente per l'Eritrea.

La Dogana ha anche le funzioni di R. Capitaneria di porto e di ufficio di sanità marittima, con giurisdizione su tutto il littorale della Colonia. Ha inoltre la sorveglianza diretta sulle privative governative e l'incarico di riscuotere i pedaggi che fossero imposti.

La Dogana dipende direttamente dall'ufficio degli affari civili.

ART. 44.° Gli uffici postali e telegrafici di Massaua e di Assab, gli uffici postali di Asmara e Cheren e la Collettoria di Ghinda, eseguiscono il servizio postale nella Colonia e quello telegrafico del cavo sottomarino.

Dipendono tutti direttamente dall'ufficio affari civili; ma gli uffici di Assab, Asmara e Cheren e la Collettoria di Ghinda, funzionano sotto la sorveglianza dei RR. Commissari della zona rispettiva.

ART. 45.° L'ufficio di sicurezza pubblica dipende direttamente dal Governatore.

Il comandante della compagnia Reali Carabinieri è capo di detto ufficio e dirige il servizio di polizia nella Colonia.

Il servizio di polizia è fatto dalla compagnia RR. Carabinieri divisa in tenenze e stazioni.

Il comandante della Compagnia dei RR. Carabinieri informa l'ufficio politico ed i RR. Commissariati dei fatti e delle disposizioni inerenti al servizio di sicurezza pubblica che loro possano interessare.

ART. 46.° L'ufficio tecnico di Massaua fa parte del Comando locale del genio militare (V. art. 61), ed ha l'incarico di mantenere le banchine, i moli ed opere varie nel porto, di sorvegliare il servizio dell'acqua distillata e quello dei fari marittimi.

L'ufficio tecnico funziona inoltre come ufficio tecnico municipale per Massaua, e si occupa perciò della conduttura dell'acqua di Moncullo, delle questioni di edilizia municipale e dirige tutti gli altri lavori di natura tecnica.

ART. 47.° I RR. Commissariati in Asmara, Cheren ed Assab, sono gli uffici che rappresentano il Governatore della Colonia nelle zone rispettive.

Hanno la sorveglianza immediata di tutti i servizi di carattere civile, e sono perciò in corrispondenza diretta coll'ufficio amministrativo centrale, coll'ufficio affari civili e coll'ufficio del Demanio, per l'ordinario andamento degli affari

Sorvegliano l'opera dei Capi delle varie regioni o tribù nella zona rispettiva, studiano le questioni relative al territorio ed agli abitanti, sopraintendono alla regolare amministrazione della giustizia, e informano il Governatore di quanto possa interessarlo (ufficio del Governatore e ufficio politico-militare).

ART. 48.° Presso i Commissariati funzionano Casse succursali della Cassa centrale. Il R. Commissario ordina i pagamenti e le riscossioni colle norme indicate al titolo III del presente regolamento.

ART. 49.° Spetta ai RR. Commissari lo studio per la imposizione annuale dei tributi alle popolazioni indigene della rispettiva zona, come anche spetta loro, quando i tributi imposti debbono riscuotersi, di provvedere e sorvegliare alla loro esazione.

ART. 50.° I RR Commissari si valgono, in quanto loro possa occorrere, dell'opera dei Residenti presso Capi di regione o di tribù poste nel loro territorio.

ART. 51.° Quando il Governatore sia ufficiale generale o superiore dell'esercito in attività di servizio, ha l'obbligo di sorvegliare anche la disciplina e l'istruzione delle truppe, corrispondendo a tale riguardo direttamente col Ministero della Guerra.

La corrispondenza tra il Comandante delle truppe ed il Ministero della Guerra, e quella tra il Ministero della Guerra e il Comandante delle truppe, quando il Governatore abbia la qualità suddetta, passerà sempre pel tramite del Governatore.

ART. 52.° Quando i RR. Commissari siano ufficiali superiori del Regio Esercito in attività di servizio, hanno l'obbligo di sorvegliare anche la disciplina e l'istruzione delle truppe stanziate nel territorio della zona alla loro dipendenza, ed hanno le funzioni di Comandanti di presidio nella località di loro residenza.

Per questioni di disciplina e di istruzione e per quelle riferentisi al servizio di presidio, sono in diretta corrispondenza col Comando delle Regie Truppe.

ART. 53.° I Residenti quando abbiano grado militare possono ricevere l'incarico di comandare od amministrare le bande assoldate dislocate nella regione ove essi risiedono od in paesi dalla medesima dipendenti.

In tale qualità i Residenti dipendono direttamente dall'autorità militare, colle norme che verranno determinate dal Comandante delle RR. Truppe.

ART. 54.° Il Comando delle truppe tratta tutti gli affari relativi alla disciplina delle truppe e alla loro istruzione.

Provvede alla dislocazione dei vari reparti, secondo gli ordini e le istruzioni che gli siano date dal Governatore.

Riguardo agli ufficiali ed alla truppa italiana il Comando delle truppe dà le disposizioni relative ai rimpatrii, provvede alle sostituzioni in tempo debito facendo le necessarie richieste al Ministero della Guerra, per quanto ha tratto agli ufficiali, ed al Comandante del Deposito della Colonia in Napoli per il personale di truppa.

Riguardo alle truppe indigene ripiana le vacanze mediante arruolamenti periodici ed eventuali secondo prescrive il regolamento apposito.

Sorveglia che gli ufficiali e le truppe ricevano gli assegni in contanti ed in natura secondo le competenze loro spettanti.

Dirige il servizio di presidio a Massaua e negli altri centri militari.

Provvede alla destinazione ai vari uffici e servizi degli ufficiali ed impiegati che non siano destinati dal Ministero a cariche speciali.

Il Comandante delle truppe ha le attribuzioni di Comandante di Corpo per i seguenti personali:

a) Direzione di sanità;
b) Direzione di commissariato;
c) Direzione di veterinaria;
d) Ufficio d'amministrazione e contabilità;
e) Tribunale militare;
f) Compagnia RR. Carabinieri;
g) Squadroni Cavalleria.

Il Comandante delle truppe fa al Consiglio le proposte relative allo acquisto, riforma e concessioni in agevolezza dei quadrupedi di truppa.

ART. 55.° Il Corpo di truppe coloniali è amministrato da un Consiglio di amministrazione al quale spetta il governo e la direzione di tutto quanto riguarda l'azienda del Corpo nell'interesse della Colonia.

Il Consiglio è istituito e funziona sempre a Massaua ed è presieduto dal Comandante delle RR. Truppe o in sua assenza dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano presente a Massaua.

Sono membri del Consiglio:

il Comandante locale d'artiglieria;
il Comandante locale del genio;
il Direttore dei servizi di Commissariato militare;
il Direttore dei servizi di sanità militare;
il Direttore dei conti.

I membri assenti sono surrogati nel Consiglio come nei rispettivi servizi.

Ciascun membro è relatore nelle questioni di sua competenza; e così: il Comandante locale d'artiglieria riferisce sui bisogni di rifornimento e di manutenzione dei materiali d'artiglieria d'ogni specie; il Comandante locale del genio riferisce circa la costruzione e manutenzione di opere di fortificazione, caserme, magazzini ed altri locali, e circa i bisogni inerenti ai servizî vari affidati al genio; il Direttore di Commissariato riferisce sugli approvvigionamenti occorrenti pel vitto della truppa, pel foraggio ai quadrupedi e sulle necessità relative al servizio dei trasporti; il Direttore di sanità tratta dei bisogni inerenti alla cura

dei malati negli ospedali e nelle infermerie e della opportunità di provvedimenti sanitari od igienici generali; il Direttore dei conti, infine, è relatore per quanto riguarda gli assegni agli ufficiali ed alla truppa, il servizio del vestiario, arredamento ed equipaggiamento, ecc.

Le rimonte dei quadrupedi sono ordinate e regolate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comandante delle RR. Truppe. Tali rimonte sono affidate normalmente alla Commissione permanente di cui all'art 60 ed eventualmente a speciali Commissioni nominate volta per volta dal Consiglio stesso.

I rifornimenti periodici del magazzino di materiali da costruzione e di consumo di uso comune sono pure ordinati dal Consiglio di amministrazione, il quale determina nei singoli casi le modalità ed il procedimento da seguirsi pei rifornimenti stessi.

Il Direttore dei conti funge da segretario del Consiglio.

In nessun caso i membri del Consiglio possono essere consegnatarî o gestori diretti di materiali, derrate, ecc., di proprietà dell'Amministrazione.

ART. 56.° Il Consiglio delibera a maggioranza di voti sulle proposte dei singoli membri, i quali, a loro volta, dispongono per eseguire le deliberazioni prese, valendosi dei personali e dei mezzi posti alla loro dipendenza.

ART. 57.° Sono considerati agenti del Consiglio tutti coloro che hanno gestione di affari, di danaro o di robe per conto del Consiglio di amministrazione.

ART. 58.° Le norme secondo le quali il Consiglio agisce, i suoi rapporti col Governo della Colonia per l'indirizzo generale amministrativo, per la gestione della parte di bilancio che riguarda le spese di carattere militare, ed infine per la resa dei conti, sono spiegate nella Parte III del presente regolamento.

ART. 59.° Sono ufficî direttivi militari:

a) il Comando locale d'artiglieria;

b) il Comando locale del genio;

c) la Direzione dei servizî di sanità;

d) la Direzione dei servizî di commissariato;

e) l'Ufficio di amministrazione e contabilità;

f) la Direzione dei servizî di veterinaria.

I suddetti uffici dipendono direttamente dal Comando delle truppe.

ART. 60.° Il Comando locale d'artiglieria dispone di una sezione di operai d'artiglieria ed ha l'incarico della conservazione, distribuzione e manutenzione delle artiglierie, delle armi e munizioni, del carreggio, delle bardature e degli altri materiali proprî del servizio d'artiglieria, esclusi quelli d'uso comune che sono conservati in apposito magazzino alla diretta dipendenza del Consiglio d'amministrazione.

Il Comandante locale d'artiglieria ha le attribuzioni di Comandante di Corpo per le batterie da montagna, per la Compagnia cannonieri e per la Compagnia treno, e dirige e sorveglia le istruzioni speciali dell'arma.

Presso il Comando locale d'artiglieria funziona una Commissione permanente, della quale fa parte anche il Direttore dei servizî di veterinaria, per l'acquisto, riforma, concessione in agevolezze ed altre operazioni inerenti ai quadrupedi.

ART. 61.° Il Comando locale del genio, valendosi delle Compagnie zappatori e specialisti del Genio e degli altri mezzi che siano necessarî, attende alla costruzione ed alla manutenzione delle opere di fortificazione, delle caserme, magazzini ed altri locali militari; dirige il servizio ferroviario e quello telegrafico, e disimpegna gli altri lavori tecnici occorrenti alle truppe.

È pure incaricato di conservare, distribuire e mantenere i materiali pei servizî del Genio, esclusi quelli da costruzione e di consumo d'uso comune, che sono conservati e distribuiti dall'apposito magazzino alla dipendenza diretta del Consiglio d'amministrazione.

Un ufficiale del Comando locale del Genio funge da Capo dell'ufficio tecnico della Colonia, pel funzionamento del quale il Comandante locale dipende direttamente dal Governatore.

Il Comandante locale del Genio ha le attribuzioni di Comandante di Corpo per le Compagnie zappatori e specialisti del Genio, e dirige e sorveglia le istruzioni speciali dell'arma.

ART. 62.° La Direzione dei servizî di sanità, dispone di una Sezione di sanità ed ha l'incarico di provvedere al servizio dell'ospedale militare in Massaua e delle infermerie presidiarie.

La Direzione di sanità studia e suggerisce i provvedimenti sanitarî ed igienici che creda opportuni per le truppe, ed ha l'incarico di conservare il materiale sanitario di campagna.

ART. 63.° La Direzione dei servizî di Commissariato dirige e sorveglia il funzionamento del servizio dei magazzini delle sussistenze militari, proponendo al Consiglio gli approvvigionamenti che siano necessarî, sorvegliando alla buona conservazione delle derrate, accertando i movimenti che in esse avvengono e vidimando i conti relativi ai movimenti stessi.

Dirige eziandio il servizio dei trasporti militari, così quando siano fatti dalla Compagnia treno, come quando siano fatti da imprese o ad economia.

ART. 64.°. La Direzione dei servizî di veterinaria studia e suggerisce i provvedimenti d'indole generale relativi allo stato sanitario dei quadrupedi, dirige il servizio dell'infermeria-cavalli e provvede alla cura dei quadrupedi presso i reparti.

ART. 65.° L'ufficio d'amministrazione e contabilità tiene i conti generali che si riferiscono alla gestione della parte di bilancio destinato alle spese militari.

Richiede la emissione dei mandati sulla Cassa centrale, così per quanto riguarda gli assegni e le altre competenze degli ufficiali e delle truppe del Corpo coloniale, come per tutte le spese riferentisi ai servizî d'artiglieria, del genio, di sanità e di Commissariato, al mantenimento dei quadrupedi, ecc.

Dà ai varî uffici e reparti le norme amministrative e contabili che reputi necessarie.

Dirige il servizio del magazzino degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento e di quello dei materiali da costruzione e d'uso comune.

Tiene il ruolo amministrativo dei quadrupedi effettivi ai varî reparti.

L'ufficio d'amministrazione e contabilità è in relazione diretta col Deposito della Colonia in Napoli per ciò che riguarda movimento di personale militare, spedizioni di materiale, ecc.

ART. 66.° Per il servizio militare funzionano nella Colonia i seguenti stabilimenti:

a) magazzini varî e laboratorî alla dipendenza del Comando locale d'artiglieria;

b) magazzini varî e laboratorî alla dipendenza del Comando locale del genio;

c) ospedale militare misto di Massaua, infermerie presidiarie di Asmara e Cheren, con magazzini annessi di materiale sanitario e farmaceutico, e posti varî di medicazione, alla dipendenza della Direzione di sanità;

d) magazzino principale delle sussistenze militari ad Abd-El-Cader, magazzini secondarî di sussistenze ad Asmara e Cheren, e depositi temporanei di sussistenze, alla dipendenza della Direzione di commissariato;

e) infermeria-cavalli ad Abd-El-Cader e posti di medicazione veterinaria ad Asmara ed a Cheren, alla dipendenza della Direzione di veterinaria;

f) magazzino principale di vestiario, equipaggiamento e arredamento a Massaua, e magazzini secondarî ad Asmara e Cheren, alla dipendenza dell'ufficio d'amministrazione e contabilità;

g) magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune a Massaua, alla dipendenza dell'ufficio amministrativo contabile.

Tutti i predetti stabilimenti funzionano colle norme speciali stabilite dal Titolo III del presente regolamento.

ART. 67.° La Giustizia militare nella Colonia è amministrata da tre Tribunali militari: a Massaua, ad Asmara ed a Cheren.

Le funzioni di Pubblico Ministero nei Tribunali di Asmara e Cheren sono esercitate da ufficiali dell'Esercito.

In ciascun Tribunale funziona un ufficio d'istruzione.

ART. 68.° Il Deposito della Colonia in Napoli ha le seguenti attribuzioni:

a) *Per conto del Comando delle Regie truppe:*

1.° richiede al Ministero della Guerra il personale di truppa occorrente per la Colonia;

2.° riceve il personale militare italiano destinato a far parte del Corpo coloniale, ne completa il corredo e provvede al suo imbarco sui piroscafi partenti per la Colonia; riceve ed amministra detto personale quando viene in Italia in licenza o per servizio comandato: riceve i rimpatrianti, li avvia ai Corpi od alle loro case se trattasi di congedati e ritira loro gli oggetti di corredo che non debbono portar seco;

3.° preleva dai magazzini militari di Napoli od acquista ad economia i materiali ed oggetti varî che gli siano richiesti, e provvede alla loro spedizione;

4.° provvede agli appalti di cui fosse incaricato per forniture diverse, ricevendo e collaudando le robe fornite e curandone la spedizione;

5.° amministra le dotazioni di corredo ed i materiali da tenersi in Napoli;

6.° amministra il proprio personale militare.

b) *Per conto dell'Ufficio centrale amministrativo:*

1.° dirige il servizio della Cassa succursale colle norme indicate nel Titolo III del presente regolamento;

2.° provvede i mezzi d'imbarco ai personali civili che siano destinati nella Colonia e vidima i documenti di viaggio dei personali stessi quando rimpatriano.

c) *Per conto del Ministero della Guerra:*

tiene le matricole dei personali militari comandati in Africa, appartengano essi al Corpo coloniale o coprano cariche civili.

d) *Per conto del Ministero degli Affari Esteri:*

disimpegna gli incarichi riferentisi all'Amministrazione coloniale, che eventualmente gli vengano affidati.

ART. 69.° Presso il Deposito funzionano un Consiglio di amministrazione eventuale, ed una Cassa colle norme stabilite al Titolo III del presente regolamento.

TITOLO II.

Reclutamento, obblighi di servizio e competenze dei varî personali.

PARTE 1.ª

Reclutamento ed obblighi di servizio dei personali civili e delle guardie di finanza.

ART. 70.° I posti d'organico stabiliti nel quadro organico n. 1 per i servizî e per gli Uffici civili, fatta eccezione per la carica di Governatore, sono normalmente coperti da ufficiali coloniali e da commessi coloniali.

Gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e gl'impiegati civili delle varie Amministrazioni dello Stato, temporaneamente destinati nella Colonia a tenore dell'art. 4.° del R. decreto in data d'oggi n.° . . sono in tale posizione considerati come collocati a disposizione del Ministero degli Affari Esteri.

ART. 71.° Gli ufficiali ed i commessi coloniali prestano servizio nella Colonia per tempo indeterminato.

Il grado di ufficiale coloniale, come quello di commesso coloniale è generico, e ciascuno viene impiegato, secondo la rispettiva attitudine e capacità, indifferentemente in qualsiasi servizio.

ART. 72.° Gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e gl'impiegati delle varie Amministrazioni dello Stato, destinati a coprire cariche civili nella Colonia, hanno l'obbligo di permanervi almeno due anni; ma possono essere rinviati in patria anche prima, quando venga meno per qualsiasi motivo il bisogno dell'opera loro e negli altri casi previsti nel presente regolamento.

Il passaggio a disposizione del Ministero degli Affari Esteri pei predetti ufficiali ed impiegati, viene ordinato annuenti gl'interessati, ai quali vien fatta in precedenza conoscere la carica che loro sarà assegnata nella Colonia.

ART. 73.° Gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e gl'impiegati dello Stato destinati a coprire cariche civili nella Colonia conservano il posto rispettivo d'anzianità nei ruoli organici delle Amministrazioni cui appartengono e sono promossi a loro turno, senza tuttavia essere esonerati dall'assoggettarsi alle prove ed agli esami che fossero stabiliti per l'accertamento dell'idoneità alla promozione.

Detti ufficiali ed impiegati, quando siano promossi di grado o di classe, continuano a coprire nella Colonia la carica onde sono rivestiti; ma possono essere fatti tornare in patria, quando ciò sia richiesto dagli individui o dalle Amministrazioni cui appartengono.

ART. 74.° La nomina alle cariche di Governatore e di R. Commissario è fatta con decreto Reale.

Le altre nomine sono fatte con decreto ministeriale per le cariche che debbono essere normalmente coperte da uf-

ficiali coloniali, e con decreto governatoriale per le cariche che debbono essere normalmente coperte da commessi coloniali.

ART. 75.° Le licenze al Governatore sono regolate volta per volta dal Ministero degli Affari Esteri.

Quelle ai RR. Commissari sono regolate volta per volta dal Governatore, nel limite massimo di cinque mesi ogni due anni.

Possono essere concesse licenze biennali da fruirsi in una sola volta;

a) ai capi dell'ufficio politico, dell'ufficio centrale amministrativo, dell'ufficio affari civili, dell'ufficio del Demanio ed a tutti gli ufficiali coloniali, della durata massima di giorni 125;

b) a tutti gli altri che rivestono cariche di ufficiale coloniale, della durata massima di giorni 110;

c) ai commessi coloniali, della durata massima di giorni 85.

Nella durata della licenza è compreso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nessuno ha diritto a licenza ordinaria durante i primi due anni di servizio nella Colonia.

Gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e gl'impiegati civili dello Stato che cuoprono cariche civili nella Colonia fruendo della licenza, si obbligano di terminare il biennio di servizio al quale la licenza si riferisce. Se però il ritorno debba avvenire nell'ultimo trimestre del biennio stesso, e i suddetti personali non intendano di continuare nel servizio coloniale, il Governatore può esonerarli dal far ritorno, ed in tal caso cessano di essere a disposizione del Ministero per gli Affari Esteri dal giorno in cui scade la licenza.

La licenza non fruita in un biennio non può in nessun caso essere cumulata con quella del biennio successivo. Tuttavia, a coloro, ai quali per motivi di servizio non venga accordata la licenza ordinaria, può essere concesso, nel biennio successivo, un mese di aggiunta alla licenza normale.

ART. 76.° Per motivi di salute o per affari privati possono concedersi licenze straordinarie biennali, della durata massima di mesi quattro, viaggio compreso, a chi non abbia acquistato il diritto a licenza ordinaria o a chi già ne abbia fruito.

ART. 77.° La concessione delle licenze, tanto ordinarie quanto straordinarie, è sempre subbordinata alle esigenze del servizio, meno nel caso di accertata malattia proveniente o no da cause di servizio.

Le licenze sono concesse:

a) ai Capi d'ufficio, dal Governatore;

b) agli impiegati subalterni ed ai commessi, dal Governatore, su proposta dei Capi d'ufficio.

ART. 78.° Gli ufficiali ed i commessi coloniali e gli altri funzionari titolari di cariche civili nella Colonia, i quali si trovino in licenza e non possano, per motivi di salute rientrare nella Colonia alla fine della licenza stessa, hanno l'obbligo di farsi visitare da un medico fiscale, dirigendone domanda all'Autorità locale, e trasmettendo il certificato vidimato al Governo della Colonia.

Dal giorno nel quale scade la licenza ordinaria vengono considerati in licenza straordinaria per motivi di salute, anche quando, essendo ufficiali del R. Esercito o della Regia Marina, si trovino ricoverati in un ospedale militare.

Se il ritardo a rientrare nella Colonia abbia a protrarsi oltre un mese, il certificato dovrà essere rinnovato mensilmente.

Trascorso il periodo massimo della licenza straordinaria, gli ufficiali ed i commessi coloniali sono collocati in aspettativa, come prescrive il R. decreto . . . . . N.

Gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e gl'impiegati civili dello Stato, che occupano cariche civili nella Colonia, cessano dal giorno successivo alla scadenza della licenza straordinaria, di essere a disposizione del Ministero degli Affari Esteri. Durante il periodo della licenza straordinaria il Governatore può nondimeno proporne il rimpatrio definitivo e chiederne la sostituzione, ove reputi che la prolungata assenza possa nuocere agli interessi del servizio.

ART. 79.° Il Governatore può accordare agli impiegati licenze di durata non superiore a 15 giorni per l'interno della Colonia, per i porti del Mar Rosso o per Aden.

ART. 80.° L'impiegato che si assenti dal servizio senza giustificato motivo, o che non rientri alla fine della licenza, viene considerato assente senza licenza.

ART. 81.° L'impiegato ammalato nella Colonia che protragga la sua assenza dal servizio per più di cinque giorni, può esser fatto visitare a domicilio da un medico fiscale.

Quando l'assenza si protragga oltre due mesi, l'impiegato, viene dal giorno successivo, considerato nella posizione di licenza ordinaria, se ne ha il diritto.

Se non abbia diritto a licenza ordinaria, se l'abbia già fruita, o se la malattia si protragga oltre il periodo della licenza stessa, è considerato come in licenza straordinaria per motivi di salute.

Esaurito il periodo della licenza straordinaria, gli ufficiali ed i commessi coloniali sono collocati in aspettativa, come prescrive il Regio decreto in data d'oggi, N. ; gli ufficiali dell'Esercito e della Marina e gl'impiegati civili dello Stato, i quali nella Colonia coprono cariche civili, appena il loro stato di salute lo permetta sono inviati in patria, e cessano, dal giorno successivo a quello del loro arrivo in Italia, di essere a disposizione del Ministero degli Affari Esteri.

ART. 82.° Gli ufficiali ed i commessi coloniali, come pure gli ufficiali del R. Esercito e della Regia Marina e gl'impiegati dello Stato che cuoprano cariche civili nella Colonia, quando siano detenuti in attesa di giudizio e il giudizio sia seguito da condanna, come pure durante l'espiazione della pena, ove questa non importi la perdita dell'impiego, vengono considerati come in aspettativa per affari privati.

In massima per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e per gl'impiegati dello Stato, la condanna restrittiva della libertà personale per oltre un mese importa il rimpatrio definitivo.

ART. 83.° Gli ufficiali dell'Esercito e della R. Marina e gl'impiegati dello Stato che rivestono cariche civili nella Colonia, e che giusta i regolamenti delle rispettive Amministrazioni siano puniti con la sospensione dall'impiego, sono fatti rimpatriare, e si considerano rientrati alle rispettive Amministrazioni dal giorno nel quale la sospensione ha effetto.

ART. 84.° Gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e gl'impiegati dello Stato che coprono cariche civili nella Colonia e che abbisognino di recarsi in aspettativa per affari privati, ne fanno domanda alle Amministrazioni cui appartengono, ed ove la ottengano, hanno rimpatrio e vengono considerati come rientrati alle rispettive Amministrazioni dal giorno successivo a quello del loro imbarco.

ART. 85.° Il Governatore che debba assentarsi dalla Colonia, o che per qualsiasi motivo non possa adempiere alle

funzioni inerenti alla sua carica, viene surrogato secondo dispone nei singoli casi il Ministero degli Affari Esteri. Quando debba nominarsi un Reggente, la nomina è fatta per decreto Reale.

I Capi d'ufficio sono surrogati da altri Capi d'ufficio od anche da impiegati subalterni, secondo dispone il Governatore.

Quando debbono nominarsi reggenti, la nomina è fatta per decreto ministeriale.

Gl'impiegati subalterni ed i commessi si surrogano secondo dispone il Capo dell'ufficio cui appartengono. Quando occorra di comandare temporaneamente personale subalterno da uno ad altro ufficio, la disposizione è data dal Governatore.

ART. 86.° Gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e gl' impiegati dello Stato che hanno coperto cariche civili nella Colonia, hanno l'obbligo, rimpatriando definitivamente, di presentarsi a prendere servizio nella destinazione che loro viene data, entro trenta giorni da quello in cui arriva a Napoli il piroscafo sul quale debbono normalmente imbarcarsi pel rimpatrio.

La data ufficiale dell' arrivo di detto piroscafo, viene segnata sul documento di viaggio dal Deposito della Colonla Eritrea in Napoli.

ART. 87.° Le guardie di Finanza che possono occorrere nella Colonia sono somministrate dal Corpo della R. Guardia di Finanza, dal quale si destinano normalmente coloro che ne facciano domanda.

Gli agenti destinati nella Colonia sono considerati a disposizione del Ministero per gli Affari Esteri ed hanno l'obbligo di permanervi almeno due anni: tale obbligo, annuenti gl' interessati, può essere rinnovato di anno in anno.

Detti agenti conservano i loro posti nei ruoli d'anzianità del Corpo e sono promossi a loro turno, senza però essere esonerati dagli esami per l'accertamento della loro idoneità alla promozione.

Pel rimpatrio di detti agenti, per le licenze ordinarie e straordinarie, le piccole licenze, ecc., vigono le norme stabilite dagli articoli precedenti, colle modificazioni che la specialità del Corpo richiede.

In caso di promozione, gli agenti di Finanza sono rimandati in patria, quando nel nuovo grado non vi siano posti disponibili nell'organico coloniale.

Le punizioni delle guardie di finanza nella Colonia sono quelle stabilite dai regolamenti vigenti in Italia pel loro Corpo.

PARTE 2.a

Reclutamento ed obblighi di servizio dei personali militari.

A) UFFICIALI ED IMPIEGATI CIVILI DIPENDENTI DALL' AMMIMISTRAZIONE DELLA GUERRA [1]).

ART. 88.° Gli ufficiali da destinare a far parte di Comandi, uffici o reparti militari nella Colonia sono tratti dagli ufficiali delle varie Armi e dei vari Corpi del R. Esercito, preferibilmente tra quelli che ne facciano domanda.

ART. 89.° Gli ufficiali destinati a far parte dei Comandi, uffici o reparti suddetti sono considerati, per gli effetti amministrativi, come collocati a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, ed hanno l' obbligo di permanere nella Colonia almeno due anni; ma possono essere mandati in patria anche prima, quando venga meno per qualsiasi motivo il bisogno dell' opera loro e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

L' obbligo di permanere almeno due anni nella Colonia s' intende rinnovato in occasione di trasferimento di ufficiali, in seguito a loro domanda, dai reparti di truppa italiana a quelli di truppa indigena, ed in occasione di promozione, quando, col nuovo grado, rimangano nella Colonia in seguito a loro domanda a coprire i posti che vi siano vacanti. E parimente si intende rinnovato per gli ufficiali che, in seguito a loro domanda, ottengano di coprire cariche civili nella Colonia.

Il passaggio degli ufficiali a disposizione del Ministero degli Affari Esteri viene ordinato dal Ministero della Guerra.

Per gli effetti matricolari ed amministrativi il passaggio s'intende decorrere dal giorno successivo a quello della loro presentazione al Deposito del Colonia in Napoli, o da quello dell'imbarco, se questo è ordinato in altro porto senza la presentazione al Deposito predetto.

ART. 90.° Gli ufficiali iscritti nei ruoli organici delle truppe coloniali conservano il loro posto rispettivo di anzianità nei ruoli del personale cui appartengono, e sono promossi a loro turno senza tuttavia essere esonerati dallo assoggettarsi alle prove ed agli esami che fossero stabiliti per l'accertamento dell' idoneità alla promozione.

Detti ufficiali, quando siano promossi di grado, rimangono nella Colonia se il nuovo grado sia compatibile colla carica che si trovano a coprire: in caso diverso sono rimpatriati, ammenochè, in seguito a loro domanda e col consenso del Ministero, il Comandante delle truppe creda di assegnarli ai posti propri del nuovo grado, che fossero vacanti negli organici militari.

ART. 91.° La nomina alla carica di Comandante delle truppe è fatta per decreto Reale.

Le nomine a tutte le altre cariche, la destinazione degli ufficiali ai varî reparti e i trasferimenti da uno ad altro reparto, sono ordinati secondo le norme vigenti.

ART. 92.° Le licenze al Comandante delle truppe sono regolate volta per volta dal Ministero della Guerra, nel limite massimo di mesi cinque ogni biennio, sentito il parere del Governatore.

ART. 93.° Possono essere concesse licenze biennali da fruirsi in una sola volta:

a) agli ufficiali superiori, della durata massima di giorni 125;

b) ai capitani, della durata massima di giorni 110;

c) agli ufficiali subalterni, della durata massima di giorni 85.

Nella durata della licenza è computato il tempo occorrente pel viaggio di andata e ritorno.

Nessuno ha diritto a licenza ordinaria durante i primi due anni di servizio nella Colonia. Chi fruisce di licenza è obbligato a terminare nella Colonia il biennio di servizio al quale la licenza si riferisce. Se però il ritorno debba avvenire nell'ultimo trimestre del biennio stesso, e gli ufficiali non intendano di continuare nel servizio coloniale, il Comandante delle truppe può esonerarli dal far ritorno, e cessano in tal caso di essere a disposizione del Ministero degli Affari Esteri dal giorno nel quale scade la

[1]) Negli articoli seguenti, fino al 104, quanto dicesi per gli *ufficiali* s' intende applicabile anche agli *impiegati civili* dipendenti dall' Amministrazione della Guerra, secondo il grado cui sono o possono essere pareggiati.

licenza. La licenza non fruita in un biennio non può in nessun caso essere cumulata con quella del biennio successivo.

Tuttavia a coloro ai quali per motivo di servizio non venga accordata la licenza ordinaria, può essere concesso nel biennio successivo un mese in aggiunta alla licenza normale.

ART. 94.° Per motivi di salute o per affari privati possono concedersi licenze straordinarie biennali della durata massima di mesi quattro, viaggio compreso, a chi non abbia acquistato il diritto alla licenza ordinaria o a chi già ne abbia fruito.

ART. 95.° La concessione delle licenze ordinarie o straordinarie è sempre subordinata alle esigenze di servizio, meno nel caso di accertata malattia proveniente o no da causa di servizio.

Le licenze sono concesse dal Comandante delle truppe. Il Governatore può, per ragioni politiche, sospendere al Comandante delle truppe il diritto di concedere le licenze, e può ordinargli di richiamare quelli che si trovino a fruirne, riferendo dell'uno e dell'altro provvedimento al Ministero della Guerra.

Per le licenze all'estero occorre sempre il nulla osta del Governatore e del Ministero della Guerra.

Il Comandante delle truppe può tuttavia concedere agli ufficiali che si recano in Italia di attraversare l'Egitto.

ART. 96.° L'ufficiale in licenza ordinaria, il quale per motivi di salute si trovi nell'impossibilità di rientrare nella Colonia al termine della licenza o quando ne venga richiamato, osserva le prescrizioni del regolamento per le licenze del R. Esercito.

Dal giorno nel quale scade la licenza ordinaria, l'ufficiale, per gli effetti amministrativi nei rapporti colla Colonia, viene considerato in licenza straordinaria per motivi di salute, anche quando si trovi ricoverato in un ospedale.

Trascorso il periodo massimo della licenza straordinaria, gli ufficiali cessano, dal giorno successivo alla scadenza stessa, di essere a disposizione del Ministero degli Affari Esteri.

Durante il periodo della licenza straordinaria il Comandante delle truppe può, nondimeno, proporne il rimpatrio definitivo e chiederne la sostituzione, ove ritenga che la prolungata assenza possa nuocere agli interessi del servizio

ART. 97.° È in facoltà del Comandante delle truppe di accordare piccole licenze di durata non maggiore di quindici giorni per l'interno della Colonia. Può eziandio concederla pei porti del Mar Rosso e per Aden, col permesso del Governatore.

ART. 98.° L'ufficiale che, senza giustificate cause, non si presenti all'ufficio od al servizio cui è addetto, o che, essendo in licenza, non rientri nel termine fissato, viene considerato, per gli effetti amministrativi nei rapporti colla Colonia, come *assente senza licenza,* indipendentemente dalle conseguenze disciplinari o penali, cui l'assenza può dar luogo a tenore delle vigenti disposizioni.

ART. 99.° L'ufficiale ammalato nella Colonia, che protragga oltre due mesi la sua assenza dall'ufficio o dal servizio cui è addetto, viene, dal giorno successivo, considerato nella posizione di licenza ordinaria, se ne ha dirito, quand'anche sia ricoverato all'ospedale. Se non abbia diritto alla licenza ordinaria, se l'abbia già fruita, o se la malattia si protragga oltre il periodo della licenza stessa, è considerato come in licenza straordinaria per motivi di salute. Esaurito il periodo della licenza straordinaria ed appena il suo stato di salute lo permetta l'ufficiale è rinviato in patria, e cessa di essere a disposizione del Ministero degli Affari Esteri dal giorno successivo a quello del suo arrivo in Italia

ART. 100.° Gli ufficiali detenuti in attesa di giudizio, quando questo sia susseguito da condanna, come pure quelli detenuti per espiazione di pena, vengono considerati, per gli effetti amministrativi, come in aspettativa per affari privati.

In massima, la condanna per oltre un mese a pena restrittiva della libertà personale, importa il rimpatrio definitivo.

ART. 101.° L'ufficiale che a tenore delle disposizioni disciplinari vigenti, sia punito con la sospensione dall'impiego, è inviato in patria e cessa di essere considerato a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, dal giorno nel quale la sospensione ha effetto.

ART. 102.° L'ufficiale che abbisogni di recarsi in aspettativa per affari privati, ne fa domanda, per via gerarchica, al Ministero della Guerra, ed ove la ottenga, è inviato in patria, e cessa di essere a disposizione del Ministero degli Affari Esteri dal giorno successivo a quello dell'imbarco.

ART. 103.° Gli ufficiali si surrogano nelle rispettive cariche e nei rispettivi gradi, secondo le norme disciplinari comuni.

ART. 104.° L'ufficiale che rimpatria ha l'obbligo di presentarsi al Corpo cui viene destinato entro trenta giorni da quello nel quale arriva a Napoli il piroscafo, sul quale l'ufffciale deve normalmente prendere imbarco pel rimpatrio.

La data ufficiale dell'arrivo a Napoli di detto piroscafo viene segnata sul documento di viaggio dal Deposito della Colonia Eritrea in Napoli.

B) TRUPPA ITALIANA.

ART. 105° Gli uomini di truppa da destinare ai Comandi, uffici o reparti militari nella Colonia, sono reclutati fra i militari del R. Esercito sotto le armi, preferibilmente fra quelli che ne fanno domanda; e, con arruolamento volontario, fra i militari in congedo illimitato da non più di quattro anni, e che prestarono un servizio sotto le armi della durata non minore di 12 mesi.

Il reclutamento è fatto a seconda delle disposizioni emanate dal Ministero della Guerra e gli uomini devono essere celibi, giudicati buoni ed idonei fisicamente a prestar servizio nell'Arma o nel Corpo cui sono destinati.

ART. 106°. Gli uomini di truppa destinati ai Comandi, uffici o reparti suddetti, sono considerati per gli effetti amministrativi come collocati a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri, ed hanno l'obbligo di permanere nella Colonia un anno. Nondimeno coloro che siano destinati alla compagnia dei Reali carabinieri ed a reparti indigeni, hanno rispettivamente l'obbligo di permanere nella Colonia tre anni e due anni. Detti uomini di truppa possono tuttavia essere inviati in patria anche prima, nei casi previsti dal presente Regolamento.

L'obbligo di permanere uno, due o tre anni almeno nella Colonia, a seconda dei casi, può essere prorogato di anno in anno, in seguito a domanda degli interessati, tanto pei

militari in servizio ai reparti italiani, quanto pei militari in servizio ai reparti indigeni, od alla Compagnia dei Reali carabinieri.

L'età massima pei raffermandi è di anni 32, se caporali e soldati, di anni 36, se sottufficiali, tranne pei carabinieri, ai quali non sono applicabili detti limiti d'età.

Gli uomini di truppa, trasferiti da un reparto italiano ad un reparto indigeno, sono obbligati alla ferma di due anni computabili dall'inizio della ferma in corso.

ART. 107°. La prima ferma decorre per tutti dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale gli uomini di truppa partono da Napoli, e tale ferma, come le successive deve essere compiuta nella Colonia.

ART. 108°. Le promozioni degli uomini di truppa sono fatte a misura delle vacanze nei singoli gradi nei reparti d'Africa, meno quando si tratti di promozioni di sottufficiali destinati a cariche per le quali il grado non sia determinato, e seguono colle norme vigenti, o con quelle che verranno stabilite dal Ministero della Guerra.

ART. 109°. Fermi restando per gli uomini di truppa gli obblighi di servizio nel R. Esercito derivanti dalle disposizioni vigenti, la cessazione dal servizio nei Comandi, uffici e reparti militari della Colonia, può avvenire:

a) per ultimata ferma, per passaggio alla 3ª categoria, per promozione ad ufficiali e per collocamento a riposo od in riforma;

b) per rescissione della ferma in seguito a rimpatrio definitivo per motivi di salute;

c) per rescissione della ferma degli uomini i quali, essendo in licenza ordinaria o straordinaria, non possono ritornare nella Colonia al termine della licenza per malattia che li renda non più atti al servizio coloniale;

d) per rescissione della ferma in seguito a motivi di disciplina o di servizio;

e) per trasferimenti alla Scuola militare o a quella dei sottufficiali;

f) per passaggio alle Compagnie di disciplina o condanna al carcere o alla reclusione militare;

g) per morte, per diserzione o per condanna portante cancellazione dai ruoli.

ART. 110°. La cessazione dal servizio nei Comandi, uffici o reparti militari della Colonia per i motivi indicati alle lettere *a, b, c, e,* ed *f,* è ordinata dal Comandante delle truppe, il quale provvede, quando sia il caso, al rimpatrio degli individui.

Il Comandante delle truppe può non ordinare la cessazione dal servizio coloniale dei condannati al carcere militare per un tempo inferiore ai tre mesi, quando la pena possa essere scontata nella Colonia.

La cessazione dal servizio nei Comandi, uffici e reparti suddetti per i motivi indicati alla lettera *d,* è ordinata dal Ministero della Guerra su proposta del Comandante delle truppe.

La cessazione dal servizio per morte, per diserzioni o per condanna portante la cancellazione dai ruoli, ha luogo di diritto col giorno della morte, della diserzione o della condanna degli individui.

ART. 111.° Possono essere concesse licenze biennali da fruirsi in una sola volta:

a) ai sottufficiali, della durata massima di giorni 85;

b) ai caporali e soldati, della durata massima di giorni 60.

Nella durata della licenza è computato il tempo occorrente pel viaggio di andata e ritorno.

La prima licenza non può essere domandata se il militare non si trovi a percorrere il 3° anno di ferma in Africa.

Il Comandante delle truppe ha facoltà di ordinare la cessazione dal servizio coloniale di quei militari di truppa i quali, essendo in licenza, dovessero dalla data del ritorno nella Colonia far servizio per meno di tre mesi per ultimare la ferma in corso, e dichiarassero di non volerne assumere una nuova.

ART. 112.° Per la morte di un genitore avvenuta da meno di sei mesi può essere concessa agli uomini di truppa una licenza straordinaria di mesi tre, qualunque sia il tempo passato nel servizio coloniale.

Al militare di truppa in licenza straordinaria è applicabile quanto prescrive il 4° capoverso dell'articolo precedente.

ART. 113.° La concessione delle licenze così ordinarie come straordinarie è sempre subordinata alle esigenze del servizio.

Le licenze sono concesse dal Comandante delle R. truppe.

Il Governatore può, per ragioni politiche, sospendere al Comandante delle truppe il diritto di concedere licenze, e può ordinargli di richiamare in servizio gli uomini che si trovano a fruirne, riferendo dell'uno e dell'altro provvedimento al Ministero della Guerra.

Per le licenze per l'Estero occorre sempre il nulla osta del Governatore e del Ministro della Guerra.

ART. 114.° I militari di truppa in licenza ordinaria o straordinaria, i quali per motivi di salute si trovino nell'impossibilità di rientrare nella Colonia al termine della licenza o quando ne vengano richiamati, osservano le prescrizioni del regolamento per le licenze nel R. Esercito.

ART. 115.° È in facoltà dei Comandanti di Corpo di accordare agli uomini di truppa piccole licenze di durata non maggiore di 15 giorni per l'interno della Colonia.

ART. 116.° Il militare di truppa il quale, senza giustificate cause, manchi a due chiamate consecutive, o che, essendo in licenza, non rientri al termine fissato, viene considerato, per gli effetti amministrativi nei rapporti colla Colonia, come assente senza licenza, indipendentemente dalle conseguenze disciplinari o penali cui l'assenza può dar luogo a tenore delle vigenti disposizioni.

C) TRUPPA INDIGENA.

ART. 117.° Le norme per il reclutamento degli indigeni occorrenti a costituire i reparti di truppa indigena e così pure quelle relative ai loro obblighi di servizio, alle promozioni, alle licenze, alla cessazione dal servizio, alle gratificazioni e pensioni loro spettanti, ecc., sono contenute nel regolamento di disciplina per dette truppe e negli allegati al regolamento stesso.

PARTE 3.ª

Competenze spettanti ai personali impiegati ai servizi civili ed alle guardie di Finanza.

Art. 118.° **Quadro delle competenze spettanti ai personali impiegati in servizi civili.**

a) *Assegno spettante al Governatore.*

	Assegno mensile
Se con grado di Ufficiale Generale	L. 2292
In ogni altro caso	» 2175

b) *Assegni spettanti alle cariche normalmente coperte da ufficiali coloniali, ovvero da ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, o da impiegati civili dello Stato.*

	Assegno mensile
Segretario particolare del Governatore	L. 435
Capo dell'ufficio politico-militare	» 600
Addetto all'ufficio politico-militare	» 435
Capo dell'ufficio centrale amministrativo	» 600
Addetti all'ufficio centrale amministrativo	» 435
Contabile dell'ufficio centrale amministrativo	» 345
Cassiere centrale	» 510
Controllore della cassa centrale	» 450
Capo dell'ufficio affari civili	» 600
Addetto all'ufficio affari civili	» 375
Capo dell'ufficio demanio	» 600
Addetto all'ufficio demanio	» 435
RR. commissari ad Asmara, Cheren ed Assab	» 720
Segretari dei R.R. Commissariati di Asmara e Cheren	» 540
Residenti (col grado di capitano o simile)	» 540
Residenti (col grado di tenente o simile)	» 450
Ricevitore della dogana di Massaua (ff. di capitano di porto)	» 480
Commissario alle visite della dogana suddetta	» 480
Capo dell'ufficio postale e telegrafico di Massaua	» 480
Controllore dell'ufficio suddetto	» 390
Ufficiali postali dell'ufficio suddetto	» 375
Primo telegrafista	» 375
Capo dell'ufficio telegrafico e postale di Assab	» 390
Titolari degli uffici postali di Asmara e Cheren (non commessi)	» 375
Addetto al deposito della Colonia di Napoli [1]	» 270

c) *Assegni spettanti alle cariche normalmente coperte da commessi coloniali ed eccezionalmente da impiegati d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato.*

		Assegno mensile
Aiuto contabile all'ufficio centrale amministrativo		L. 300
Disegnatore e scrivano all'ufficio demanio		» 300
Usciere del tribunale		» 210
Scrivani ai commissariati civili di Asmara e Cheren		» 270
Addetto al commissariato civile di Assab		» 270
Cassiere della dogana		» 270
Nocchiero della capitaneria di porto		» 210
Assistente disegnatore all'ufficio tecnico		» 300
Telegrafisti a Massaua ed Assab	se Commessi coloniali di 1ª classe	» 315
	» » di 2ª classe	» 300
	» » di 3ª classe	» 285
	» » di 4ª classe	» 255
	» » di 5ª classe	» 240
	» » di 6ª classe	» 210
Titolari degli uffici postali di Asmara e Cheren (Commessi)		» 300
Assegno comune per gli scrivani e per gli altri impieghi d'ordine non specificati nella presente tabella	se Commessi coloniali di 1ª classe	» 300
	» » di 2ª classe	» 285
	» » di 3ª classe	» 270
	» » di 4ª classe	» 240
	» » di 5ª classe	» 225
	» » di 6ª classe	» 195
Addetti al deposito della Colonia a Napoli [1]		» 120

[1] L'ufficiale coi commessi coloniali addetti al Deposito della Colonia a Napoli, quando abbiano stipendio d'organico rispettivamente superiore a L. 3240 ed a L. 1440, percepiranno mensilmente lo stipendio che loro spetti al netto delle ritenute.

d) *Assegni spettanti alle guardie di Finanza.*

	Assegno mensile
Brigadiere	L. 165 —
Sotto brigadiere	» 135 —
Guardia scelta di 1ª ferma	» 112 50
Guardia scelta di 2ª ferma	» 120 —
Guardia comune di 1ª ferma	» 105 —
Guardia comune di 2ª ferma	» 112 50

ANNOTAZIONI.

1.ª Per il computo degli assegni tutti i mesi vengono considerati come aventi 30 giorni.

2.ª Gli assegni fissati dalla presente tabella sono dai titolari percepiti integralmente e tengono luogo dello stipendio d'organico e di qualsiasi altro assegno inerente alla loro posizione di ufficiali e commessi coloniali, al loro grado militare o alle loro qualità di impiegati dello Stato o di guardia di finanza. I versamenti che debbono esser fatti a favore del Tesoro dello Stato per ritenute da dedurre dagli stipendi di organico a titolo di tassa di ricchezza mobile o di quota pensione, sono a carico della Colonia. S'intende che per coloro che cessano dal servizio mentre fruiscono degli assegni coloniali, la pensione eventualmente spettante viene liquidata sullo stipendio d'organico, indipendentemente dallo assegno coloniale percepito.

Gli aumenti periodici di stipendio che spettino a tenore di Legge alle varie categorie di funzionari per anzianità in uno stesso grado o in una stessa classe, verranno egualmente accordati, ma non influiranno sullo assegno coloniale.

3.ª Gli ufficiali coloniali, gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e gli impiegati dello Stato che sieno chiamati a coprire cariche, il cui assegno non sia previsto nella presente tabella, ricevono quell'altro assegno che per decreto Reale viene stabilito all'atto dell'istituzione della carica.

Quando dopo il 1º luglio 1894 sia riconosciuto necessario di istituire qualche nuova carica da coprire con commessi coloniali, per la quale si creda opportuno di stabilire un assegno differente da quello fissato per gli scrivani e per gli altri impieghi d'ordine, è in facoltà del Ministro degli Affari Esteri di stabilire un nuovo assegno, nel limite massimo di L. 315 mensili.

4.ª Agli ufficiali ed ai commessi coloniali ed agli ufficiali dell'Esercito e della Regia Marina ed impiegati dello Stato che rivestono cariche di ufficiali e commessi, i quali dalla Colonia debbano recarsi in missione all'estero, il Governo coloniale, sul criterio delle maggiori spese cui gli impiegati vadano incontro, determina volta per volta gli assegni speciali cui abbiano diritto in aggiunta agli assegni ordinari.

Il personale addetto al Deposito della Colonia in Napoli, nelle missioni in Italia ha diritto, oltre al rimborso delle spese di trasporto, ad una diaria in ragione di L. 6 l'ufficiale coloniale, e di L. 3 i commessi, o chi tenga il loro posto.

Il personale che fa servizio nella Colonia non ha diritto ad alcuna diaria nelle missioni in Italia, e riceve soltanto il rimborso delle spese di trasporto.

5.ª Dopo i primi quattro anni di permanenza in una stessa carica od in cariche diverse, per le quali siano stabiliti assegni eguali, spetta agli ufficiali coloniali, agli ufficiali del R. Esercito e della Regia Marina ed agli impiegati dello Stato che coprono cariche di ufficiali coloniali, un aumento di L. 540 annue per gli assegni di L. 5000 o più, e di L. 360 annue per gli assegni inferiori alle L. 5000. — Altro aumento in misura uguale spetta, verificandosi la circostanza suaccennata, dopo altri 4 anni.

I suddetti aumenti non competono a chi abbia stipendio di L. 9000, o più.

All'ufficiale coloniale addetto al Deposito della Colonia in Napoli, spettano i suddetti aumenti dopo quattro anni od otto anni di permanenza in tale impiego.

6.ª A coloro che coprono cariche normalmente destinate a commessi coloniali, quando durante quattro anni, restando nella stessa carica od anche avendo coperte cariche diverse, non abbiano avuto aumento d'assegno, spetta un premio di L. 144 annue.

Il detto premio spetta anche a coloro che sono addetti come scrivani al Deposito della Colonia in Napoli, dopo quattro anni di permanenza in tale impiego.

7.ª Alle guardie di Finanza non competono aumenti di paga per anzianità di servizio nello stesso grado.

8.ª L'assegno spettante ai titolari delle varie cariche proprie di ufficiali o di commessi coloniali è sospeso o ridotto nei casi seguenti:

a) Gli assenti senza licenza e coloro che si trovano o sono da considerarsi in licenza straordinaria od in aspettativa per affari privati perdono l'intero assegno. Nondimeno coloro che siano in attesa di giudizio o detenuti per espiazione di pena, percepiscono un assegno di mantenimento di L. 3,50 al giorno. Quando il giudizio non sia seguito da condanna si farà luogo al reintegro della differenza fra l'assegno spettante e la quota di mantenimento corrisposta durante la detenzione;

b) L'impiegato in licenza straordinaria per malattia non dipendente da cause di servizio, o da considerarsi tali, perde metà dell'assegno;

c) L'impiegato in licenza straordinaria per malattia dipendente da cause di servizio, o da considerarsi tali, perde un terzo dell'assegno;

d) L'ufficiale o commesso coloniale sospeso dall'impiego, perde due terzi dell'assegno

e) L'ufficiale o commesso coloniale in aspettativa per malattia non dipendente da cause di servizio, o da considerarsi tali, perde due terzi dell'assegno;

f) L'ufficiale o commesso coloniale in aspettativa per malattia dipendente da cause di servizio, o da considerarsi tali, perde metà dell'assegno;

g) L'ufficiale o commesso coloniale in aspettativa per riduzione d'organico perde due terzi dell'assegno inerente all'ultima carica da lui coperta;

I personali addetti al Deposito della Colonia di Napoli, nei casi previsti dalle lettere *c*) ed *f*) dell'articolo precedente non sono sottoposti ad alcuna ritenuta; nel caso previsto alla lettera *b*) la ritenuta è soltanto di un terzo; nel caso previsto alla lettera *d*) la ritenuta è soltanto di metà dell'assegno; nei casi previsti dalle lettere *e*) e *g*) la ritenuta è di due quinti.

9.ª L'assegno delle guardie di Finanza è ridotto alla metà durante le licenze straordinarie ed è sospeso durante la detenzione alle carceri tanto per attesa di giudizio quanto per espiazione di pena. Se però il giudizio non sia seguito da condanna, la metà ritenuta vien bonificata.

10.ª Fatta eccezione pel Governatore e pei Regi Commissari, nessuno ha diritto all'alloggio gratuito.

Il governo della Colonia però, quando abbia locali demaniali disponibili, li concede di preferenza in affitto ai funzionari civili.

Ogni impiegato riceve una razione giornaliera di acqua potabile di litri dieci per sè, e di litri cinque per ogni persona della sua famiglia.

Le spese di viaggio a tariffa ridotta sono sempre a carico dello impiegato, meno nei casi di destinazione nella Colonia o di rimpatrio definitivo, ed in quelli di servizio comandato.

Nei viaggi sulle ferrovie e sui laghi ed in quelli sui piroscafi, gli ufficiali ed i commessi coloniali e le loro famiglie hanno diritto alle stesse facilitazioni accordate agli impiegati delle Amministrazioni provinciali del Regno.

Nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo ed in quelli di servizio, gli ufficiali coloniali o chi copra carica propria di ufficiale coloniale, hanno posto in 1ª classe. I commessi coloniali, o chi copra carica propria di commesso coloniale, hanno posto in 2ª classe.

Le famiglie viaggiano sempre a carico dell'impiegato.

11.ª Le guardie di Finanza sono accasermate a spesa della Colonia, ricevono una razione giornaliera di acqua potabile di litri dieci al minimo: le spese di viaggio a tariffa ridotta per recarsi in licenza o per tornarne sono a loro carico.

Nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo ed in quelli di servizio hanno posto in 3ª classe, con trattamento di vitto speciale per i brigadieri e sotto brigadieri: in caso di malattia nella Colonia sono ricoverati allo spedale, contro pagamento di una retta giornaliera di L. 2,00 pei sott'ufficiali e di L. 1,50 per le guardie.

PARTE 4.ª

Competenze spettanti ai personali costituenti il Corpo di truppa coloniale.

ART. 119.° **Quadro delle competenze spettanti agli ufficiali ed agli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, facenti parte degli organici militari.**

	Assegno mensile	Razioni foraggi
Colonnello Comandante delle Regie Truppe . . .	1050 ..	3
Tenente colonnello id. . . .	915 ..	3
Tenente colonnello Comandante il battagl. Cacciatori	600 ..	2
Maggiore id.	570 ..	2
Maggiore Comandante il battaglione indigeni. . .	600 ..	2
Maggiore Comandante di locale di artiglieria. . .	570 ..	1
Maggiore id. del genio. . . .	570 ..	1
Maggiore medico Direttore di sanità	570 ..	1
Maggiore commissario Direttore di commissariato .	540 ..	1
Capitano Comandante la compagnia reali carabinieri	570 ..	2
Capitano Comandante di squadrone o batteria . .	495 ..	2
Capitano Comandante di compagnia fanteria indigena	465 ..	1
Capitano Direttore dei conti	435 ..	..
Capitano ufficiale istruttore	435 ..	..
Capitani di stato maggiore, cavalleria, artiglieria, genio, medico e treno	450 ..	1
Capitani di fanteria	420 ..	1
Capitani commissari, contabili o veterinari . . .	420 ..	..
Tenenti dei carabinieri Reali	420 ..	2
Tenenti degli squadroni cavalleria	390 ..	2
Tenenti della batterie d'artiglieria	390 ..	2
Tenenti di cavalleria	360 ..	2
Tenenti d'artiglieria, del genio e del treno [1]) . .	360 ..	1
Tenenti di fanteria a disposizione del Comando .	330 ..	1
Tenenti medici dei battaglioni indigeni [2]). . . .	375 ..	1
Tenenti medici [2])	330 ..	..
Tenenti di fanteria addetti a reparti indigeni . .	360 ..	1
Tenente di fanteria ufficiale istruttore	330 ..	..
Tenente dei cacciatori (Aiut. maggiore)	330 ..	1
Tenente dei cacciatori	315 ..	..
Tenenti commissari, contabili e veterinari . . .	315 ..	..
Tenente contabile direttore dei conti	360 ..	..
Sottotenente dei carabinieri reali	375 ..	2
Sottotenente di cavalleria	330 ..	2

	Assegno mensile	Razioni foraggio
Sottotenente d'artiglieria, del genio e del treno [1]	330 ..	1
Sottotenenti di fanteria addetti a reparti indigeni	330 ..	1
Sottotenenti medici [2]	300 ..	..
Sottotenente di fanteria a disposizione del Comando	300 ..	1
Sottotenenti dei cacciatori	285 ..	..
Sottotenenti commissari, contabili e veterinari	285 ..	..
Addetti al Deposito della Colonia di Napoli. Tenente colonnello Comandante	480 ..	1
Maggiore id.	420 ..	1
Capitani	270 ..	..
Tenente	195 ..	..
Sottotenente	165 ..	..
Avvocato fiscale militare	510 ..	..
Sostituto segretario del Tribunale militare. se di 1ª classe	345 ..	..
se di 2ª »	300 ..	..
Farmacisti di 1ª classe	390 ..	..
Id. 2ª »	345 ..	..
Id. 3ª »	300 ..	..
Ragionieri e ragionieri geometri principali di 3ª cl.	390 ..	..
Ragionieri e ragionieri geometri di 1ª classe	345 ..	..
Id. id. id. di 2ª »	300 ..	..
Aiutante ragioniere e aiutante ragioniere geometra	270 ..	..
Capi tecnici d'artiglieria e genio di 1ª classe	390 ..	..
Id. id. id. di 2ª »	345 ..	..
Id. id. id. di 3ª »	300 ..	..
Assistenti locali del genio di 1ª classe	300 ..	..
Id. id. id. di 2ª »	270 ..	..
Id. id. id. di 3ª »	240 ..	..

[1] Agli Ufficiali del genio addetti ai lavori stradali e a quelli catastali spetta una indennità mensile di Lire 45, per il tempo durante il quale rimangono impiegati in tali lavori.

La stessa indennità è dovuta anche agli ufficiali di altre armi (esclusi quelli addetti ai reparti indigeni).

[2] Agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario civile a Massaua, Asmara, Cheren, Ghinda ed Assab spetta un' indennità mensile i Lire 60.

ANNOTAZIONI

1.ª Per il computo degli assegni tutti i mesi vengono considerati come aventi trenta giorni.

2.ª Gli assegni fissati dalla presente tabella sono dagli ufficiali ed impiegati percepiti integralmente e tengono luogo altresì dello stipendio d'organico e di qualsiasi altro assegno inerente alla posizione di ufficiale o d' impiegato civile. I versamenti che debbono essere fatti a favore del Tesoro dello Stato per ritenute sugli stipendi d'organico a titolo di tassa per ricchezza mobile o di quota pensioni, sono a carico della Colonia. S' intende che per coloro che cessano dal servizio attivo mentre fruiscono degli assegni coloniali, la pensione eventualmente spettante viene liquidata sullo stipendio d'organico indipendentemente dallo assegno coloniale percepito. Gli aumenti sessennali di stipendio che spettino a tenore di Legge verranno egualmente accordati, ma non influiranno sullo assegno coloniale.

3.ª Gli ufficiali che rivestano cariche, per le quali non sia previsto nella presente tabella un assegno speciale, percepiscono l'assegno comune stabilito dal precedente quadro pel loro grado effettivo, a menò che per decreto Reale non venga stabilito l'assegno spettante alla nuova carica.

4.ª Agli ufficiali ed agli impiegati civili che siano destinati in missioni all'estero, il Governo coloniale, sul criterio delle maggiori spese cui gli ufficiali o gl' impiegati vadano incontro, fissa volta per volta gli assegni speciali cui abbiano diritto in aggiunta agli assegni ordinari.

Il personale addetto al Deposito della Colonia in Napoli nelle missioni in Italia ha diritto, oltre al rimborso per le spese di trasporto, ad una diaria uguale a quella che loro spetta secondo i regolamenti militari.

Il personale che fa servizio nella Colonia non ha diritto ad alcuna diaria nelle missioni in Italia e riceve soltanto il rimborso delle spese di trasporto.

5.ª Gli ufficiali hanno in massima l'obbligo di tenersi provvisti a proprie spese di quadrupedi riconosciuti atti al servizio in numero corrispondente a quello delle razioni foraggio cui hanno diritto. Il Comando delle truppe può, con distribuzioni periodiche od eventuali, concedere in agevolezza quadrupedi di servizio (cavalli o muletti) agli ufficiali che debbono montarsi.

Le razioni foraggio sono sempre date in natura per i cavalli effettivamente posseduti dall'ufficiale nel limite delle assegnazioni fatte. Quando per qualsiasi motivo l'ufficiale, pur possedendo i cavalli, non prelevi le razioni dovutegli, il loro importo va a beneficio della Colonia. Il Comandante delle truppe può nondimeno, nei casi di servizio isolato o di malattia dei quadrupedi, accordare all' ufficiale il rimborso della spesa pel loro mantenimento.

6.ª L'ufficiale il quale per quattro anni consecutivi abbia percepito lo stesso assegno, ha diritto ad un aumento di lire 540 annue per gli assegni di lire 5000 o più, e di lire 360 annue per gli assegni inferiori a lire 5000. Altro aumento in misura eguale spetta, verificandosi la circostanza suaccennata, dopo altri quattro anni.

I suddetti aumenti non competono al Comandante delle truppe.

Agli ufficiali addetti al Deposito della Colonia in Napoli spettano i suddetti aumenti dopo quattro od otto anni di permanenza in tale impiego senza avere avuto aumento di assegno per effetto di promozione.

7.ª L'assegno è sospeso o ridotto nei casi seguenti:

a) Gli assenti senza licenza e coloro che si trovano o sono da considerarsi in licenza straordinaria per affari privati perdono l'intiero assegno. Tuttavia coloro che siano in attesa di giudizio o detenuti per espiazione di pena, percepiscono un assegno di mantenimento di lire 3.50 al giorno. Quando il giudizio non sia seguito da condanna si farà luogo al reintegro della differenza tra l'assegno spettante e la quota di mantenimento corrisposta durante la detenzione;

b) Durante la licenza straordinaria per malattia non dipendente da cause di servizio l'assegno è ridotto alla metà;

c) Durante le licenze straordinarie per malattie dipendenti da cause di servizio o da considerarsi tali, l'assegno è ridotto a due terzi.

I personali addetti al Deposito della Colonia in Napoli nei casi previsti dalla lettera *b* perdono soltanto un terzo, e nei casi previsti dalla lettera *c*) non sono sottoposti ad alcuna ritenuta.

8.ª Agli ufficiali ed agli impiegati civili destinati a far servizio negli organici militari coloniali, meno a quelli assegnati al Deposito della Colonia in Napoli, è dovuta una indennità di equipaggiamento nella misura seguente:

Comandante delle truppe		Lire 1000
Tenente colonnello o maggiore.	od assimilati a tali gradi.	» 600
Capitano		» 400
Tenente o sottotenente.		» 300

Non spetta differenza di indennità di equipaggiamento a coloro che, essendo già in servizio coloniale, siano promossi ed accettino col nuovo grado di rimanere nella Colonia.

Il diritto all'indennità s' intende acquisito all'atto della partenza da Napoli; epperciò chi, avendo percepita la indennità non debba o non possa altrimenti partire è tenuto a restituirla.

Se tuttavia la partenza non avviene per cause dipendenti dall' ufficiale o dall'impiegato ha luogo solamente la restituzione della metà della somma percetta.

All'ufficiale, che per comprovate cause immediate di servizio o per malattie infettive causate dall'influenza del clima tropicale, perda il quadrupede di sua proprietà o le relative bardature e sellerie, ha diritto, quando per detto quadrupede gli era dovuta la razione foraggio, al risarcimento del danno, consistente nel rimborso delle spese di acquisto, nel limite massimo di lire 1600 per gli ufficiali di cavalleria, e di lire 1200 per tutti gli altri.

All'ufficiale od all'impiegato civile che perda il bagaglio per effetto di circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore dipendenti dal servizio, od anche per causa d'incendio dei locali usufruiti come alloggio militare, spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle robe perdute nel limite massimo:

pel Comandante delle truppe . . . . L. 900
pei Tenenti-colonnelli o maggiori e per gli assimilati a tale grado . . . . » 700
per gli ufficiali inferiori e per gli assimilati . . . » 400

9.ª Il Comandante delle truppe ha diritto a due attendenti, che sceglie colle norme vigenti tra i soldati italiani o tra gli ascari effettivi ai reparti di truppa.

Gli ufficiali effettivi ai reparti di truppa hanno diritto ciascuno ad un attendente, che scelgono colle norme vigenti nel reparto cui appartengono.

Tutti gli altri ufficiali addetti a Comandi, uffici e servizi vari, non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece un'indennità mensile di L. 25, per far fronte alla spesa di un domestico.

Gli ufficiali dei Reali carabinieri non hanno diritto, nè all'attendente, nè all'indennità.

10.ª Agli ufficiali ed agli impiegati civili in servizio nella Colonia viene dato l'alloggio gratuito in locali militari (caserme, baracche, ecc.) con l'arredamento stabilito dal Consiglio d'amministrazione delle truppe.

Ogni ufficiale od impiegato riceve una razione giornaliera di acqua potabile per sè e per ciascuna persona della sua famiglia.

Le spese di viaggio a tariffa ridotta sono sempre a carico dell'ufficiale od impiegato, meno nei casi di destinazione nella Colonia o di rimpatrio definitivo, in quelli di servizio comandato o per licenza straordinaria per malattia dipendente da cause di servizio o da considerarsi tali.

In caso di malattia nella Colonia, detti personali sono ricoverati all'ospedale, contro pagamento delle rette seguenti:

L. 3.50 al giorno per i subalterni od assimilati a grado subalterno
» 4.50 » per i capitani od assimilati
» 5.50 » per gli ufficiali superiori od assimilati
» 7.50 » per il Comandante delle Truppe.

Nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo, ed in quelli di servizio, gli ufficiali e gli impiegati hanno normalmente posto in 1ª classe; nondimeno i subalterni e gli assimilati ai gradi di subalterni possono essere allogati in cabine di 2ª, ricevendo sempre il trattamento vitto di 1ª classe.

Le famiglie viaggiano sempre a carico degli ufficiali o degli impiegati cui appartengono.

ART. 120.° — **Quadro delle competenze dovute ai militari di truppa italiana.**

a) Assegni dovuti in contanti.

ADDETTI AI VARI REPARTI NELLA COLONIA	QUOTA soldo giornaliero da pagarsi dalle Compagnie	QUOTA DI SOLDO ANNUALE DA PAGARSI DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE							
		per il 1° anno		per il 2° anno		per il 3° anno		per il 4° e per gli anni successivi	
		Addetti a reparti di truppa italiana	Addetti a reparti di truppa indigena	Addetti a reparti di truppa italiana	Addetti a reparti di truppa indigena	Addetti a reparti di truppa italiana	Addetti a reparti di truppa indigena	Addetti ai reparti di truppa italiana	Addetti ai reparti di truppa indigena
Furiere maggiore	2 00	200 75	565 75	273 75	638 75	365 00	730 00	456 25	821 25
Furiere	1 50	182 50	547 50	255 50	620 50	346 75	711 75	438 00	803 00
Sergente trombettiere [1]		146 00	511 00	219 00	584 00	310 25	675 25	401 50	766 50
Sergente	1 20	182 50	547 50	255 50	620 50	346 75	711 75	438 00	803 00
Caporale maggiore	0 65	127 75	310 25	200 75	383 25	292 00	474 50	383 25	565 75
Caporale trombettiere		91 25	273 75	164 25	346 75	255 50	438 00	346 75	529 25
Caporale	0 45	127 75	310 25	200 75	383 25	292 00	474 50	383 25	565 75
Trombettiere		146 00	328 50	219 00	401 50	310 25	492 75	401 50	584 00
Zappatore	0 35	127 75	310 25	200 75	383 25	292 00	474 50	383 25	565 75
Soldato		109 50	292 00	182 50	365 00	273 75	456 25	365 00	547 50
ADDETTI ALLA COMPAGNIA RR. CARABINIERI									
(Ferma triennale)									
Maresciallo d'alloggio capo	2 50	657 00		730 00		821 25		912 50	
Maresciallo d'alloggio ordinario		438 00		511 00		602 25		693 50	
Brigadiere	1 70	565 75		638 75		730 00		821 25	
Vice Brigadiere		438 00		511 00		602 25		693 50	
Carabiniere	1 20	273 75		346 75		438 00		529 25	

[1] Nel caso il sottufficiale trombettiere, anzichè sergente, sia furiere o furier maggiore, avrà l'assegno stabilito per questi ultimi gradi.

ADDETTI al Deposito della Colonia Eritrea in Napoli	SOLDO giornaliero	Osservazioni
Furiere maggiore . . .	2 15	Questo personale non ha diritto ad alcuna quota di soldo annuale.
Furiere	1 60	
Sergente.	1 30	
Caporale maggiore . . .	.. 60	
Caporale.	.. 35	
Trombettiere	.. 25	
Soldato	.. 15	

ANNOTAZIONI.

1.ª Oltre gli assegni in contanti ed in natura, soprassoldi ecc. stabiliti dal presente regolamento, gli uomini di truppa continuano ad avere diritto ai premi e soprassoldi di ferma che loro competono a tenore delle leggi 17 agosto 1882 N. 956, 8 luglio 1883 N. 1470 e 6 agosto 1888 N. 5655.

2.ª La quota di soldo giornaliero da pagarsi dalle Compagnie viene corrisposta a periodi di cinque giorni decorrenti dal 1° di ciascun mese; l'ultimo pagamento mensile viene fatto in ragione del numero effettivo di giorni compresi nel relativo periodo.

3.ª La quota di soldo annuale da pagare dal Consiglio d'amministrazione viene corrisposta all'atto della cessazione del servizio. Tuttavia a decorrere dal terzo mese dalla destinazione in Africa, i militari di truppa possono eseguire prelevamenti trimestrali sul credito del soldo annuale, in misura non maggiore della metà di quanto sia loro dovuto, sempre che i comandanti di reparto esprimano in proposito parere favorevole.

4.ª La quota di soldo giornaliero da pagare dalle Compagnie è dovuta agli uomini di truppa integralmente in ogni circostanza, meno durante le licenze ordinarie o straordinarie, durante la permanenza nei luoghi di cura (ospedale ed infermerie presidiarie), durante la detenzione alla sala di disciplina di rigore, alla prigione di rigore od alle carceri in attesa di giudizio: in questo ultimo caso, se il giudizio non è seguito da condanna, si bonifica il soldo non corrisposto.

5.ª La quota di soldo annuale non è dovuta per le giornate passate dal militare di truppa in licenza ordinaria o straordinaria, alla sala di disciplina di rigore, alla prigione di rigore od alle carceri in attesa di giudizio; salvo a concedere il risarcimento nel caso previsto dall'annotazione precedente; e neppure è dovuta durante la detenzione alle carceri per espiazione di pena.

6.ª Sulla quota di soldo annuale viene fatto l'addebito di L. 2,00 al giorno pei marescialli dei RR. carabinieri, di L. 1,50 al giorno per tutti gli altri sottufficiali, di L. 0,50 al giorno per i caporali e di L. 0,30 al giorno per i soldati, durante le traversate sul mare per destinazione in Africa, per rimpatrio e pei viaggi di servizio.

7.ª Gli uomini di truppa destinati ai servizi infraindicati nella Colonia hanno diritto allo speciale soprassoldo giornaliero notato per ciascun caso:

a) Telegrafisti addetti a stazioni telegrafiche . . . . L. 1,00

b) Telegrafisti addetti a stazioni telegrafiche in località dove non risiedano reparti di truppa italiana, e non possano rifornirsi di viveri dai magazzini militari . . . . » 1,50

c) Guardafili telegrafici . . . . » 0,75

d) Macchinisti ferroviari. . . . . » 2,00

e) Fuochisti ferroviari . . . . » 1,50

f) Personale addetto al servizio delle ferrovie, esclusi i macchinisti e fuochisti { Sottufficiali . » 2,00; Caporali . . » 1,50; Soldati . . . » 1,00

g) Macchinisti e fuochisti in genere { Macchinisti . » 1,00; Fuochisti . . » 0,50

h) Guardabatteria e guardaselleria . . . . L. 0,25

i) Cuochi agli ospedali militari ed alle infermerie presidiarie » 1,00

l) Comandati come conducenti o di scorte a carovane, in traduzione di detenuti, come corrieri, od in servizi isolati non altrimenti retribuiti . . . . » 0,30

m) Impiegati come operai o manovali in servizi pei quali non sia fissato un soprassoldo speciale, purchè impiegati almeno per quattro ore al giorno di lavoro. { Operai » 0,40; Manov. » 0,15

n) Uomini effettivi ed aggregati alla Sezione sussistenze:

Sorveglianti ai servizi varî { Sottufficiali. . . . . » 0,50; Caporali. . . . . . » 0,35

Capisquadra ai forni ed al macello . . . . . . » 0,50

Panettieri, macellai e cantinieri . . . . » 0,40

Addetti ad altri servizi di magazzino . . . . . . » 0,30

o) Uomini della Sezione sanità e caporali maggiori o caporale aiutanti di sanità presso i reparti di truppa . . . » 0,20

p) Sellai nei riparti di truppa a cavallo { Sellaio . . . » 1,00; Allievo sellaio » 0,30

8.ª Il soprassoldo speciale di L. 0,30 per i servizi isolati prescritto dalla lettera *l* dell'annotazione precedente è concesso per i servizi d'indole eventuale, che determina il comandante delle truppe.

Quello di cui alla lettera *m* viene concesso per i lavori importanti speciali fatiche o disagi, nei casi che determina il Consiglio di amministrazione delle truppe.

9.ª Gli uomini di truppa impiegati nei reparti come maniscalchi, sarti e calzolai sono compensati da speciali tariffe, che stabilisce il Consiglio d'Amministrazione delle truppe.

Gli operai d'artiglieria hanno diritto alle mercedi di lavoro fissate dai regolamenti speciali dell'arma.

10.ª Quando uomini di truppa vengano comandati isolati od al seguito di ufficiali od impiegati in missione all'estero, il Governo coloniale fissa volta per volta in aggiunta agli assegni ordinari un compenso alle maggiori spese cui vadano contro.

11.ª Il personale addetto al Deposito della Colonia in Napoli, nelle missioni in Italia continua a ricevere il soldo giornaliero ed ha diritto ad un supplemento soldo di L. 1,10 al giorno, qualunque sia il grado, oltre al trasporto in ferrovia, sui laghi o per mare.

Il personale che fa servizio nella Colonia, nelle missioni in Italia, come pure i congedati o rinviati ai corpi durante il viaggio dal Deposito della Colonia in Napoli al luogo dove sono diretti, continuano a ricevere il soldo giornaliero e ad aver diritto alla quota soldo annuale, e ricevono un supplemento soldo di L. 1,10 al giorno, qualunque sia il grado, oltre al trasporto in ferrovia, sui laghi o per mare. Durante le traversate viene però fatta sulla quota soldo annuale, la ritenuta prescritta dall'annotazione 6.ª.

b) Assegni dovuti in natura.

	DENOMINAZIONE degli assegni	IMPORTO degli assegni	
Militari di truppa italiana di ogni grado, Corpo od Arma effettivi a reparti di truppa nella Colonia.	Assegno vitto	1 05	al giorno
	» vestiario-1° corredo	90 ..	
	Assegno vestiario-manutenzione del corredo. .	.. 12	al giorno
	Assegno per bisogni vari (V. annotazione N. 6) .	.. 14	»
Militari di truppa italiana di ogni grado, Corpo od Arma effettivi al Deposito della Colonia in Napoli.	Assegno vitto	.. 65	»
	» vestiario-manutenzione del corredo .	.. 12	»
	Assegno per bisogni vari (Vedi annotazione 6.ª).	.. 14	»

ANNOTAZIONI.

1.ª Il vitto, il vestiario ed i mezzi per provvedere agli altri bisogni varii specificati nell'annotazione 6ª, sono provveduti agli uomini di truppa cogli assegni suindicati.

2.ª La razione viveri per gli uomini di truppa nei presidi della Colonia è normalmente così composta: pane grammi 750 (o galletta grammi 600); carne fresca grammi 400 (oppure in conserva grammi 200); pasta fina o riso grammi 200 (o galletta per fare la zuppa grammi 200); olio o formaggio o lardo gr. 15; caffè gr. 15; zucchero gr. 22; vino centilitri 25 (oppure rhum centilitri 6).

Oltre a ciò fanno parte della razione-viveri il sale, i legumi ed erbaggi freschi ed altri ingredienti o condimenti varii, secondo che viene stabilito dal Consiglio di amministrazione delle truppe, badando che, salvo casi eccezionali, il costo della razione-viveri non deve oltrepassare l'assegno stabilito per il vitto.

In circostanze ordinarie la razione-viveri viene somministrata in due pasti.

3.ª Quando la razione-viveri non sia per qualsiasi motivo corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di L. 1,00 al giorno: L. 0,20 per il pane e L. 0,80 per il resto della razione.

Agli uomini che, per ragioni di servizio, non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposti in contanti L. 0,40.

4.ª Il Consiglio d'amministrazione delle truppe può autorizzare la istituzione di mense sott'ufficiali, quando essi si trovino riuniti in numero reputato conveniente.

I conviventi alle mense sott'ufficiali ricevono in contanti l'importo della razione-viveri nella misura indicata nell' annotazione precedente.

Il Consiglio d'amministrazione fissa la somma che intende accordare per l'impianto delle mense, come pure la sovvenzione annua che verrà corrisposta alla mensa a titolo di concorso nella spesa di manutenzione degli oggetti di cucina, stoviglie, biancheria ecc.

5.ª I militari di truppa rispondono della conservazione e del buon uso degli oggetti di corredo che loro vengono somministrati, secondo le norme in vigore nel R. Esercito.

6.ª L'assegno stabilito pei bisogni vari è destinato a far fronte a tutte le spese d'indole generale riguardanti direttamente od indirettamente la truppa, quando non riferiscansi al vitto od al vestiario.

Con tale assegno quindi il Consiglio provvede alla giacitura della truppa, ai mobili di caserma, agli oggetti vari d'uso comune, alla liscivatura della biancheria da letto e degli oggetti di vestiario, all'illuminazione dei locali, all'arredamento delle sale di convegno e degli uffici, al servizio di barbiere ecc.

7.ª Per gli uomini addetti al Deposito della Colonia in Napoli la razione viveri si compone come quella fissata per gli uomini di truppa nel R. Esercito e in circostanze ordinarie viene somministrata in due pasti.

Quando per qualsiasi motivo la razione viveri non sia corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di L. 0,60 al giorno, e cioè L. 0,20 pel pane e L. 0,40 pel resto della razione.

Agli uomini i quali, per motivi di servizio, non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposti in contanti L. 0,40.

L'impianto della mensa dei sott' ufficiali presso il Deposito della in Napoli è regolato colle norme indicate nell'annotazione 4ª, colla differenza che la razione viveri in contanti viene pagata in ragione di L. 0,60 al giorno.

8.ª I militari di truppa nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo, ed in quelli per servizio comandato e per andare in licenza o per tornarne, hanno posto in 3ª classe.

I sott' ufficiali nella traversata da Napoli alla Colonia e viceversa hanno diritto ad un trattamento di vitto speciale.

I marescialli dei Reali carabinieri hanno posto in 2ª classe.

L'importo del viaggio pei militari che vanno in licenza o che ne tornano è a carico della Colonia.

9ª Ai militari di truppa italiana addetti ai reparti di fanteria indigena è assegnato un quadrupede di servizio.

Art. 121.° Quadro degli assegni spettanti ai militari di truppa indigena.

GRADI	PAGA GIORNALIERA			
	Paga comune	Paga dopo una permanenza nello stesso grado		
		di anni 2	di anni 5	di anni 10
Ius-Basci. . . .	5 ..	.. ..	.. ..	6 .
Buluc-Basci.	2 70	.. ..	3 50	4 10
Muntaz	2 20	2 35	2 50	.. ..
Trombettiere	1 70	1 95	2 20	.. ..
Ascari.	1 50	1 75	2 ..	.. ..
Zaptié.	1 60	1 85	2 10	.. ..

ANNOTAZIONI.

1.ª Agli Ius-basci, meno a quello della Compagnia RR. carabinieri, spetta una indennità annua di L. 273,75 (L. 0,75 per giornata), in corrispettivo dell'obbligo imposto loro di tenersi provvisti di un quadrupede di servizio.

Tale indennità non è percepita dagli Ius-basci che eventualmente siano sprovvisti di quadrupede.

2.ª Pei militari indigeni effettivi agli squadroni e alle batterie, la paga è aumentata di L. 0,10 al giorno.

3.ª All'atto dell'arruolamento spetta ai nuovi ammessi un'indennità di L. 25, a titolo di assegno del 1° corredo.

Ai promossi al grado di Buluc-basci spetta un supplemento assegno di 1° corredo di L. 15; - ai promossi al grado di Ius-basci spetta un supplemento assegno del 1° corredo di L. 100.

4.ª Colla paga e cogli assegni onde è parola nelle tre note precedenti, gli uomini debbono provvedere al loro sostentamento, alle spese di acquisto e di manutenzione del loro corredo, a quelle occorrenti per la costruzione dei propri ricoveri e, quanto agli Ius-basci, allo acquisto e mantenimento del quadrupede di servizio.

5.ª I militari indigeni ammalati; quando per la qualità della malattia o per altri motivi non possano rimanere nel loro alloggio, vengono ricoverati all' ospedale od alle infermerie presidiarie e sono sottoposti ad una ritenuta sulla paga in ragione di L. 2 per gli Ius-basci, di L. 0,75 per il Buluc-basci ed il Mutaz, e di L. 0,50 per gli altri.

La ritenuta non ha luogo quando l'infermità o la malattia provenga da cause di servizio.

6.ª Nelle marcie, nelle escursioni, nei servizi di P. S. e nei servizi isolati che obblighino il passaggio della notte fuori della sede ordinaria, può essere distribuita gratuitamente ai militari indigeni una giornaliera razione di viveri di gr. 400 di galletta, oppure di gr. 600 di farina di grano, oppure di gr. 1000 di *dura*.

La distribuzione gratuita di dette razioni viveri viene regolata volta per volta dal comandante delle truppe.

Non hanno diritto alla razione viveri gratuita i militari indigeni della Compagnia carabinieri (Zaptié), nè quelli delle Compagnie specialisti e zappatori del genio.

7.ª I militari indigeni detenuti alle carceri in attesa di giudizio ricevono, oltre al trattamento di detenuti, la metà della loro paga: se il giudizio non è seguito da condanna, l' altra metà viene reintegrata agli individui.

I militari indigeni detenuti alle carceri per espiazione di pena, anche quando dopo espiata la pena debbano essere riammessi nel Corpo, perdono tutta la paga e ricevono il solo trattamento di detenuti.

8.ª I militari indigeni assenti senza licenza perdono la intiera paga

9.ª Gli Ius-basci alle carceri per espiazione di pena o assenti senza licenza perdono il diritto all'indennità per il quadrupede (vedi nota 1ª).

TITOLO III.

Norme amministrative e contabili pei varî servizî della Colonia.

PARTE 1ª

Contabilità generale.

Art. 122.° La gestione amministrativa coloniale è condotta secondo le norme fissate dal presente regolamento e nei limiti degli stanziamenti che in ogni anno finanziario sono fatti nel bilancio di previsione.

Art. 123.° Il progetto di bilancio, preparato come è detto negli articoli 15 e 16 del Titolo 1°, viene dal Governatore trasmesso, entro il mese di settembre di ogni anno, al Ministero degli Affari Esteri, il quale lo esamina, vi apporta le modificazioni che reputa necessarie, e lo trasmette al Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, perchè a norma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1890, N. 7003 (Serie 3ª), sia presentato al parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa pel Ministero degli Affari Esteri.

Art. 124.° Quando il bilancio di previsione sia approvato, il Ministero degli Affari Esteri ne dà notizia al Governatore.

Se tale notizia non è pervenuta nella Colonia al principio dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce, il Governatore ordina in conto del nuovo esercizio:

a) la riscossione delle entrate secondo le prescrizioni in vigore;

b) il pagamento delle spese di carattere fisso e di quelle relative a lavori che non possono interrompersi o a servizî che devono continuare a funzionare.

Il Governatore durante l'esercizio provvisorio non può incominciare l'esecuzione dei lavori nuovi e non può assumere impegni se non per provvedere all'ordinario andamento dei varî servizî.

Art. 125.° Pervenuta la notizia della approvazione del bilancio, l' Ufficio centrale amministrativo partecipa agli Uffici civili interessati ed al Consiglio di amministrazione delle Truppe quali sono gli stanziamenti singoli, affinchè ciascuno per la parte di propria competenza provveda all'esazione delle entrate e regoli la gestione delle spese.

In tale occasione il Governatore, per mezzo dell'Ufficio centrale amministrativo, dà ai vari Uffici ed al Consiglio d'amministrazione delle Truppe le norme generali direttive che stima opportune per la regolare gestione del nuovo bilancio.

Art. 126.° Il conto generale relativo alla gestione del bilancio coloniale è reso mensilmente in tre esemplari al Ministero degli Affari Esteri dal Governatore della Colonia.

Il Ministero degli Affari Esteri lo sottopone a revisione contabile ed amministrativa, e quindi ne trasmette due esemplari al Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, che ne invia uno allo Corte dei Conti.

Art. 127.° Il *Conto generale mensile* dimostra separatamente:

a) In entrate accertate nell'esercizio in corso, le riscossioni e i versamenti eseguiti in conto delle medesime durante il mese;

b) le entrate rimaste a riscuotere dagli esercizi precedenti, le riscossioni e i versamenti eseguiti nel mese in conto delle medesime;

c) le spese accertate nell'esercizio, le spese pagate durante il mese in conto delle medesime;

d) le spese rimaste a pagare negli esercizi precedenti e quelle effettivamente pagate durante il mese in conto delle stesse.

Al conto generale è unito il conto della Cassa centrale, nel quale figurano anche i pagamenti e le riscossioni fatte durante il mese per partite extra bilancio, a debito o a credito della Colonia.

Art. 128.° L'Ufficio centrale amministrativo mensilmente compila una dimostrazione sommaria dello stato nel quale si trovano i vari articoli del bilancio, dopo fatta l'applicazione delle entrate e delle spese figuranti nel conto della Cassa centrale, e la allega al conto generale onde è parola all'articolo precedente.

Art. 129.° Quando le entrate si verifichino in complesso in somma maggiore di quella prevista, il Governatore non può disporre dell'eccedenza senza preventiva autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri.

Quando invece le entrate si verifichino in somma inferiore alle previsioni, il Governatore deve limitare le spese in guisa da potervi far fronte colle entrate accertate.

Art. 130.° Il Governatore cura di mantenere le spese effettive nei limiti degli stanziamenti dei singoli articoli. Quando alcuno degli stanziamenti risulti superiore ai bisogni ed invece alcun altro deficiente, il Governatore propone al Ministero degli Affari Esteri il passaggio da uno ad altro articolo della somma necessaria.

Quando avvenga che lo stanziamento di un articolo sia oltrepassato senza la preventiva autorizzazione del Ministero, il Governatore deve subito riferirne al Ministero stesso indicando le cause delle maggiori spese.

Il Ministero, in seguito alle proposte od alle partecipazioni del Governatore, provvede agli storni necessari con speciale decreto, del quale trasmette due esemplari al Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che presane nota in relazione al bilancio di previsione, ne spedisce un esemplare alla Direzione Generale del Tesoro, e l'altro alla Corte dei Conti.

Art. 131.° Terminato l'esercizio finanziario e chiusi i conti relativi, l'Ufficio centrale amministrativo compila il *Resoconto annuale consuntivo*, sulla base dei conti mensili già trasmessi al Ministero.

Tale resoconto, rispetto agli stanziamenti fatti nel bilancio di previsione, dimostra:

a) le entrate effettivamente riscosse durante l'esercizio;

b) le entrate di competenza dell'esercizio rimaste da riscuotere;

c) il totale delle entrate;

d) le spese effettivamente pagate durante l'esercizio;

e) le spese di competenza dell'esercizio rimaste da pagare;

f) il totale delle spese.

Nel resoconto sono indicati in modo sommario i motivi delle differenze tra gli stanziamenti e le entrate e spese effettivamente verificatesi.

Una identica dimostrazione deve farsi rispetto ai residui degli anni precedenti.

Art. 132.° Al resoconto consuntivo viene allegato il *Conto generale di Cassa*, dal quale deve risultare:

a) la rimanenza di Cassa alla fine dell'esercizio precedente:

b) l'ammontare degli introiti dell'esercizio in conto del bilancio;

c) l'ammontare degli introiti per partite non riguardanti il bilancio;

d) il totate dell'entrata;

e) l'ammontare dei pagamenti dell'esercizio in conto del bilancio;

f) l'ammontare dei pagamenti dell'esercizio per partite non riguardanti il bilancio;

g) il totale dell'uscita;

h) la rimanenza alla fine dell'esercizio.

Art. 133.° Per l'ammontare delle partite indicate alle lettere *c*) ed *f*) dell'articolo precedente, le quali costituirono debito o credito per l'Amministrazione coloniale, l'Ufficio centrale amministrativo compila annualmente, ed allega al conto di Cassa una *Dimostrazione dei movimenti nei crediti o nei debiti della Colonia*, la quale deve contenere:

a) le note dei crediti o dei debiti della Colonia al principio dell'esercizio;

b) le note delle riscossioni e dei pagamenti fatti durante l'esercizio in conto o a saldo dei debiti o dei crediti preesistenti;

c) le note delle partite in entrata ed in uscita che durante l'esercizio formarono debito o credito per la Colonia, ma che in tutto od in parte si compensarono durante l'esercizio stesso;

d) la nota delle partite in entrata ed in uscita che durante l'esercizio formarono debito o credito per la Colonia, e che in tutto od in parte non si compensarono durante l'esercizio;

f) le note dei crediti e dei debiti della Colonia al termine dell'esercizio, coll'indicazione dello stato delle singole partite, dei motivi delle pendenze o delle pratiche in corso per sistemarle. Per ciascun credito e per ciascun debito viene indicato quali sono i documenti giustificativi che si conservano presso l'Ufficio centrale amministrativo.

Art. 134.° Il resoconto annuale consuntivo, col conto generale di Cassa e colla dimostrazione dei movimenti nei crediti e nei debiti della Colonia è dal Governatore, entro il mese di settembre di ogni anno, trasmesso in tre esemplari al Ministero degli Affari Esteri il quale, dopo averlo sottoposto a revisione, ne comunica due esemplari al Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che ne spedisce un esemplare alla Direzione Generale del Tesoro e unisce l'altro in allegato al Conto consuntivo della spesa pel Ministero degli Affari Esteri, da trasmettere alla Corte dei Conti perchè sia presentato al Parlamento, nei modi e termini stabiliti dalla legge sulla Contabilità Generale dello Stato e dall'articolo 4 della legge 1° luglio 1890, n. 7003.

Art. 135.° I documenti relativi alle entrate ed alle spese applicate a bilancio, i bollettari delle quietanze emesse dalla Cassa centrale, gli ordini di pagamento soddisfatti dalla Cassa stessa e le contro-matrici relative, sono mensilmente allegati al conto generale indicato nell'articolo 132 e col conto stesso trasmessi alla Corte dei Conti pel tramite del Ministero degli Affari Esteri e del Tesoro.

Art. 136.° L'Ufficio centrale amministrativo tiene:

a) un *Registro annuale degli stanziamenti in bilancio*, sul quale prende nota della applicazione delle entrate e delle spese singole, risultanti dai conti della Cassa centrale;

b) un *Registro annuale dei creditori e dei debitori della Colonia*, sul quale prende nota, dandone credito o debito a chi spetta, dei pagamenti e delle riscossioni di partite extra bilancio per parte della Cassa centrale.

Art. 137.° I conti generali del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Colonia sono dall'Ufficio centrale amministrativo allegati al resoconto annuale consuntivo.

Art. 138.° Il *conto del patrimonio mobiliare* si compone:

a) del prospetto riepilogativo prescritto dall'articolo 239 corredato dalle dimostrazioni trimestrali che i vari Uffici e servizi civili compilano per dar ragione degli aumenti e delle diminuzioni nei generi e materiali in caricamento;

b) del prospetto riepilogativo prescritto dall'articolo 306, corredato delle contabilità mensili o trimestrali che i vari magazzini e Stabilimenti militari compilano per lo scopo suindicato.

Tanto alle dimostrazioni trimestrali come alle contabilità mensili e trimestrali predette sono allegati tutti i documenti giustificativi dei movimenti in aumento e in diminuzione.

Art. 139.° Il *conto del patrimonio immobiliare unico* è compilato dall' ufficio centrale amministrativo in base agli elementi fornitigli dall'ufficio del Demanio quanto ai terreni, e dall' Ufficio tecnico quanto ai fabbricati, e dimostra il movimento avvenuto nell' esercizio nel valore delle proprietà stabili coloniali.

PARTE 2.ª

Servizio di Cassa

Art. 140.° Il servizio di Cassa per conto dell'Amministrazione coloniale è fatto dalla Cassa centrale e dalle Casse succursali di Asmara, Cheren, Assab e Napoli. Le riscossioni ed i pagamenti per parte delle Casse succursali sono fatti per conto della Cassa centrale.

Art. 141.° La Cassa centrale e le Casse succursali, nei modi che vengono stabiliti in appresso, ricevono direttamente dai debitori o dai vari agenti di riscossione, i versamenti delle somme che vanno a favore del bilancio coloniale, pagano direttamente ai creditori o a chi sia delegato di riscuotere, le somme loro dovute dalla Colonia e rimborsano ai Capi di servizio o d'Ufficio ed ai Comandanti di riparti di truppa le spese che, a norma del presente regolamento, siano state da essi soddisfatte con fondi permanenti o comunque anticipate.

Art. 142.° Le Casse predette inoltre riscuotono e pagano, come viene stabilito in appresso, anche le somme che non si riferiscano al bilancio coloniale e che perciò formino debito o credito per l'Amministrazione, o rappresentino riscossioni di crediti o pagamenti di debiti preesistenti.

Art. 143.° I versamenti nella Cassa centrale e nelle Casse succursali devono essere autorizzati rispettivamente dallo Ufficio centrale amministrativo, dai RR. Commissari e dal Comandante del Deposito della Colonia in Napoli.

L'autorizzazione è posta sulle fatture di versamento.

Quando le Casse devono emettere quitanze in commutazione di ordini di pagamento, l'annotazione di commutazione posta sugli ordini vale come autorizzazione di versamento.

ART. 144.° Per ogni riscossione i cassieri distaccano una quietanza dall'apposito bollettario.

I bollettari si compongono di venti quietanze bollate dall'Ufficio centrale amministrativo, e sono in consegna a ciascun cassiere, il quale ne dà ragione trimestralmente mediante apposito conto.

Le bollette che rimangono in bianco nel bollettario in corso alla fine di ciascun mese, vengono annullate dai cassieri ed il bollettario è considerato consunto.

ART. 145.° I pagamenti sono sempre ordinati alla Cassa centrale ed alle Casse succursali rispettivamente dalle autorità sopraindicate.

È fatta solo eccezione per gli assegni agli impiegati ed agli ufficiali, i quali possono essere pagati dalle varie Casse contro la semplice presentazione del libretto personale, colle norme indicate in appresso.

ART. 146.° Gli ordini di pagamento sono staccati da appositi registri contenenti venti ordini bollati dall'Ufficio centrale amministrativo. Ciascun ordine consta di una matrice, di una figlia e di una contro matrice, la quale serve di avviso al cassiere. In nessun caso i cassieri fanno i pagamenti senza aver ricevuto la contromatrice dell'ordine relativo.

ART. 147.° La Cassa centrale e le Casse succursali tengono il *Registro di Cassa* sul quale prendono nota volta per volta degli introiti e delle uscite che si verificano per qualsiasi titolo.

Il registro è numerato e bollato in ciascuna pagina dall'Ufficio centrale amministrativo e viene rinnovato ogni anno e quando sia tutto scritto.

ART. 148.° Il Governatore, per mezzo dell'Ufficio centrale amministrativo, provvede al rifornimento dei fondi occorrenti pel servizio di cassa inviando al Ministero degli Affari Esteri *Richieste di acconto sul contributo dello Stato*, ed indicando quale parte della somma sia da spedire a Massaua, e quale altra parte sia da pagare al Cassiere centrale delle Poste in Roma, in rimborso dei versamenti fatti nelle Casse coloniali dagli uffici postali, come è detto al seguente articolo 166.

ART. 149.° Ricevendo tali richieste, il Ministero degli Affari Esteri, mediante prelevamento di fondi a titolo di acconti sul contributo dello Stato, provvede alla materiale spedizione dei fondi occorrenti alla Colonia, facendo all'uopo le pratiche che possano occorrere col Ministero del Tesoro; e quanto alle somme da pagare al Cassiere centrale delle Poste in Roma provvede perchè siano emessi a suo favore mandati, imputabili pure al contributo predetto.

ART. 150.° I fondi occorrenti al Deposito della Colonia in Napoli pel servizio della Cassa succursale sono richiesti a misura dei bisogni dal Comandante del Deposito stesso al Ministero degli Affari Esteri, il quale provvede al rifornimento mediante mandati o vaglia del Tesoro pagabili dalla Tesoreria di Napoli.

ART. 151.° Per far fronte alle spese a carico del bilancio coloniale che convenga di pagare a Roma, il Ministero degli Affari Esteri tiene provvisto il proprio Cassiere di un fondo che preleva con mandati imputabili al contributo dello Stato.

L'importo di tali mandati, viene inscritto in entrata sul Registro della Cassa succursale di Napoli, verso la quale il Ministero degli Affari Esteri si dà debito della somma in conto corrente, come è detto al seguente articolo 162.

ART. 152.° Mensilmente il Ministero degli Affari Esteri comunica al Governatore della Colonia la nota dei mandati tratti nel mese sul contributo dello Stato, indicando il numero dei mandati, la persona cui vennero intestati, quella delegata a riscuoterli e quietanzarli, e la Tesoreria sulla quale furono emessi.

ART. 153.° L'Ufficio centrale amministrativo, in base alla comunicazione accennata al precedente articolo, mediante ordine di pagamento da addebitare al Cassiere centrale delle Poste e da convertire in quietanza a titolo di contributo dello Stato, dà carico e scarico contemporaneo alla Cassa centrale dei mandati riscossi dal Cassiere centrale suddetto, e si assicura poi che l'importo degli altri mandati sia stato portato in entrata, o dalla Cassa centrale o da quella succursale di Napoli.

ART. 154.° Le Casse succursali di Asmara, Cherèn ed Assab, quando non possono far fronte al servizio dei pagamenti colle sole somme che riscuotono, fanno richiesta all'Ufficio centrale amministrativo dei fondi che loro possano occorrere.

L'Ufficio centrale amministrativo emette un ordine di pagamento sulla Cassa centrale, la quale provvede alla spedizione dei fondi o alla consegna dei fondi stessi alle persone incaricate di ritirarli.

L'importare dell'ordine di pagamento viene considerato come partita extra-bilancio, ed è addebitato al Cassiere succursale.

ART. 155.° Alla fine di ogni mese il Cassiere centrale ed i Cassieri succursali fanno, sul registro onde è parola all'articolo 147, le somme dell'entrata e dell'uscita e stabiliscono la rimanenza del fondo di Cassa.

La chiusura mensile del registro della Cassa centrale è vidimata dal Capo dell'Ufficio centrale amministrativo, il quale in tale occasione ha l'obbligo di verificare i conti e di accertare l'esistenza del fondo redigendo apposito verbale.

La chiusura mensile dei registri delle Casse succursali è vidimata dai Regi Commissarî o dal Comandante del Deposito della Colonia in Napoli; i quali pure hanno l'obbligo della verificazione e dello accertamento sopra accennati nonchè della redazione del verbale apposito.

ART. 156.° Fatta la chiusura mensile, la Cassa centrale e le Casse succursali trasmettono all'Ufficio centrale amministrativo, in doppio originale, il *Rendiconto di Cassa* del mese, allegandovi tutti gli ordini pagati colle relative contromatrici, le quietanze degli assegni corrisposti ad impiegati e ad ufficiali, i bollettari consunti nel mese, le fatture di versamento ed una nota degli ordini rimasti da pagare alla fine del mese, secondo le contromatrici ricevute.

La trasmissione del rendiconto per parte delle Casse succursali è fatta pel tramite dei Regi Commissarî o del Comandante il Deposito della Colonia a Napoli, i quali allegano al rendiconto un esemplare del verbale di verificazione di Cassa e tutti i documenti giustificativi delle entrate fatte riscuotere e delle spese fatte pagare durante il mese.

ART. 157.° Ricevendo i rendiconti l'Ufficio centrale amministrativo, li verifica sommariamente e manda a ciascun Cassiere la *Dichiarazione di regolarità* per la parte contabile

Art. 158.° L'Ufficio centrale amministrativo inoltre ricevendo il rendiconto della Cassa centrale provvede:

a) ad iscrivere sul registro indicato alla lettera *a*) dell'art. 136, le partite di entrata e di spesa che debbono applicarsi al bilancio coloniale;

b) ad iscrivere sul registro indicato alla lettera *b*) dell'articolo predetto, le partite di entrata e di spesa che non vanno a favore o a carico del bilancio coloniale, dandone credito o debito cui spetta;

c) a compilare la dimostrazione indicata all'art. 128, trasmettendone uno stralcio ai varî Uffici civili interessati e al Consiglio d'amministrazione delle Truppe;

d) a compilare il rendiconto generale mensile indicato all'art. 127, per trasmetterlo poi al Ministero degli Affari Esteri cogli allegati prescritti.

Art. 159.° Man mano che pervengono i rendiconti delle Casse succursali, l'Ufficio centrale amministrativo:

a) emette un ordine di pagamento sulla Cassa centrale per l'importo totale delle partite in entrata, da addebitare ai cassieri singoli e fa convertire detti ordini in quietanze per partite di bilancio o extra-bilancio a seconda dei casi, avvertendo di non emettere ordini per l'ammontare dei fondi spediti ai cassieri succursali durante il mese e dai cassieri stessi assunti in carico;

b) emette ordini di pagamento sulla Cassa centrale per l'importo totale delle partite in uscita da applicare a bilancio o da addebitare a terzi, secondo i casi, e fa convertire detti ordini in una quietanza di partita extra-bilancio, a credito dei cassieri singoli.

Art. 160.° L'Ufficio centrale amministrativo mensilmente compila e trasmette ai varî Uffici civili del Governo ed al Consiglio d'amministrazione delle Truppe, a ciascuno per la parte di sua competenza, una nota descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti fatti nel mese dalla Cassa centrale e da quelle succursali per le entrate o spese di bilancio relative ai rami di servizio rispettivi, nello scopo di metterli in grado di fare i riscontri di lor competenza.

Art. 161.° Ove da tali riscontri risulti, che siano state per qualsiasi motivo riscosse o pagate indebitamente od erroneamente somme a favore od a carico del bilancio, gli Uffici civili ed il Consiglio d'amministrazione delle Truppe, ne danno immediato avviso all'Ufficio centrale amministrativo, il quale accredita od addebita cui spetta, giusta le indicazioni contenute nell'avviso, l'ammontare delle somme indebitamente od erroneamente percette o pagate, applicando al bilancio coloniale le sole partite o la parte di esse che sia stata regolarmente riscossa o pagata.

Se l'applicazione a bilancio già sia stata fatta, l'Ufficio centrale amministrativo provvede alle necessarie rettifiche sul registro ond'è parola alla lettera *a*) dell'art. 136.

I documenti relativi a partite erroneamente percette o pagate sono stralciati o rettificati, a seconda dei casi.

Riguardo alla regolarizzazione dei pagamenti e delle riscossioni indebitamente eseguite e per determinare le relative responsabilità degli agenti verranno emanate opportune istruzioni dal Ministero degli Affari Esteri d'accordo colla Direzione Generale del Tesoro.

Art. 162.° Il Ministero degli Affari Esteri tiene col Deposito della Colonia in Napoli un conto corrente nel quale si dà debito:

a) dell'importo dei mandati che riscuote, giusta quanto è detto all'art. 151;

b) dell'importo delle somme che riscuote per qualsiasi titolo per conto dell'Amministrazione coloniale;

c) dell'importo delle somme che devono essere pagate dalle Casse della Colonia così nell'Eritrea come a Napoli per conto di terzi.

Formano partite di credito in conto corrente:

a) le spese che il Ministero paghi a Roma per qualsiasi titolo per conto della Colonia;

b) le somme che il Ministero paghi a Roma per altrettante versate da terzi nelle Casse coloniali.

Art. 163.° Mensilmente il Ministero manda al Deposito della Colonia in Napoli una situazione del conto corrente colle note delle partite di credito e di debito formatesi durante il mese e coi documenti giustificativi.

Il Deposito della Colonia in Napoli riporta integralmente nel proprio conto di Cassa tutte le partite di credito e di debito, come se fossero state riscosse e pagate direttamente dalla Cassa del Deposito.

Il credito o debito di conto corrente del Ministero degli Affari Esteri, verso il Deposito della Colonia in Napoli, costituisce debito o credito della Cassa del Deposito stesso, nella quale a giustificare la eccedenza o la mancanza del numerario, viene conservato un originale dell'ultimo stralcio di conto corrente, controfirmato dal Comandante del Deposito e dal Cassiere.

Art. 164.° Il Cassiere centrale compila giornalmente la *Nota delle riscossioni e dei pagamenti* eseguiti e la trasmette all'Ufficio centrale amministrativo per tenerlo informato dello ammontare del fondo esistente in Cassa alla fine della giornata.

Per norma poi di detto Ufficio, nel richiedere le specie di valute che possano occorrere pel servizio di cassa, il Cassiere centrale compila ad ogni fine di decade una *Dimostrazione delle valute esistenti in Cassa* e la trasmette all'Ufficio predetto insieme alla nota giornaliera delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 165.° Mensilmente la Cassa centrale e le Casse succursali trasmettono all'Ufficio centrale amministrativo un resoconto dei fondi in oro ed in scudi della lega latina per dimostrare il movimento avvenuto in tali valute e la rimanenza alla fine del mese.

Art. 166.° Gli Uffici postali della Colonia versano nelle rispettive località nella Cassa centrale o nelle Casse succursali le somme provenienti dal servizio dei vaglia, le quali somme sono poi fatte pagare al Cassiere centrale delle Poste in Roma a cura dell'Ufficio centrale amministrativo, nel modo indicato negli articoli 148 e 149.

Le quietanze che la Cassa centrale e le Casse succursali rilasciano per ogni versamento, sono allegate dagli Uffici postali alla contabilità del servizio vaglia, e formano titolo di credito per il Cassiere centrale delle Poste, fino a che non gli sia dato il rimborso relativo.

Art. 167.° Quando gli Uffici abbisognino di sovvenzioni per far fronte al pagamento di vaglia o di rimborsi di somme depositate come risparmi, le richiedono rispettivamente all'Ufficio centrale amministrativo, o ai RR. Commissariati, a favore dei quali emettono vaglia di somma corrispondente, che ritirano non appena sia loro possibile.

Le sovvenzioni sono date dalla Cassa centrale e dalle Casse

succursali, le quali non fanno alcuna scritturazione sui registri e conservano i vaglia come denaro in cassa, fino a che siano ritirati.

ART. 168.° Le somme che gli Uffici postali versino in oro od in scudi della lega latina, perchè provenienti dal rilascio di vaglia internazionali, sono conservate nella cassa per fornirle agli Uffici stessi quando loro occorra di far pagamenti di vaglia che debbano essere soddisfatti in oro.

La Cassa centrale e le Casse succursali di Asmara, Cheren ed Assab partecipano trimestralmente all'Ufficio centrale amministrativo la nota dei versamenti ricevuti in oro od in scudi della lega latina dagli Uffici postali e quella dei prelevamenti fatti dagli Uffici stessi in tale valuta.

L'Ufficio centrale amministrativo riepiloga le note e trasmette il riepilogo al cassiere centrale delle Poste in Roma.

La differenza fra l'oro versato e quello prelevato viene riportata da un riepilogo all'altro.

ART. 169.° La Cassa centrale di Massaua, per conto del Ministero del Tesoro:

a) soddisfa le richieste di fondi che nei modi prescritti siano presentate al Governo della Colonia dalle navi di stazione nel Mar Rosso;

b) eseguisce pagamenti di spese per conto del bilancio dello Stato, secondo le richieste che il Ministero del Tesoro trasmette al Governo della Colonia, pel tramite del Ministero degli Affari Esteri;

c) fa il servizio del Debito pubblico e quello delle pensioni, nei limiti e colle modalità che siano concordate tra il Ministero del Tesoro e quello degli Affari Esteri.

ART. 170.° Il Ministero del Tesoro provvede, con norme speciali da convenire col Ministero degli Affari Esteri, al rimborso a favore dell'Amministrazione coloniale, delle somme pagate pei motivi indicati all'articolo precedente.

ART. 171.° Oltre alle verifiche ordinarie di cassa, come è detto all'articolo 155, il Capo dell'Ufficio centrale amministrativo, i RR. Commissari, ed il Comandante del Deposito della Colonia in Napoli procedono, almeno una volta ogni trimestre e sempre quando credono, a verifiche straordinarie di cassa.

Il Capo dell'Ufficio centrale amministrativo, avutone il consenso dal Governatore, può, personalmente o per mezzo d'un funzionario del proprio Ufficio, assistere alle verifiche delle Casse succursali, specialmente nello scopo di accertare la regolarità dei conti di cassa.

ART. 172.° La Cassa centrale ha una Cassa di riserva ed una corrente.

Le chiavi della Cassa di riserva sono tre e vengono tenute: una dal Capo dell'Ufficio centrale amministrativo, una dal Cassiere centrale, ed una dal Controllore.

La Cassa corrente ha due chiavi, che vengono tenute una dal Cassiere e l'altra dal Controllore.

I fondi depositati nella Cassa di riserva sono descritti sopra apposito registro in doppio originale, chiuso e firmato dai tre tenutari delle chiavi ad ogni estrazione od introduzioni di fondi. Un originale del registro è conservato nella Cassa di riserva, l'altro è tenuto nella Cassa corrente.

Le Casse succursali hanno due chiavi, tenute una dal R. Commissario o dal Comandante del Deposito della Colonia in Napoli e l'altra dal Cassiere.

ART. 173.° La Cassa centrale e le Casse succursali funzionano colle norme generali stabilite per le Tesorerie del Regno dalle disposizioni vigenti, in quanto non siano modificate dal presente regolamento.

Le operazioni tutte della Cassa centrale sono fatte col concorso del Controllore, il quale tiene per proprio conto un registro per annotarvi le riscossioni ed i pagamenti singoli fatti dal Cassiere e per tenere in evidenza il fondo esistente in cassa dopo ogni movimento.

PARTE 3ª

Gestione del bilancio.

a) ENTRATE.

ART. 174.° I varî Uffici civili ed il Consiglio di amministrazione delle Truppe provvedono, ciascuno secondo la propria competenza, alla riscossione delle entrate coloniali, nella misura e colle norme fissate dalle disposizioni che regolano i singoli servizi.

ART. 175.° Le entrate coloniali in parte sono riscosse o conteggiate direttamente dalla Cassa centrale o dalle Casse succursali, ed in parte vengono esatte dai vari Uffici, che a lor volta le versano integralmente nelle casse suddette.

ART. 176.° Le entrate che i contribuenti non versano direttamente nelle Casse coloniali sono:

i diritti doganali, marittimi e sanitari, e le tasse di consumo, di privativa e di pedaggio, riscosse a cura della Dogana;

i diritti postali e le tasse sui telegrammi (cavo sottomarino), riscosse dagli Uffici postali e telegrafici;

i diritti giudiziari, ipotecari e notarili, riscossi dal Tribunale civile e penale;

i proventi delle ferrovie e dei telegrafi (rete interna), riscossi dal Comando locale del genio militare;

la tassa sui fabbricati e quella sui commercianti, negozianti, esercenti, professionisti ecc., riscosse dai R.R. Commissariati di Asmara e Cheren;

i canoni per affitto di terreni a scopo di coltivazione, riscossi dall'Ufficio del demanio.

ART. 177.° Tutti gli altri proventi, vale a dire: le multe e ammende inflitte dalle Autorità giudiziarie, i diritti pel rilascio di licenze d'esercizio pubblico, le tasse sui passaporti, le multe di P. S., le multe a gente di mare, i canoni d'affitto [di locali demaniali, i tributi, l'importo di generi o materiali ceduti a pagamento, gli altri proventi varî e quelli eventuali, sono in massima direttamente versati nella Cassa centrale o nelle Casse succursali.

ART. 178.° Nondimeno è in facoltà del Governatore, quando lo reputi conveniente nell'interesse della speditezza del servizio, di autorizzare i Capi d'ufficio, di servizio ed i R.R. Commissari, ad esigere o fare esigere taluno dei proventi suaccennati, per farne poi periodicamente il versamento nelle casse predette.

Quando i tributi vengano in tutto od in parte corrisposti in natura, spetta all'Ufficio politico militare od ai R. Commissariati di provvedere a realizzare l'importo del tributo, prendendo all'uopo accordi coll'Ufficio centrale amministrativo, e di eseguire poi il regolare versamento delle somme in denaro nelle Casse coloniali.

ART. 179.° Fatta solo eccezione per i proventi postali e per quelli delle ferrovie, che vengono esatti nei modi indicati agli articoli 181 e 182, per tutti gli altri proventi

gli Uffici incaricati della esazione rilasciano ricevute da bollettari appositi, che in seguito a richiesta distribuisce l'Ufficio centrale amministrativo, e dei quali i vari Uffici rendono conto trimestralmente.

La Dogana richiede e riceve i bollettari pel tramite dell'Ufficio affari civili.

ART. 180.° I bollettari sono di vario modello, secondochè servono per la riscossione:

a) dei proventi doganali;
b) dei diritti marittimi e sanitari;
c) dei diritti di privativa;
d) dei diritti di pedaggio;
e) dei diritti giudiziari, ipotecari e notarili;
f) dei proventi telegrafici;
g) della tassa sui fabbricati e di quella sui commercianti, negozianti ecc.;
h) dei canoni per affitto di terreni a scopo di coltivazione.

Ogni bollettario si compone di quaranta bollette riunite in un fascicolo, numerate e bollate dall'Ufficio centrale amministrativo.

ART. 181.° I proventi postali sono esatti mediante la vendita o l'annullamento delle carte-valori, che l'Ufficio centrale amministrativo dà in consegna all'Ufficio postale e telegrafico di Massaua, il quale a sua volta ne rifornisce i vari Uffici della Colonia, contro pagamento immediato.

L'Ufficio postale di Massaua richiede e riceve le somministrazioni di carte-valori pel tramite dell'Ufficio degli affari civili.

ART. 182.° I proventi delle ferrovie sono riscossi mediante la distribuzione di biglietti, se trattasi di trasporti di persone, o l'annullamento di appositi segnatasse da applicarsi sulle bollette speciali, se trattasi di trasporti di merci o di altri servizî.

I biglietti e i segnatasse sono dati in consegna dall'Ufficio centrale amministrativo al Comando locale del genio, che li richiede e li riceve per il tramite del Consiglio di amministrazione delle truppe.

ART. 183.° I versamenti nelle Casse coloniali delle somme riscosse dagli Uffici incaricati di esazione sono fatti normalmente ogni dieci giorni: tuttavia i Capi d'Ufficio regoleranno i versamenti in guisa che il fondo in cassa non superi mai la somma di L. 10000 per la Dogana e di L. 5000 per gli altri Uffici.

ART. 184.° Alla fine di ogni mese gli Uffici incaricati di esazioni compilano e trasmettono all'Ufficio centrale amministrativo, in tre esemplari, il *Conto delle riscossioni e dei versamenti* fatti nel mese, redatto sopra gli appositi modelli.

Al conto dei proventi postali l'Ufficio postale e telegrafico di Massaua allega una dimostrazione dell'importo delle carte valori esitenti in Cassa alla fine del mese.

Al conto dei proventi ferroviari il Comando locale del Genio allega una dimostrazione dei biglietti e dei segnatasse esistenti pure alla fine del mese.

Agli altri conti sono allegati dai vari Uffici i fascicoli dei bollettari consunti nel mese, avvertendo che siano annullate le quietanze non distaccate dall'ultimo fascicolo.

A tutti i conti poi sono allegate le quietanze ritirate dalla Cassa centrale o da quelle succursali per versamenti fatti nel mese.

La trasmissione del conto della Dogana e di quello degli Uffici postali e telegrafici di Massaua e di Assab è fatta pel tramite dell'Ufficio affari civili

ART. 185.° L'Ufficio centrale amministrativo verifica i conti e, trovatili regolari, ne restituisce un esemplare col visto di approvazione per discarico degli uffici di riscossione.

ART. 186.° I Capi di ufficio o di servizio od i R.R. Commissari i quali a tenore del 1° capoverso dell'art. 178 abbiano facoltà di esigere o fare esigere taluno dei proventi che dovrebbero essere versati direttamente dai contribuenti nelle Casse coloniali, hanno l'obbligo di fare ogni 15 giorni il versamento delle somme riscosse, trasmettendo la quietanza all'Ufficio centrale amministrativo insieme ad una nota delle singole riscossioni eseguite.

ART. 187.° Per tali riscossioni i predetti capi di Ufficio o di servizio e RR. Commissari rilasciano ai contribuenti ricevute da un apposito bollettario permanente, che viene loro fornito dall'Ufficio centrale amministrativo, e che si rinnova solo quando sia tutto scritto, o alla fine di ogni esercizio finanziario.

I Capi di Ufficio o di servizio ed i RR. Commissari che abbiano avuta la facoltà onde è cenno al 1° capoverso predetto fanno subito domanda del bollettario.

È proibito rilasciare quietanze non distaccate da bollettari regolari, tranne nel caso previsto al 2° capoverso del suindicato art. 178.

ART. 188.° I contribuenti che debbono eseguire versamenti diretti nelle Casse coloniali sono dai vari Uffici civili indirizzati alle casse stesse, muniti di apposita richiesta per l'accettazione del versamento, dalla quale risulti il motivo del versamento stesso e la somma da riscuotere.

In base a tale richiesta chi dirige il servizio di Cassa appone sulla distinta di versamento, redatta a tergo della richiesta, il visto prescritto per l'autorizzazione.

ART. 189.° I Comandi, Uffici o Reparti cui dal Consiglio d'amministrazione delle truppe pervengano addebiti per importo di generi o materiali prelevati dai Magazzini militari a pagamento diretto, debbono entro il più breve termine mandare alla Cassa indicata nella nota di addebito ad eseguire il versamento.

ART. 190.° Gli Uffici che hanno la direzione di servizî civili, sono responsabili che i debitori a scadenze fisse per affitti di locali, tributi, concessioni qualsiansi ecc., adempiano a tempo ai loro obblighi, ed ove ciò non avvenga, debbono fare gli atti occorrenti per la realizzazione del credito.

ART. 191.° Quando si procede a vendite di materiali fuori d'uso, di quadrupedi riformati ecc., l'autorità che fa la vendita riscuote l'ammontare delle cose vendute e ne eseguisce subito il versamento nelle Casse coloniali, presentando copia del verbale di vendita all'Ufficio centrale amministrativo o ai RR. Commissari, nello scopo di ottenere le necessarie autorizzazioni.

ART. 192.° Il contributo dello Stato nelle spese dell'Eritrea è conteggiato dalla Cassa centrale nei modi indicati nella parte seconda del presente titolo.

Prima della scadenza dell'ultimo mese dell'esercizio l'Ufficio centrale amministrativo emette sulla Cassa centrale un ordine di pagamento per la somma non ancora conteggiata a saldo del contributo dovuto per l'esercizio giusta la cifra inscritta in bilancio.

Tale ordine viene dal Cassiere centrale convertito in quietanza a saldo del contributo.

L'Ufficio centrale amministrativo addebita l'ammontare di detto ordine di pagamento al Ministero degli Affari Esteri, cui viene in seguito accreditato l'importo dei vari mandati tratti in Giugno sul contributo dello Stato.

Il Ministero degli Affari Esteri cura che prima dello scadere dell'esercizio il contributo sia prelevato per intero.

ART. 193.° I proventi municipali di Massaua, i quali sono dati in amministrazione alla Commissione municipale di Massaua e che a tenore del R. D. 26 febbraio 1893, debbono essere portati in entrata sul bilancio coloniale, vengono considerati alla fine dell'esercizio come rimasti da riscuotere.

Allorchè la Commissione municipale presenta il proprio conto consuntivo, l'Ufficio centrale amministrativo emette sulla Cassa centrale un ordine di pagamento per l'ammontare complessivo delle spese municipali, il quale ordine viene convertito in quietanza fino alla concorrenza dello ammontare dei proventi effettivamente verificatisi.

Se le spese siano inferiori ai proventi, la Commissione municipale versa nella Cassa coloniale la differenza a saldo dei proventi, della quale poi il Governatore dispone a tenore del R. Decreto predetto.

Quando invece le spese siano superiori ai proventi, l'Ufficio centrale amministrativo accerta che la differenza tra la spesa ed il provento non sia maggiore di quella ammessa dal bilancio di previsione. Quando fosse maggiore, la parte eccedente viene addebitata alla Commissione municipale in conto dell'assegno per le spese dell'esercizio successivo.

Spetta in tal caso al Governatore, in seguito a rapporto del Capo dell'Ufficio centrale amministrativo, di prendere o proporre al Ministero i provvedimenti che stimi necessari per regolare la gestione amministrativa municipale dell'esercizio successivo.

ART. 194.° Ogni mese l'Ufficio centrale amministrativo, fatta l'applicazione a bilancio delle varie entrate, compila una *Dimostrazione dei proventi effettivi* verificatisi nel mese.

Da tale dimostrazione risultano:

a) i proventi riscossi durante il mese dai vari Uffici incaricati di esazioni; i versamenti fatti nelle Casse coloniali da detti Uffici e le somme rimaste da versare alla fine del mese, desumendo i dati dai conti mensili prescritti dall'articolo 184;

b) i proventi riscossi o conteggiati durante il mese dalla Cassa centrale per esazioni dirette dai contribuenti o per esazioni fatte nel modo indicato all'articolo 186;

c) i proventi esatti dalla Commissione municipale, conteggiati dalla Cassa centrale secondo il prescritto dall'articolo 193;

d) le quote di contributo riscosse o conteggiate dalla Cassa centrale durante il mese.

Detta dimostrazione è trasmessa in tre esemplari al Ministero degli Affari Esteri insieme al rendiconto mensile.

ART. 195.° L'Ufficio centrale amministrativo, scaduto l'esercizio finanziario, desumendo i dati dai resoconti della Cassa centrale, e valendosi delle indicazioni che si procura dai vari Capi d'Ufficio, compila per ciascun articolo di bilancio un prospetto, dal quale risultino:

a) le somme riscosse per entrate di competenza dell'esercizio in corso;

b) le somme riscosse in conto dei residui degli anni precedenti;

c) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio;

d) le ragioni delle differenze tra le previsioni fatte e le entrate riscosse e non riscosse.

Un esemplare dei prospetti particolareggiati è trasmesso al Governatore a titolo di *Relazione sull'andamento della gestione del bilancio (Entrate)*. Un altro esemplare è allegato al conto consuntivo generale.

b) SPESE DI CARATTERE CIVILE.

ART. 196.° Le somme stanziate nel bilancio di previsione pei diversi servizî civili, meno quelle notate al seguente art. 200, sono amministrate a cura dei varî Uffici del Governo della Colonia, ciascuno nei limiti delle competenze rispettive e nei modi indicati dal presente regolamento.

ART. 197.° Per la parte di spese amministrate direttamente dall'Ufficio centrale amministrativo, il Capo dell'Ufficio è responsabile verso il Governatore che gli stanziamenti non siano oltrepassati e riescano sufficienti ai bisogni normali.

Per le spese amministrate dagli altri Uffici del Governo, tale responsabilità spetta ai Capi degli Uffici singoli, e l'Ufficio centrale amministrativo esercita, per mandato del Governatore, il controllo diretto sulle loro gestioni.

ART. 198.° L'Ufficio centrale amministrativo ha la gestione:

a) degli assegni del personale civile;

b) degli assegni dell'Orta interna e della Guardia di Assab;

c) delle pensioni e delle gratificazioni ad indigeni;

d) delle spese generali e casuali;

e) delle annualità passive e delle spese pel servizio telegrafico internazionale.

ART. 199.° L'Ufficio politico, l'Ufficio degli affari civili, l'Ufficio di sicurezza pubblica, l'Ufficio del Demanio e l'Ufficio tecnico, hanno rispettivamente la gestione delle spese relative ai servizî di loro competenza.

ART. 200.° L'assegno pei lavori pubblici è amministrato secondo gli ordini diretti del Governatore dal Comando locale del Genio Militare.

Quello per gli esperimenti di agricoltura e colonizzazione, dalla persona che ha l'incarico degli esperimenti stessi.

L'assegno per le spese municipali di Massaua è amministrato dalla Commissione municipale.

ART. 201.° Per la gestione degli assegni al personale civile l'Ufficio centrale amministrativo tiene il ruolo amministrativo prescritto dall'articolo 21 del Titolo I del presente regolamento.

Sono inscritti nel ruolo amministrativo tutti i personali i cui assegni sono pagati col relativo stanziamento di bilancio, vale a dire:

a) il Governatore;

b) gli ufficiali e commessi coloniali e gli altri personali che ne tengono il posto (esclusi quelli a disposizione diretta del Ministero degli Affari Esteri);

c) gl'interpreti e gli altri personali addetti ai varî servizî civili;

d) le guardie di finanza.

ART. 202.° La prima iscrizione sul ruolo è fatta in base ai decreti di nomina alle varie cariche pei personali fissi, agli atti di assunzione in servizio pei personali avventizi, e alle disposizioni di destinazione nella Colonia per le guardie di finanza.

Per ciascuno viene indicato lo assegno normale cui ha diritto e la posizione al giorno dell'impianto del ruolo.

ART. 203.° Il ruolo è tenuto in corrente in base alle variazioni che sono comunicate all'Ufficio centrale amministrativo dall'Ufficio del Governatore e, per le guardie di finanza, dall'Ufficio degli affari civili.

Debbono essere comunicate tutte le variazioni che determinano la decorrenza o la cessazione dell'assegno, che danno luogo a ritenute, o che, senza pure influire sull'assegno, cambiano la posizione rispettiva dei vari personali o la loro destinazione.

ART. 204.° Oltre il ruolo suindicato, l'Ufficio centrale amministrativo tiene un registro annuale di conto corrente, sul quale mensilmente nota per ogni stipendiato i pagamenti che dalle varie Casse vengono fatti durante l'esercizio a titolo di assegni.

L'Ufficio centrale amministrativo, colla scorta del ruolo, stabilisce sul registro predetto il dovuto a ciascun stipendiato, secondo l'assegno spettantegli e le variazioni occorse, e fa il confronto del dovuto col pagato, provvedendo a porre in regola le eventuali differenze a favore o a carico dello stipendiato.

Le differenze a favore sono fatte pagare per cura dell'Ufficio stesso ai creditori.

ART. 205.° L'Ufficio centrale amministrativo trasmette al principio di ogni esercizio alla Cassa centrale o alle Casse succursali una nota degli stipendiati inscritti sul ruolo amministrativo, con indicazione dell'assegno normale spettante a ciascuno, e comunica successivamente alle Casse stesse le note degli assegni normali da aggiungere o da cancellare, e quelli ai quali occorra di apportare variazioni.

La nota comprende per ciascuna Cassa gli stipendiati che debbono normalmente da quella ricevere i loro assegni.

ART. 206.° Ognuno degli stipendiati inscritti sul ruolo riceve dall'Ufficio centrale amministrativo un libretto contenente il certificato d'inscrizione sul ruolo stesso ed un fascicolo di scontrini per la riscossione dell'assegno. Sul libretto è indicata la Cassa presso la quale deve farsi la esazione.

ART. 207.° In massima le Casse non eseguiscono pagamenti di assegno se non a chi è inscritto sulla nota.

Quando occorra far pagare assegni da una Cassa diversa da quella presso la quale è in nota il creditore, il Capo dell'Ufficio centrale amministrativo, i RR. Commissari ed il Comandante il Deposito della Colonia di Napoli, hanno facoltà di ordinare alla Cassa rispettiva di eseguire il pagamento; ma debbono subito dare notizia delle somme pagate alla Cassa che normalmente avrebbe dovuto corrisponderli, mediante apposito avviso.

ART. 208.° Le norme relative ai pagamenti degli assegni agli stipendiati formeranno oggetto di speciali istruzioni da emanarsi dal Ministero degli Affari Esteri d'accordo con quello del Tesoro.

ART. 209.° L'assegno di un mese s'intende maturato, e può essere pagato dalle Casse a datare dal giorno 27 del mese a cui si riferisce.

Quando l'assegno del mese debba essere pagato prima di tale data, o quando debbano essere pagati in anticipazione assegni di mesi avvenire, i cassieri devono ricevere speciale autorizzazione.

Tale autorizzazione può esser data dai Capi degli Uffici del Governo, dai RR. Commissari o dal Comandante il Deposito della Colonia in Napoli, secondo la dipendenza rispettiva degli impiegati, ai quali il pagamento anticipato può essere concesso solo per circostanze straordinarie e nel limite massimo di due mesate oltre quella in corso.

ART. 210.° Dalle autorità predette possono in circostanze straordinarie essere pure accordate agli stipendiati anticipazioni di somme equivalenti ad un mese di assegno, da restituirsi a rate mediante versamenti a favore dell'Amministrazione all'atto della riscossione degli stipendi mensili.

Per le anticipazioni di somme maggiori, fino ad un massimo equivalente a tre mesi di assegno, occorre sempre l'autorizzazione del Governatore.

I versamenti a sconto dei debiti contratti per effetto delle predette anticipazioni sono fatti in misura non inferiore al quinto dell'assegno.

ART. 211.° I Cassieri, all'atto del pagamento di assegni mensili a personali inscritti sulla nota degli stipendiati loro trasmessa a tenore dell'art. 205, registrano i pagamenti nell'apposita colonna della nota stessa.

Eguali registrazioni fanno, all'atto in cui ricevono gli avvisi prescritti dal 2° capoverso dell'art. 207, per i pagamenti eseguiti da altre Casse ai personali inscritti nella suddetta nota.

ART. 212.° Un mese dopo scaduto l'esercizio i Cassieri trasmettono le note dell'esercizio precedente all'Ufficio centrale amministrativo, il quale confronta le note stesse col registro indicato all'art. 204, nello scopo di accertare la esattezza delle differenze a credito o a debito sul conto di ciascun impiegato.

ART. 213.° L'assegno di mantenimento ai funzionari detenuti in attesa di giudizio od in espiazione di pena, come anche la differenza fra tale assegno e quello loro spettante in ragione della carica quando il giudizio non sia seguito da condanna sono fatti pagare agli aventi diritto per cura dell'Ufficio centrale amministrativo.

ART. 214.° L'Ufficio centrale amministrativo provvede annualmente al versamento nella Tesoreria provinciale di Roma a favore del Tesoro dello Stato, delle quote rappresentanti le ritenute sugli stipendi d'organico degli impiegati e delle guardie di finanza, facienti parte degli organici coloniali, compilando un apposito prospetto che trasmette al Ministero del Tesoro. insieme alle quietanze di versamento separate per tassa sulla ricchezza mobile e per tassa proporzionale per la pensione.

ART. 215.° Le gratificazioni per licenziamenti o per servizî speciali, i sussidi e le spese varie eventuali pel personale civile, si pagano o si rimborsano dalle varie Casse in seguito ad ordine di pagamento che emettono le autorità competenti, dopo avere ottenuta autorizzazione dal Governatore, da allegarsi in copia all'ordine stesso.

ART. 216.° Per l'amministrazione degli assegni dell'Orta interna e della Guardia dancala d'Assab, l'Ufficio centrale amministrativo tiene un ruolo, nel quale sono descritti i singoli componenti dei due Reparti e i rispettivi assegni.

Il ruolo è tenuto in corrente colle variazioni che a detto Ufficio sono comunicate per mezzo dei fogli paga quindicinali.

ART. 217.° L'Orta interna è amministrata direttamente dalla Dogana, sebbene gli uomini facciano in parte servizio altrove.

La Guardia di Assab è amministrata dal R. Commissariato in tale località.

La Dogana per l'Orta interna e il R. Commissariato per la Guardia di Assab compilano il giorno 15 e l'ultimo d'ogni mese il foglio paga per la quindicina scaduta, annotandovi le variazioni occorse.

La Dogana trasmette il foglio paga pel tramite dell'Ufficio affari civili all'Ufficio centrale amministrativo, che emette un ordine di pagamento sulla Cassa centrale, a favore del Ricevitore della Dogana.

Il R. Commissariato d'Assab emette per l'importo del foglio paga un ordine di pagamento sulla Cassa succursale a favore dell'addetto al proprio Ufficio.

Il Ricevitore della Dogana e l'addetto al Commissariato di Assab eseguiscono i pagamenti ai singoli individui creditori.

ART. 218.° Per le pensioni agli indigeni ex militari, ed alle loro vedove e per le gratificazioni da pagare a militari indigeni riformati, l'Ufficio centrale amministrativo tiene apposito registro dove sono trascritti i Decreti Governatoriali per le concessioni di pensioni, per variazioni eventuali delle pensioni stesse, per la loro cessazione e per la concessione di gratificazioni.

Gli atti relativi a liquidazioni di pensioni o di gratificazioni sono dal Consiglio d'amministrazione delle Truppe trasmessi all'Ufficio centrale amministrativo, che estende il Decreto da sottoporre alla firma del Governatore e quando sia firmato ne trasmette copia al Consiglio predetto, perchè sia consegnato all'interessato.

I pensionati sono provvisti dall'Ufficio centrale amministrativo, di apposito libretto.

ART. 219.° Per le gratificazioni l'Ufficio centrale amministrativo a seconda delle località dove debbano essere pagate, emette un ordine sulla Cassa centrale o avverte i R.R. Commissariati perchè possano emetterlo sulle Casse succursali.

ART. 220.° Le pensioni concesse sono annotate sopra apposito registro.

I pensionati sono dall'Ufficio centrale amministrativo dati in nota alle varie Casse secondo la località dove intendono percepire la pensione.

Il giorno 15 d'ogni mese le autorità delegate alla emissione degli ordini di pagamento sulle varie Casse, consegnano al Cassiere l'ordine di pagamento per le pensioni del mese e per quelle non riscosse nel mese precedente.

I pensionati possono presentarsi alle Casse a riscuotere dal 15 al 25 d'ogni mese, esibendo il proprio libretto.

Il Cassiere eseguisce il pagamento, ritira quietanza sull'ordine ed annota sul libretto il pagamento eseguito.

Il giorno 26 l'ordine è portato dal Cassiere in spesa per la somma effettivamente pagata.

ART. 221.° Il capo dell'Ufficio centrale amministrativo ed i RR. Commissari si accertano frequentemente, a mezzo dei Capi indigeni, che i pensionati siano viventi e che le vedove non abbiano perduto il diritto alla pensione.

Almeno una volta l'anno richiedono i Capi suddetti di presenziare i pagamenti per accertare l'identità dei pensionati.

ART. 222.° Mensilmente l'Ufficio centrale amministrativo annota sul registro prescritto dall'articolo 220 i pagamenti rispettivamente loro fatti, secondo risulta dalle quietanze rilasciate sugli ordini di pagamento portati in spesa dai Cassieri.

ART. 223.° Gli atti relativi a variazioni che dovessero esser fatte nelle pensioni già liquidate e gli avvisi riferentisi alla morte di pensionati o alle cessazioni del diritto a pensioni alle vedove che si rimaritino, sono dalle varie Autorità e dai Capi indigeni trasmessi all'Ufficio centrale amministrativo, che estende i Decreti di varianti o di cessazione della pensione e li sottopone alla firma del Governatore, facendo poi le necessarie correzioni o cancellazioni sul registro predetto.

ART. 224° Le spese generali e casuali, distintamente previste nell'apposito articolo del bilancio, sono fatte a misura dei bisogni e secondo le istruzioni o disposizioni permanenti od eventuali che impartisce il Governatore, dai vari Uffici della Colonia, dai RR. Commissariati e dal Deposito della Colonia in Napoli.

ART. 225° I documenti di spesa da soddisfare o le domande di rimborso corredate dai documenti quietanzati sono dai Capi dei varî Uffici trasmesse all'Ufficio centrale amministrativo, che emette l'ordine di pagamento a favore dei creditori o, a favore del Capo d'ufficio che le abbia anticipate.

I R.R. Commissariati ed il Capo dell'Ufficio-staccato di Napoli emettono per le spese generali e casuali ordini di pagamento sulle rispettive Casse succursali in base a regolari mandati d'anticipazione emessi a loro favore dall'Ufficio centrale amministrativo.

ART. 226.° L'Ufficio centrale amministrativo riferisce al Governatore circa le spese generali o casuali che non fossero fatte conformemente alle istruzioni o alle disposizioni da lui impartite.

ART. 227.° Le annualità passive e le spese pel servizio telegrafico internazionale sono pagate in base ai conti che, per tali annualità e spese presentano i creditori.

ART. 228.° I lavori pubblici nella Colonia sono ordinati dal Governatore ed eseguiti ad appalto o ad economia, per cura del Comando locale del genio, il quale risponde verso il Governatore stesso del regolare impiego dei fondi a ciascun lavoro assegnati.

I conti relativi alla esecuzione dei lavori pubblici ad appalto sono compilati per cura del Comando locale del genio, che li trasmette all'Ufficio centrale amministrativo per la emissione dei mandati a favore degli appaltatori.

Per la esecuzione dei lavori pubblici ad economia, possono essere emessi sulla Cassa centrale o sulle Casse succursali mandati di anticipazione a favore del Comando locale del genio.

ART. 229.° Le somme riscosse in seguito a mandati di anticipazione sono dall'Ufficio centrale amministrativo considerate come partite extra-bilancio a debito del Comando locale del genio.

Mensilmente il Comando ora detto compila, distintamente per ogni lavoro ad economia, le note delle spese soddisfatte, per l'importo delle quali l'Ufficio centrale amministrativo emette mandati sulla Cassa centrale, da convertirsi in quie-

tanze di versamento, applicando l'importo del mandato all'articolo di bilancio cui la spesa si riferisce, e considerando l'importo della quietanza come partita extra-bilancio a credito del Comando locale del genio.

Nelle istruzioni di cui agli articoli 161, 170 e 208 si procurerà di sostituire agli espedienti delle partite *extra-bilancio* e dei *fondi permanenti* enunciati negli articoli 229, 231, 234, 235, 237, 243, 285 ed in altri del presente regolamento, dei sistemi più conformi alle norme di contabilità seguite nel Regno. Tali articoli saranno in tal caso surrogati dalle istruzioni predette.

ART. 230.° Pei lavori ad impresa e per quelli ad economia, il Comando locale del genio compila i conti secondo le prescrizioni dei regolamenti dell'Arma, colle varianti che la specialità dei luoghi richiede e che su proposta del Comandante locale siano approvate dal Governatore.

ART. 231.° L'Ufficio politico, l'Ufficio degli affari civili, l'Ufficio di sicurezza pubblica, l'Ufficio del demanio e l'Ufficio tecnico provvedono in massima al pagamento delle spese inerenti ai servizî rispettivi:

a) trasmettendo all'Ufficio centrale amministrativo richieste di ordini di pagamento a favore dei creditori, corredate dai necessari documenti giustificativi di spese;

b) trasmettendo a detto Ufficio richieste di rimborso delle spese che avessero anticipate col fondo permanente che hanno in consegna a tenore dell'art. 234.

ART. 232.° L'Ufficio politico, per il pagamento degli assegni fissi a Capi e notabili indigeni, trasmette al principio dell' esercizio all'Ufficio centrale amministrativo e ai RR. Commissariati le note degli assegni stessi, giusta le fissazioni fatte dal Governatore e partecipa le successive varianti.

In ciascuna nota sono rispettivamente indicati gli assegni da pagare dalla Cassa centrale e quelli da pagare dalle Casse succursali.

L'Ufficio centrale amministrativo ed i RR. Commissari, mensilmente consegnano al Cassiere l'ordine di pagamento delle somme da pagare a Capi e notabili indigeni per assegni del mese in corso e per arretrati.

Presentandosi i Capi, iCassieri durante il mese eseguiscono i pagamenti, ritirando quietanza sull'ordine. Alla fine del mese portano in ispesa la somma effettivamente pagata.

Quando avvenga che, per ordine del Capo dell'ufficio politico militare una Cassa paghi assegni fissi a Capi e notabili indigeni che debbano normalmente percepirlo da un'altra, la Cassa che ha eseguito il pagamento ne dà notizia a quella che ha in nota l'assegno.

Normalmente l'assegno del mese in corso non si paga se non nella seconda quindicina.

Se deve essere pagato in precedenza occorre l'autorizzazione dell'Ufficio politico e dei RR. Commissari.

ART. 233.° I RR. Commissari di Asmara, Cheren ed Assab, attenendosi alle prescrizioni di massima od eventuali del Governatore, hanno facoltà di provvedere alle spese che, nel territorio della zona rispettiva, occorrano per l'ordinario andamento dei servizî di competenza dell'Ufficio politico, dell'Ufficio affari civili e dell'Ufficio tecnico, ordinandone il pagamento diretto ai creditori, o rimborsandosene quando le avessero anticipate col fondo permanente, che hanno in consegna a tenore dell'articolo seguente.

ART. 234.° I Capi degli Uffici politico, affari civili, sicurezza pubblica, Demanio e tecnico, e i RR. Commissari di Asmara, Cheren ed Assab, hanno ciascuno in consegna un fondo permanente per pagare le spese occorrenti ai varservizi, per le quali non sia agevole il pagamento diretto ai creditori.

I fondi permanenti sono accordati dal Governatore nei limiti strettamente necessari e per i bisogni di non più di quindici giorni e sono tenuti in consegna dagli addetti agli Uffici od ai RR. Commissariati sotto la sorveglianza diretta dei Capi d'ufficio e dei RR. Commissari.

Detti Capi d'ufficio e RR. Commissari, hanno facoltà di assegnare, a loro volta, parte del proprio fondo agli esecutori dei servizî, ritirandone ricevuta.

Chiunque ha in consegna fondi permanenti o direttamente dalle Casse coloniali, o indirettamente dai Capi d'ufficio e dai RR. Commissari è obbligato a tenere un registro nel quale nota in entrata il fondo permanente ed i rimborsi successivi, ed in uscita le spese che giornalmente soddisfa.

Il Governatore ordina, almeno una volta l'anno, visite improvvise ai fondi permanenti in consegna ai RR. Commissariati ed agli uffici predetti.

I RR. Commissari e Capi d'ufficio, a loro volta, fanno visite inopinate ai fondi permanenti assegnati agli esecutori dei servizî.

ART. 235.° Il Comandante del Deposito della Colonia in Napoli non paga spese di competenza degli Uffici citati all'art. 231, se non in seguito a richieste dei Capi degli Uffici stessi, pel tramite dell'Ufficio centrale amministrativo.

ART. 236.° I Capi dell'ufficio politico, degli affari civili, di sicurezza pubblica, del demanio e tecnico, ricevendo mensilmente dall'Ufficio centrale amministrativo la partecipazione prescritta dall'art. 160, esaminano le spese pagate dalle Casse succursali per i servizî di rispettiva competenza, e provocano dal Governatore le disposizioni che fossero necessarie in conseguenza della responsabilità loro assegnata dal secondo capoverso dell'art. 197.

ART. 237.° Le spese per gli esperimenti di colonizzazione sono fatte pagare da chi dirige gli esperimenti, mediante richieste di ordini di pagamento a favore dei creditori, corredate dai documenti giustificativi.

Le richieste sono dirette al Capo dell'Ufficio centrale amministrativo, ai RR. Commissari, al Comandante il Deposito della Colonia in Napoli, secondochè i pagamenti debbano eseguirsi dalla Cassa centrale o da una delle Casse succursali.

Gli ordini di pagamento possono essere anche richiesti a favore del Direttore degli esperimenti, a titolo di anticipazione pel pagamento di spese; ma l'importo di tali ordini è dall'Ufficio centrale amministrativo considerato come partita extra-bilancio e addebitato al Direttore stesso.

Quando questi trasmette le note delle spese soddisfatte coi fondi ricevuti, l'Ufficio centrale amministrativo emette un ordine di pagamento, da convertirsi in quietanza. L'importo dell'ordine è applicato a bilancio; l'importo della quietanza è considerato come partita extra-bilancio a credito del Direttore suddetto.

ART. 238.° Il Ministero degli Affari Esteri, di propria iniziativa, o in seguito a richieste che gli pervengano dal Governo della Colonia, fa pagare dal proprio Cassiere le spese di ogni genere che si riferiscono a servizî di carattere civile coloniale, qualunque sia l'articolo di bilancio al quale debbano essere applicate.

Il Cassiere eseguisce tali pagamenti col fondo che ha in consegna, giusta quanto è detto all'art. 151, e se ne dà

credito in conto corrente verso il Deposito della Colonia in Napoli, come prescrive il successivo art. 162.

ART. 239.° Mensilmente l'Ufficio centrale amministrativo, facendo lo spoglio delle partite conteggiate dalla Cassa centrale ed applicabili ai vari articoli relativi a spese di carattere civile, dà carico ai vari uffici e servizi civili, mediante apposite note, dei generi e materiali d'ogni specie che risultino acquistati.

Inoltre, in base a comunicazioni analoghe che i Capi dei vari uffici o servizi civili sono in obbligo di dare all'Ufficio centrale amministrativo, l'Ufficio stesso dà carico agli uffici e servizi suddetti dei generi e materiali comunque acquisiti al patrimonio mobiliare, senza che abbia avuto luogo spesa di sorta.

L' Ufficio centrale amministrativo tiene un Registro pel caricamento generale di detti generi e materiali.

I vari Uffici e servizi civili tengono un Registro pel caricamento rispettivo, e trimestralmente trasmettono allo Ufficio centrale amministrativo una dimostrazione del caricamento stesso, colle variazioni avvenute nel trimestre.

L'Ufficio centrale amministrativo, in base a tali dimostrazioni, compila un prospetto riepilogativo, dal quale risulti:

a) il valore totale dei generi e materiali in carico al 1° del trimestre;

b) il valore dei generi e materiali aumentati o diminuiti nel carico durante il trimestre;

c) il valore totale dei generi e materiali in fondo alla fine del trimestre.

ART. 240.° L'Ufficio centrale amministrativo, scaduto l'esercizio finanziario, desumendo i dati dai Rendiconti della Cassa centrale, e valendosi delle indicazioni che si procura dai varî Capi d'ufficio, compila per ciascun articolo di bilancio un prospetto dal quale risultino:

a) le somme pagate per le spese di competenza dell'esercizio in corso e per quelle di competenze degli esercizî precedenti;

b) le somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio;

c) le ragioni della differenza tra le previsioni fatte e le spese accertate (pagate e non pagate).

Un esemplare di prospetti particolareggiati è trasmesso al Governatore a titolo di *Relazione sull'andamento della gestione del bilancio (Spese di carattere civile)*; un altro esemplare è allegato al conto consuntivo generale.

C) SPESE PER IL CORPO DI TRUPPE COLONIALI.

ART. 241.° Le somme stanziate in bilancio per il Corpo di truppe coloniali sono amministrate sotto l'alta sorveglianza del Governatore dal Consiglio d'amministrazione delle truppe, composto nel modo indicato dall'art. 55 del Titolo I del presente Regolamento.

Il Consiglio d'amministrazione delle truppe è responsabile verso il Governatore che gli stanziamenti non siano oltrepassati e riescano sufficienti ai bisogni normali.

La gestione delle spese riferentisi ai servizi di artiglieria, del genio, di sanità, di sussistenze, dei trasporti, e del vestiario arredamento ed equipaggiamento spetta ai singoli Capi dei servizi rispettivi, che agiscono alla dipendenza immediata e sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione.

ART. 242.° Quando avvenga che alcuno degli stanziamenti sia insufficiente ai bisogni, perchè la forza effettiva dei componenti il Corpo abbia superato le quantità che servirono di base alla formazione del bilancio o per qualsiasi altro motivo, il Consiglio ne dà notizia al Governatore per i provvedimenti di sua competenza.

ART. 243.° Tutte le spese applicabili agli articoli di bilancio amministrati dal Consiglio predetto, s'intendono fatto in via definitiva e sono applicabili al bilancio solo quando il Consiglio abbia richiesto all'Ufficio centrale amministrativo la emissione dei relativi ordini di pagamento.

Epperciò le somme che la Cassa centrale o le Casse succursali, giusta le prescrizioni del presente Regolament,o pagano agli ufficiali ed impiegati del Corpo coloniale, agli interpreti addetti a reparti, uffici o servizi militari, ai Comandanti di reparto, ai Capi di servizio ed a tutti gli altri creditori per titoli inerenti a spese di carattere militare, sono dall'Ufficio centrale amministrativo considerate, ogni qualvolta i pagamenti relativi non siano stati richiesti dal Consiglio di amministrazione, come partite extra bilancio a debito del Consiglio stesso, al quale mese per mese l'Ufficio centrale amministrativo partecipa l'ammontare delle somme suddette, trasmettendogli i relativi documenti di spesa.

ART. 244.° Il Consiglio d'amministrazione, ricevuti i documenti di spesa, li passa all'Ufficio di amministrazione e di contabilità, il quale li verifica, si accerta che i prelevamenti di assegni in contanti siano stati fatti nella misura prescritta e che le spese tutte siano convenientemente giustificate e prende nota delle spese relative ad approvvigionamento di generi e materiali d'ogni specie, per assicurarsi che i vari consegnatari se ne diano carico nei conti rispettivi.

Ciò fatto raggruppa le varie spese a seconda degli articoli di bilancio cui si riferiscono, e compila altrettante richieste di ordini di pagamento.

Tali richieste, firmate dal Consiglio, sono trasmesse all'Ufficio centrale amministrativo, il quale emette gli ordini di pagamento, ne applica l'ammontare ai vari articoli di bilancio, e li fa convertire in quietanze a credito del Consiglio stesso.

ART. 245.° L'Ufficio di amministrazione e contabilità provvede direttamente al pagamento degli assegni spettanti agli ufficiali ed impiegati del Corpo coloniale pel loro grado e per la loro carica e degli assegni agli interpreti addetti a Reparti, Uffici e servizi militari.

Tali assegni sono dal predetto Ufficio fatti pagare dalle Casse coloniali con norme identiche a quelle relative agli impiegati civili.

Il ruolo amministrativo dei predetti personali è tenuto dall'Ufficio di amministrazione e contabilità, al quale il Comando delle truppe dà comunicazione quindicina per quindicina delle variazioni che avvengono.

Il predetto Ufficio tiene anche il Registro di conto corrente, sul quale prende nota mese per mese dei pagamenti fatti a ciascun inscritto nel Ruolo desumendoli dai documenti che il Consiglio riceve a tenore dell'art. 244.

Le note prescritte dall'art. 205 sono trasmesse alla Cassa centrale od alle Casse succursali dall'Ufficio di amministrazione e contabilità e dall'Ufficio stesso sono comunicate le successive variazioni.

I libretti sono distribuiti agli ufficiali ed impiegati dall'Ufficio predetto.

L'autorizzazione di prelevare in anticipazione l'assegno del mese in corso è data dall'autorità che ha mansioni disciplinari di Comandante di Corpo. Quella per prelevare in anticipazione stipendi di mesi futuri fino al limite massimo di due mesi oltre quello in corso, è data dal Comandante delle truppe.

Le anticipazioni di somme da restituirsi a rate mediante versamenti all'atto della riscossione dell'assegno mensile sono concesse dal Comandante delle Truppe.

I predetti pagamenti di anticipazioni, come anche le anticipazioni di somme da restituire a rate si fanno solo in circostanze eccezionali, come è detto per gl'impiegati civili.

L'assegno di mantenimento agli Ufficiali detenuti in attesa di giudizio od in espiazione di pena, come anche la differenza fra tale assegno e quello loro spettante in ragione del grado o della carica, quando il giudizio non sia seguito da condanna, sono fatti pagare agli aventi diritto per cura dell'Ufficio di amministrazione e contabilità.

ART. 246.° L'indennità di equipaggiamento agli ufficiali ed impiegati destinati nella Colonia è pagata agli aventi diritto dalla Cassa succursale di Napoli per ordine del Comandante del Deposito della Colonia. Può anche essere pagata dalle Casse dei Corpi del R. Esercito, dai quali provengono gli Ufficiali od impiegati destinati nella Colonia, ed i Corpi stessi ne sono rimborsati a carico del bilancio coloniale, nel modo che sarà determinato dal Ministro della Guerra.

ART. 247.° L'indennità per la perdita di quadrupedi di servizio è accordata per deliberazione del Consiglio ed è pagata da qualsiasi Cassa in seguito a richiesta dell'Ufficio d'amministrazione e contabilità.

Lo stesso dicasi della indennità per la perdita del bagaglio.

ART. 248.° L'assegno agli Ufficiali che non hanno diritto all'attendente è pagato dalla Cassa centrale o da quelle succursali in base a note che il Capo dell'Ufficio d'amministrazione e contabilità trasmette a ciascuna Cassa il giorno 20 d'ogni mese.

Il pagamento è fatto dal giorno 20 fino all'ultimo giorno del mese, nel quale il cassiere porta in spesa l'ordine per la somma effettivamente pagata.

L'Ufficio d'amministrazione e contabilità comprende nelle note dei mesi successivi le quote non riscosse nei mesi precedenti, delle quali ciascun cassiere ha l'obbligo di trasmettergli notizia.

Salvo casi speciali, nei quali l'Ufficio d'amministrazione e contabilità fa separate richieste di ordini di pagamento, gli Ufficiali che in mese non possono percepire per un motivo qualsiasi l'assegno suddetto, lo percepiscono insieme a quello del mese successivo.

ART. 249.° L'Ufficio centrale amministrativo tiene un registro, sul quale mese per mese, desumendo i dati dai documenti che il Consiglio riceve a tenore dell'art.° 244, prende nota delle somme pagate dalle varie Casse pei motivi indicati ai tre articoli precedenti.

ART. 250.° Alla fine dell'esercizio l'Ufficio di amministrazione e contabilità compila un prospetto delle somme da versare al Tesoro per tassa proporzionale e per tassa di ricchezza mobile sugli stipendi d'organico degli Ufficiali ed Impiegati del Corpo coloniale.

Il Consiglio d'amministrazione delle truppe trasmette tale prospetto all'Ufficio centrale amministrativo, con richiesta di provvedere al versamento delle somme a favore del Tesoro.

ART. 251.° La truppa italiana ed indigena è amministrata per Compagnie (Squadroni o Batterie) dai respettivi comandanti colle norme generali stabilite dal regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del R. Esercito e con quelle speciali fissate dal presente regolamento.

La truppa degli stati maggiori del battaglione Cacciatori e dei battaglioni indigeni è considerata come facente parte di una delle compagnie del battaglione.

Gli uomini della sezione operai d'artiglieria, della sezione di sanità, della sezione di sussistenza e del Deposito della Colonia in Napoli sono amministrati come altrettante compagnie dagli Ufficiali, che vengono rispettivamente incaricati dal Comandante locale d'artiglieria, dal Direttore di sanità, dal Direttore di Commissariato e dal Comandante il Deposito suddetto.

Gli uomini di truppa addetti al Comando delle R. truppe, alla Direzione d'artiglieria (esclusa la sezione operai), al Comando locale del Genio, alla Direzione di Commissariato (esclusa la sezione sussistenze), all'Infermeria cavalli, all'Ufficio di amministrazione e contabilità ed al Tribunale militare, sono amministrati come una Compagnia da un Ufficiale dell'Ufficio amministrativo contabile di ciò incaricato dal Capo d'Ufficio, e costituiscono il « *Reparto misto* ».

ART. 252. Gli uomini di truppa dei vari corpi destinati alle truppe coloniali passano effettivi a queste il giorno successivo a quello del loro arrivo a Napoli, e al loro rimpatrio ripassano poi in forza ai corpi primitivi o ad altri corpi il giorno successivo a quello del loro arrivo ai corpi medesimi, oppure, se trattasi di congedandi, dal giorno successivo a quello dell'invio in congedo.

La stessa regola sarà pure osservata per gli uomini assegnati al deposito della Colonia.

ART. 253.° Per tener conto della forza della truppa e delle variazioni che in essa succedono e per gli altri scopi che risulteranno in appresso, i Comandanti di Reparto sono provvisti di un libretto mensile in due esemplari, dei quali uno è tenuto dai Comandanti stessi, e l'altro dall'Ufficiale che segue immediatamente in grado il Comandante.

I libretti della sezione operai d'artiglieria, della sezione di sanità, della sezione di sussistenza, del Deposito della Colonia in Napoli e del Reparto misto, sono tenuti, uno dall'Ufficiale incaricato dall'Amministrazione e l'altro dal sottufficiale contabile.

Alla fine del mese i due libretti vengono chiusi in ogni loro parte: quello tenuto dal Comandante del Reparto viene trasmesso all'Ufficio di amministrazione e contabilità e l'altro rimane presso il Reparto durante due anni, dopo i quali viene pure trasmesso all'Ufficio suddetto.

ART. 254.° L'Ufficio di amministrazione e contabilità tiene il ruolo amministrativo dei militari di truppa italiana effettiva ai Reparti del Corpo coloniale e vi nota tutte le variazioni che in essi succedono e che mensilmente risultano dai libretti dei vari reparti.

ART. 255.° Il soldo giornaliero della Truppa italiana, compresa quella addetta ai Reparti indigeni, è pagato agli aventi diritto nei giorni 1, 6, 11, 16, 21 e 26 d'ogni mese a cura dei Comandanti o degli Ufficiali incaricati dell'amministrazione del Reparto.

Per procurarsi i fondi necessarî all'uopo, i Comandanti di Reparto nel giorno precedente a quello in cui il soldo dev'essere corrisposto, presentano all'Ufficio centrale amministrativo od ai RR. Commissari il conto relativo, per l'ammontare del quale le predette autorità emettono il relativo ordine di pagamento sulla Cassa centrale o su quelle succursali.

ART. 256.° I pagamenti del soldo sono eseguiti dal sottufficiale che nel Reparto ha le funzioni contabili, in pre-

senza del Comandante di Reparto o dell' Ufficiale da lui delegato.

Delle somme pagate ai singoli militari vien tenuto conto sopra apposita nota, che alla fine di ogni mese è trasmessa all'Ufficio di amministrazione e contabilità, unitamente al libretto prescritto dall'articolo 253.

Il Comandante di Reparto o l' Ufficiale da lui delegato, vidima colla propria firma i pagamenti fatti nel giorno prescritto per la corresponsione della paga, e quelli fatti nei giorni successivi, agli uomini che non erano stati pagati per qualsiasi motivo nel giorno prescritto.

Le somme che rimangono da pagarsi alla fine del mese ad alcuno dei militari di truppa, sono portate a loro credito sulla nota del mese successivo.

Per le somme che i Comandanti di reparto non possano altrimenti pagare ai creditori per qualsiasi motivo, l' Ufficio di amministrazione e contabilità dà disposizioni volta per volta.

ART. 257.° Il soldo annuale alla truppa italiana, compresa quella addetta ai Reparti indigeni, è accreditato ai singoli individui una volta al mese dall'Ufficio di amministrazione e contabilità sopra apposito *registro del conto individuale del soldo annuale,* sul quale è aperta una partita per ciascun individuo di truppa destinato nella Colonia.

In base alle variazioni che gli vengono comunicate dai Reparti colla trasmissione dei libretti mensili, l'Ufficio suddetto sospende gli accrediti del soldo annuale a coloro che non vi abbiano diritto; addebita al conto di ciascuno le somme stabilite a titolo di ritenuta durante le traversate sul mare, e bonifica le quote di soldo non accreditate agli individui sotto giudizio, quando il giudizio non sia seguìto da condanna.

ART. 258.° Trimestralmente i vari Reparti trasmettono per via gerarchica al Comando delle truppe la nota degli individui che domandano di prelevare acconti sul proprio credito per soldo annuale.

Il Comando delle truppe trasmette la nota degli individui cui intende accordare il prelevamento di acconti, all'Ufficio centrale amministrativo od ai RR. Commissariati, richiedendo la emissione di ordini di pagamento a favore dei creditori, con quietanza dei Comandanti di Reparto.

I Comandanti di Reparto eseguiscono il pagamento e trasmettono le quietanze dei singoli individui all'Ufficio di amministrazione e contabilità, che le conserva a corredo del registro prescritto dal precedente articolo. Per le somme che i Comandanti di Reparto non possano altrimenti pagare ai creditori, l' Ufficio di amministrazione e contabilità dà disposizioni volta per volta.

ART. 259.° Il credito per soldo annuale a coloro che cessarono dal servizio coloniale vien fatto pagare a cura dell'Ufficio di amministrazione e contabilità dalla Cassa succursale in Napoli, o dai Distretti militari del Regno, che ne sono rimborsati a carico del bilancio coloniale, nel modo che verrà determinato dal Ministero della Guerra, facendo pervenire le ricevute dei creditori all'Ufficio di amministrazione e contabilità, che le mette pure a corredo del registro suindicato.

ART. 260.° L' Ufficio di amministrazione e contabilità tiene il ruolo amministrativo dei militari di truppa indigena effettivi ai Reparti coloniali, e vi nota tutte le variazioni che in essi succedono, e che gli vengono comunicate dai Reparti colla trasmissione dei libretti mensili.

ART. 261.° La paga ai militari indigeni, l'aumento paga a quelli effettivi agli squadroni ed alle batterie, l'indennità agli jus-basci per il quadrupede di servizio e gli assegni di primo corredo spettanti agli uomini nuovi ammessi nei Reparti ed ai promossi al grado di jus-basci o buluc-basci, sono corrisposti dai Comandanti di Reparti il 1° ed il 16 d'ogni mese.

ART. 262.° Per procurarsi i fondi necessari all' uopo i Comandanti di Reparto, il giorno precedente a quello in cui le competenze debbono essere corrisposte, presentano allo Ufficio centrale amministrativo od ai RR. Commissariati il conto relativo, per l'ammontare del quale dette Autorità emettono il relativo ordine di pagamento sulla Cassa centrale o sulle Casse succursali.

ART. 263.° La corresponsione delle competenze alla truppa indigena è fatta dal sottufficiale che nel Riparto ha le funzioni contabili, in presenza del Comandante di Reparto o dell' Ufficiale da lui delegato e degli jus-basci effettivi al Reparto.

Delle somme pagate ai singoli militari viene tenuto conto sopra apposita nota, che alla fine d'ogni mese è trasmessa all'Ufficio di amministrazione e contabilità, unitamente al libretto prescritto dall'articolo 260.

Il Comandante del Reparto, o l' Ufficiale da lui delegato, vidima colla propria firma i pagamenti fatti nel giorno prescritto per la corresponsione della paga, e quelli fatti nei giorni successivi agli uomini che non erano stati pagati per qualsiasi motivo nel giorno prescritto.

Le somme che rimangono da pagare alla fine del mese sono portate a credito degli aventi diritto sulla nota del mese successivo.

Per le somme che i Comandanti di Reparto non possano altrimenti pagare ai creditori per qualsiasi motivo, l'Ufficio di amministrazione e contabilità dà disposizioni volta per volta.

ART. 264.° Il Comando delle truppe dà notizia all'Ufficio di amministrazione e contabilità della assunzione o chiamata in servizio di bande assoldate e degli assegni fissi d'ogni genere spettanti a coloro che le compongono.

In base a tali notizie l'Ufficio suddetto inscrive numericamente le singole bande sopra apposito registro, e vi nota gli assegni cui hanno diritto i Capi, i sottocapi ed i gregari.

Gli Ufficiali che dal Comando delle truppe siano incaricati della amministrazione delle bande, partecipano mensilmente all'Ufficio di Amministrazione e contabilità le variazioni che in ciascuna di esse succedono, per aumento o diminuzione nei componenti delle bande stesse.

ART. 265.° Gli assegni alle bande sono corrisposti dagli Ufficiali suddetti con fondi che si procurano, presentando o trasmettendo, nei giorni 15 ed ultimo d'ogni mese, allo Ufficio centrale amministrativo od ai RR. Commissariati, il conto degli assegni da pagarsi per la quindicina trascorsa, per l'ammontare del quale l'Ufficio centrale amministrativo od i RR. Commissariati emettono il relativo ordine di pamento sulla Cassa dipendente.

ART. 266.° Colle norme speciali che il Consiglio stabilisce, i Reparti, mediante il fondo permanente che hanno in consegna a tenore dell'articolo 285, fanno fronte a tutte le spese che debbono soddisfare, all'infuori del soldo alla truppa italiana e degli assegni alla truppa indigena, vale a dire:

a) pagamento delle razioni viveri in contanti, eventuale acquisto di generi per la razione viveri della truppa e pagamento dei sussidî alle mense sott'ufficiali;

b) pagamento dello importo delle riparazioni al corredo della truppa;

c) pagamento delle spese d'illuminazione, liscivatura di oggetti pertinenti alla truppa, barbiere, cancelleria ecc.;

d) premi e soprassoldi di ferma spettanti ai sott'ufficiali a tenore delle leggi vigenti, e soprassoldi di medaglie al valore militare ad ufficiali e ad uomini di truppa;

e) ferratura dei quadrupedi;

f) assegni al basso personale;

g) pagamento dei soprassoldi previsti dall'annotazione 7ª al quadro degli assegni in contanti alla truppa (vedi art. 120), in quanto non debbano essere pagati coi fondi permanenti in consegna ai varî Capi di servizio, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione;

h) eventuale acquisto dal commercio di viveri da distribuirsi alle truppe indigene;

i) pagamento di spese casuali varie.

Art. 267.° Ogni 15 giorni, o più spesso se occorre, i Reparti compilano la nota delle spese soddisfatte col fondo permanente, allegandovi i documenti giustificativi e la trasmettono al Capo dell'Ufficio centrale amministrativo, ai R.R. Commissari o al Comandante il Deposito della Colonia in Napoli, i quali ordinano alle Casse dipendenti il pagamento dello importo della nota stessa.

Art. 268.° Gli ufficiali incaricati dall'amministrazione delle bande, anticipano pure col fondo permanente, di cui siano evintualmente provvisti a tenore dell'art. 285, le spese che dovessero soddisfare all'infuori della paga ai componenti le bande e si regolano pel rimborso nel modo indicato all'articolo precedente.

Art. 269.° Il Consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi Capi di servizio, delibera come ed in quale misura debbasi provvedere allo approvvigionamento dei generi e dei materiali che occorrano per tutti i bisogni.

Tale approvvigionamento può farsi:

a) con prelevamento dai magazzini militari d'Italia;

b) con acquisto per mezzo di appalti;

c) con acquisti diretti dal commercio;

d) con costruzioni nei laboratorî militari;

e) con risorse locali.

Art. 270.° Giusta le deliberazioni prese a tenore dell'articolo precedente i singoli Capi di servizio provvedono in conseguenza.

Art. 271.° Per i prelevamenti dai magazzini militari di Italia, il Comando delle truppe trasmette le richieste dei Capi servizio al Ministero della Guerra, il quale ordina le cessioni dei generi e dei materiali all'Amministrazione coloniale, facendole dare addebito del loro costo e delle eventuali spese fino a bordo del piroscafo che deve trasportarli.

I pagamenti relativi sono fatti dalla Cassa succursale presso il Deposito della Colonia in Napoli.

Secondo gli ordini del Ministero della Guerra i materiali ed i generi sono spediti direttamente nella Colonia o vi sono mandati dal Deposito.

Art 272.° Per gli approvvigionamenti da farsi per mezzo di appalti, i Capi servizio compilano i relativi progetti di capitolati d'oneri da sottoporsi all'approvazione del Governatore, e, quando i progetti siano approvati, se gli appalti debbano farsi alla Colonia, procedono agli incombenti relativi, se invece debbano farsi a Napoli, trasmettono i progetti stessi, per mezzo del Comando delle truppe, al Comando del Deposito della Colonia, il quale provvede a quanto occorra.

I pagamenti di forniture dipendenti da appalti sono fatti dalla Cassa centrale e da quelle succursali in base a deconti liquidati dall'Ufficio competente.

Il Comando del Deposito cura la spedizione nella Colonia dei generi o materiali ricevuti dai fornitori.

Art. 273.° Gli acquisti diretti dal commercio sono fatti nella Colonia dai Capi di servizio, ed in Italia dal Comandante il Deposito della Colonia, in seguito a richiesta fattagli per mezzo del Comando delle truppe.

In base alle fatture debitamente liquidate le Casse coloniali eseguiscono i pagamenti relativi.

Quando occorra, il Consiglio provvede alle emissioni di mandati di anticipazione a favore dei Capi di servizio che dovessero fare acquisti diretti a pagamento immediato.

L'importo di tali mandati è dall'Ufficio centrale amministrativo considerato come partita extra bilancio a debito del Capo di servizio, che ne viene scaricato colla trasmissione alla Cassa centrale dalle note degli acquisti fatti.

Art. 274.° Per i materiali da costruirsi nei laboratori militari, i Capi servizio danno gli ordini relativi e anticipano le spese col fondo permanente che hanno in consegna a tenore dell'art. 285. All'ultima nota di spesa allegano un prospetto descrittivo dei materiali costruiti.

Art. 275.° Quando si tratti di approvvigionare generi o materiali ricorrendo alle risorse locali (taglio del fieno, della legna, di pali per usi vari, ecc.) i Capi di servizio si valgono dei mezzi che loro siano indicati dal Consiglio, ed anticipano pure le spese col fondo permanente suddetto. All'ultima nota di spesa allegano un prospetto descrittivo dei generi o materiali approvvigionati.

Art. 276.° I Comandanti locali di artiglieria e del genio, i Direttori dei servizi di sanità e di Commissariato, il Capo dell'Ufficio di amministrazione e contabilità ed il Direttore di veterinaria anticipano pure col fondo permanente le spese che occorrono per il normale andamento dei servizi rispettivi in tutta la Colonia.

All'uopo ripartiscono il fondo tra gli ufficiali ed impiegati alla loro dipendenza, distaccati nelle varie località nella Colonia, o preposti alla direzione di servizi fuori della sede, a magazzini, laboratori, infermerie, ecc.

Art. 277.° Una volta al mese, o più spesso se occorre, i Capi di servizio suddetti compilano la nota delle spese soddisfatte col fondo permanente, allegandovi i documenti giustificativi, e la trasmettano al Capo dell'Ufficio centrale amministrativo, il quale ordina alla Cassa centrale il pagamento dello importo della nota stessa.

Art. 278.° Per far fronte alle spese inerenti a costruzioni di nuove opere, per le quali il fondo permanente fosse insufficiente, il Consiglio d'amministrazione delle truppe può richiedere all'Ufficio centrale amministrativo od ai RR. Commissariati l'emissione di mandati di anticipazione a favore del Comando locale del genio.

L'Ufficio centrale amministrativo considera l'importo di tali mandati come partite extra bilancio a debito del Comando locale predetto, il quale ne viene poi scaricato a mano a mano che presenta le note delle spese fatte.

ART. 279.° Le spese derivanti dai trasporti sul mare, e da quelli dell'interno della Colonia per eventuale insufficienza del treno militare, sono pagate dalla Cassa centrale o da quella succursale di Napoli in base ai deconti debitamente liquidati dagli uffici competenti.

ART. 280.° L'Ufficio di amministrazione e contabilità facendo mensilmente la verificazione delle spese prescritta dall'art. 244, accredita od addebita cui spetta le somme che risultassero non percette o percette in più o non convenientemente giustificate, facendo opportunamente rettificare i documenti, restituendoli ai Comandanti di Reparto od ai Capi di servizio quando siano inammissibili in contabilità o provvedendo in altri modi a seconda dei casi.

Degli accrediti o degli addebiti prende nota sopra apposito memoriale.

Le somme accreditate sono dai Comandanti di Reparto o Capi di servizio riscosse, inscrivendole tra le spese che soddisfano col fondo permanente.

Le somme addebitate sono versate nelle Casse coloniali a credito del Consiglio d'Amministrazione delle Truppe.

ART. 281.° I vari capi di servizio, per norma nel regolare le spese e nel proporre i rifornimenti, sono tenuti in corrente mensilmente dall'Ufficio di Amministrazione e di contabilità delle somme che vengono applicate agli articoli di bilancio relativi al servizio rispettivo.

ART. 282.° Alla fine dell'esercizio l'Ufficio d'amministrazione e contabilità compila e trasmette all'Ufficio centrale amministrativo in due esemplari:

a) un prospetto generale delle competenze dovute agli ufficiali, agli impiegati ed agli interpreti;

b) un prospetto generale del soldo giornaliero dovuto alla truppa italiana;

c) un prospetto generale degli assegni dovuti alle truppe indigene;

d) un prospetto generale degli assegni dovuti alle bande, confrontando in ciascun prospetto il dovuto per l'esercizio e per gli esercizi precedenti con quanto sia stato effettivamente pagato e conteggiato dalla Cassa centrale.

Inoltre per tutte le altre spese di carattere militare, compila un prospetto indicante per ciascuna spesa:

a) le somme pagate e conteggiate dalla Cassa centrale durante l'esercizio per spese di competenza dell'esercizio e per quelle di competenza degli esercizî precedenti;

b) le somme rimaste da pagare o da conteggiare alla fine dell'esercizio.

ART. 283.° I prospetti prescritti dall'articolo precedente sono accompagnati da una dimostrazione, pure in due esemplari, delle differenze tra le somme previste in bilancio e le somme accertate.

ART. 284.° Un esemplare della dimostrazione e dei prospetti è trasmesso al Governatore a titolo di *Relazione sull'andamento della gestione del bilancio (spese di carattere militare)* e l'altro è allegato al Conto consuntivo generale.

ART. 285.° Ai Comandanti ed agli Ufficiali incaricati dell'amministrazione di Reparti, ai Capi di servizio militare ed eventualmente agli Ufficiali incaricati dell'amministrazione delle bande assoldate, il Consiglio di amministrazione delle truppe assegna fondi permanenti che loro fa pagare dalla Cassa centrale o da quelle succursali.

L'Ufficio centrale amministrativo considera i fondi permanenti come partite extra-bilancio e ne dà debito al Consiglio di amministrazione delle truppe, al quale spetta d'invigilare sulla conservazione e sul regolare impiego dei fondi stessi.

I Comandanti di Reparto ed i Capi di servizio che facciano parte del fondo permanente respettivo ai Comandanti di frazione di Reparto distaccati ed agli Ufficiali od impiegati preposti a servizi fuori della sede, a magazzini, laboratori, stabilimenti ecc., ne ritirano ricevute, che conservano come denaro in cassa.

Chiunque ha in consegna un fondo permanente, prelevato direttamente dalla Cassa coloniale, o ricevuto dai Comandanti di reparto o Capi di servizio, è obbligato a tenere un registro, dal quale apparisca costantemente la situazione di cassa.

All'uopo debbono figurare in entrata il fondo, gli aumenti di fondo ed i rimborsi ricevuti, ed in uscita le spese che man mano vengono soddisfatte e le restituzioni di parte del fondo.

Le spese cui fanno fronte gli Ufficiali ed impiegati che hanno ricevuto il fondo in consegna dal Comandante di reparto o dal Capo di servizio, sono loro rimborsate direttamente dai Comandanti e Capi di servizio oradetti, i quali le inscrivono nel proprio registro come se da essi stessi fossero state pagate.

ART. 286.° I reparti prelevano con buoni dai magazzini delle sussistenze i viveri occorrenti per gli uomini di truppa italiana nella misura fissata dal Consiglio e prendono nota dei prelevamenti sul libretto mensile, sul quale, alla fine del mese, fanno il conto delle razioni dovute, in base alla forza che vi ha diritto e di quelle effettivamente prelevate.

Le razioni non prelevate alla fine del mese rimangono a favore dell'Amministrazione e quelle prelevate in più debbono essere compensate nel mese successivo. Alla fine dell'esercizio, quando il prelevato in più superi senza giustificato motivo il 2 % della forza dell'ultimo mese, l'Ufficio di amministrazione e contabilità addebita tutte le razioni prelevate in più al Comandante od all'Ufficiale incaricato dell'Amministrazione del Reparto.

L'Ufficio di amministrazione e contabilità mensilmente confronta la quantità delle razioni annotate sul libretto di ciascun Reparto coi buoni portati in scarico nei conti dai magazzini delle sussistenze.

I viveri di riserva sono prelevati dai magazzini sussistenze e tenuti in consegna per conto dei magazzini stessi.

ART. 287.° L'amministrazione del vestiario della truppa italiana è dai reparti tenuta colle norme comuni in vigore pel R. Esercito e la responsabilità di tale amministrazione spetta ai Comandanti di Reparto.

I militari dell'arma dei RR. Carabinieri, durante il tempo in cui sono effettivi ai Reparti coloniali, sono equiparati, quanto all'amministrazione del vestiario, ai militari delle altre armi. Il conto delle loro masse individuali rimane in sospeso presso le Legioni dei RR. Carabinieri, alle quali il Deposito della Colonia accredita l'importo degli oggetti di corredo che posseggono all'atto della destinazione nella Colonia, ed addebita l'importo di quelli loro lasciati all'atto del rimpatrio definitivo.

La composizione del primo corredo per gli uomini dei vari reparti è stabilita dal Consiglio di amministrazione delle truppe.

Similmente dal Consiglio stesso sono stabilite le tariffe per le riparazioni occorrenti.

Le dotazioni di vestiario di riserva presso i Reparti sono prelevate dal magazzino vestiario e tenute in consegna per conto del magazzino stesso.

ART. 288.° Gli oggetti di arredamento, di equipaggiamento e di servizio generale, occorrenti ai vari reparti sono prelevati, nella misura che il Consiglio assegna pei rispettivi bisogni, dal magazzino relativo e per conto del magazzino stesso sono tenuti in consegna.

Gli assegni per la illuminazione delle caserme, per la liscivatura degli oggetti di pertinenza della truppa, per il servizio di barbiere, per la cancelleria ecc. vengono fissati dal Consiglio in proporzione della forza.

ART. 289.° I Reparti tengono in forza sui libretti rispettivi i quadrupedi di truppa e prendono nota delle variazioni che in essi succedono.

Sui libretti predetti sono pure rappresentati i quadrupedi degli Ufficiali addetti ai vari Reparti.

I foraggi spettanti alle singole specie di quadrupedi, giusta le assegnazioni fatte dal Consiglio, sono prelevati con buoni dai magazzini delle sussistenze, ed i prelevamenti sono annotati sui libretti mensili.

Alla fine del mese i reparti fanno sui libretti il conto delle razioni dovute in base alla forza che vi ha diritto, e di quelle effettivamente prelevate.

Per le razioni foraggio che risultino non prelevate o prelevate in più alla fine del mese, vale quanto è stabilito dall'articolo 286 per le razioni viveri.

L' Ufficio di amministrazione e contabilità mensilmente confronta la quantità delle razioni annotate sul libretto di ciascun reparto coi buoni portati in scarico nei conti dei magazzini delle sussistenze.

ART. 290.° I medicinali che occorrano pel servizio giornaliero presso i Reparti sono prelevati con buoni dalla farmacia presso l'Ospedale misto o da quelle succursali.

I materiali pel servizio sanitario da campo per le dotazioni dei Reparti sono prelevati dai magazzini della Direzione di Sanità e tenuti in consegna per conto dei magazzini stessi.

Gli uomini ammalati sono ricoverati nell'Ospedale militare misto o nelle infermerie presidiarie colle norme comuni.

ART. 291.° I materiali di artiglieria e del genio occorrenti ai reparti per le dotazioni rispettive sono prelevati dai magazzini di artiglieria e del genio, e per conto dei magazzini stessi tenuti in consegna.

ART. 292.° Mensilmente i reparti trasmettono ai Comandi locali di artiglieria e del genio, alle Direzioni di Sanità e di Commissariato ed all' Ufficio di amministrazione e contabilità rispettivamente le note dei movimenti in aumento od in diminuzione avvenute:

a) nei materiali d'artiglieria;

b) nei materiali del genio;

c) nel materiale sanitario da campo;

d) nei viveri di riserva;

e) nelle dotazioni vestiario di riserva, allegando alle note i documenti giustificativi che siano necessari.

ART. 293.° I servizi delle sussistenze militari funzionano alla dipendenza della Direzione dei servizi di Commissariato colle norme generali in vigore nel R. Esercito.

Il solo magazzino principale delle sussistenze di Massaua rende i propri conti al Consiglio d' amministrazione delle truppe. I conti sono separati per ciascuno dei servizi *pane, viveri, viveri di riserva, foraggi* e *attrezzi per il servizio delle sussistenze.*

I magazzini succursali ed i depositi temporanei rendono invece i conti al magazzino principale, che tiene il caricamento generale di tutti i generi e degli attrezzi pel servizio delle sussistenze, compresi i viveri di riserva in dotazione ai Reparti.

ART. 294.° Il servizio del vestiario, e quello dei materiali di arruolamento, equipaggiamento e servizio generale funzionano alla dipendenza dell'Ufficio d'amministrazione e contabilità, colle norme generali in vigore nel regio Esercito.

Il solo magazzino principale di Massaua rende i propri conti al Consiglio d' amministrazione. I conti del *vestiario* sono separati da quelli delle *altre specie di materiali.*

I magazzini succursali rendono invece i conti al magazzino principale, che tiene il caricamento generale del vestiario e dei materiali suddetti, anche se siano in distribuzione ai Reparti a titolo di dotazione.

ART. 295.° Il servizio sanitario funziona alla dipendenza della Direzione di Sanità, colle norme generali in vigore nel R. Esercito.

Il solo Ospedale militare misto a Massaua rende al Consiglio d' amministrazione i conti del *materiale speciale d' Ospedale,* del *materiale sanitario da campo* e del *materiale farmaceutico.*

I conti sono separati per le tre categorie di materiali.

Le infermerie presidiarie e le farmacie annesse, rendono invece i conti all'Ospedale militare misto, che tiene il caricamento generale dei materiali suddetti, compresi quelli in distribuzione ai Reparti a titolo di dotazione.

ART. 296.° Il Consiglio d' amministrazione fissa la razione normale per gli ammalati che non abbiano bisogno di vitto speciale, e determina in quel modo i generi componenti la razione debbano approvvigionarsi nelle varie località.

I generi di vitto speciale sono provveduti a cura dei Direttori di ospedale e di infermeria colle norme che siano dettate dal Consiglio di amministrazione.

ART. 297.° Nell'ospedale militare misto sono curati gli ammalati appartenenti alla R. Marina, l' Amministrazione coloniale subentrando a tale riguardo agli obblighi assuntisi dall' Amministrazione militare allorchè fu soppresso l'Ospedale della R. Marina a Massaua.

ART. 298.° Il servizio di artiglieria funziona alla dipendenza del Comando locale d'artiglieria colle norme comuni in vigore per R. Esercito.

Il magazzino principale di *materiale d'artiglieria* presso il Comando locale rende i propri conti al Consiglio di amministrazione.

Gli altri magazzini li rendono invece al magazzino principale, il quale ha il caricamento generale dei materiali d'ogni specie propri esclusivamente al servizio d'artiglieria, compresi quelli in consegna ai Reparti a titolo di dotazioni.

Sono materiali d'artiglieria le artiglierie, le armi, le munizioni, il carreggio, le bardature, gli oggetti di scuderia e altri materiali che giusta le disposizioni del Consiglio non siano da tenersi in consegna dal magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune.

ART. 299.° I servizi del genio funzionano alla dipendenza

del Comando locale del genio, colle norme comuni in vigore pel R. Esercito.

Il magazzino principale di *materiali del genio* presso il Comando locale rende i propri conti al Consiglio di amministrazione.

Gli altri magazzini li rendono invece al magazzino principale, il quale ha il caricamento generale dei materiali d'ogni specie propri esclusivamente ai servizi del genio, compresi quelli in consegna ai Reparti a titolo di dotazione.

Sono materiali del genio gli strumenti da zappatore, il materiale ferroviario, quello telegrafico e gli altri materiali che, giusta le disposizioni del Consiglio, non siano da tenersi in consegna dal magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune.

ART. 300.° Il Consiglio di amministrazione delle truppe, al principio di ogni esercizio finanziario stabilisce quale parte della somma stanziata in bilancio pei servizi del genio occorra per sopperire all'ordinario andamento dei servizi propri del genio e quale possa destinarsi a nuove costruzioni.

Delibera inoltre quali siano le nuove costruzioni da farsi e sottopone la deliberazione al Governatore per la sua approvazione.

Le costruzioni deliberate ed approvate sono affidate ad imprese od eseguite ad economia secondo il Consiglio dispone.

ART. 301.° Il servizio dei trasporti funziona alla dipendenza della Direzione dei servizi di Commissariato.

La Direzione stessa in Massaua ed il Comando del Deposito della Colonia in Napoli rilasciano le richieste d'imbarco pei personali che debbano viaggiare a spese della Colonia, e le richieste di riduzione per quelli che debbano viaggiare a spese proprie, e compilano le polizze di carico pei materiali da trasportarsi per conto della Colonia.

Le polizze di carico pei materiali, che dall'Italia vengono fatti spedire direttamente nella Colonia a cura del Ministero della Guerra, sono rilasciate dall'autorità incaricata della spedizione, la quale richiede la tariffa speciale accordata alla Colonia.

Le Società di Navigazione trasmettono i propri conti documentati alla Direzione suddetta, che ne eseguisce la liquidazione.

Pei trasporti nell'interno i Capi di servizio od i Comandanti di Reparto dirigono le loro richieste alla Direzione dei servizi di Commissariato, la quale affida l'esecuzione dei trasporti alla Compagnia del Treno, o li fa eseguire ad impresa o ad economia, quando il Treno non possa sopperirvi.

Nei luoghi di tappa, dove la Direzione dei servizi di Commissariato non sia rappresentata, i Comandanti di tappa provvedono al servizio dei trasporti e mensilmente informano la Direzione suddetta dei servizi fatti eseguire con mezzi locali per insufficienza del treno, trasmettendole i documenti relativi.

ART. 302.° Il servizio di veterinaria funziona alla dipendenza della Direzione di veterinaria colle norme generali in vigore nel R. Esercito.

I medicinali occorrenti pei quadrupedi sono prelevati dalla farmacia presso l'Ospedale militare misto o dalle farmacie succursali.

I materiali speciali pel servizio di veterinaria sono tenuti in caricamento dal magazzino principale di materiali di artiglieria, al quale gli Ufficiali veterinari che li abbiano in consegna rendono conto.

ART. 303.° Le contabilità pei servizi del pane, dei viveri e dei foraggi, quella per il servizio del vestiario e quella per i materiali farmaceutici, sono mensili.

Le contabilità dei materiali d'artiglieria, dei materiali del genio, dei materiali d'arredamento, equipaggiamento e servizio generale, del materiale d'ospedale, del materiale sanitario da campo e degli attrezzi pel servizio delle sussistenze sono trimestrali.

ART. 304.° I Comandanti locali di artiglieria e del genio, i Direttori di Sanità e di Commissariato ed il Capo dell'Ufficio di amministrazione e contabilità hanno l'obbligo di dare in caricamento ai consegnatari dei magazzini e degli stabilimenti da ciascuno rispettivamente dipendenti, i generi e materiali approvvigionati a spese della Colonia, nelle quantità e per il valore stesso risultante dai documenti di spesa, redigendo appositi verbali ed ordini di carico.

Per le differenze tra le quantità od il valore risultante dai documenti di spesa e la ricognizione dei generi o materiali all'atto in cui vengono dati in caricamento, i predetti Capi servizio danno carico e scarico con verbali od ordini appositi.

Gli aumenti e le diminuzioni nel carico per qualsiasi altro motivo, oltre quelli specificati nei due capiverso precedenti debbono pure risultare da verbali ed ordini di carico e scarico, in quanto non siano giustificati da buoni di distribuzione.

I verbali e gli ordini di carico e scarico hanno numero progressivo per tutto un esercizio finanziario e sono registrati dai Capi di servizio sopra apposito registro.

Un esemplare dei verbali od ordini di carico e scarico è volta per volta trasmesso al Consiglio di amministrazione.

ART. 305.° Il Consiglio d'amministrazione ricevendo le contabilità mensili o trimestrali dei vari magazzini e stabilimenti, preventivamente verificate dai rispettivi Capi di servizio procede alle seguenti operazioni:

a) quanto al pane ed ai viveri distribuiti come razioni vitto alla truppa ed ai foraggi distribuiti pei quadrupedi, si assicura che i buoni relativi siano stati dai Comandanti di Reparto esattamente registrati sui libretti mensili;

b) quanto al vestiario distribuito per formazione del primo corredo alla truppa italiana o per gli ordinari rifornimenti alle truppe stesse, si assicura che dei buoni relativi sia stato tenuto conto nei documenti che i Reparti sono obbligati a produrre per dar ragione della gestione del vestiario;

c) quanto ai generi e materiali d'ogni specie ceduti a pagamento, verifica, di concerto con l'Ufficio centrale amministrativo, che il relativo importo sia stato versato nelle Casse coloniali;

d) quanto ai generi e materiali d'ogni specie diminuiti dal carico per consumi o distribuzioni che non debbono gravare nell'articolo del bilancio cui è accollata la spesa d'approvvigionamento dei generi e materiali singoli, prende nota del loro valore sopra apposito registro, agli effetti del seguente articolo 307.

ART. 306.° Compiute le operazioni prescritte dal precedente articolo, il Consiglio d'amministrazione trasmette trimestralmente le contabilità all'Ufficio centrale amministrativo, con un prospetto riepilogativo, dal quale risulti:

a) il valore totale dei generi e materiali in carico al 1° del trimestre;

b) il valore dei generi e materiali aumentati o diminuiti nel carico durante il trimestre;

c) il valore totale dei generi e materiali in fondo alla fine del trimestre.

ART. 307.° Dopo eseguite le operazioni prescritte dallo articolo 305 per le contabilità di tutto l'esercizio, il Consiglio, desumendo i dati dal registro prescritto dal capoverso d) dell'articolo stesso, compila una dimostrazione dei passaggi di somme da farsi da uno ad altro articolo di bilancio e la trasmette all'Ufficio centrale amministrativo che fa le necessarie variazioni all'applicazione delle spese sul registro prescritto del capoverso a) dell'articolo 136.

ART. 308.° Alla dipendenza dell'Ufficio amministrativo contabile funziona il magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune, per i bisogni che di tali materiali possono avere i Comandanti locali dell'artiglieria e del genio ed eventualmente le altre Direzioni di servizi militari e qualsiasi ufficio militare o civile.

Oltre i materiali da costruzione e di consumo d'uso comune (calce, cemento, legnami, colori, vernici, arnesi da lavoro ecc.) il magazzino può essere provvisto di oggetti di cancelleria e di altro genere, che il Consiglio d'amministrazione reputasse conveniente di acquistare all'ingrosso pei consumi della truppa o che il Governatore intendesse fare acquistare pei consumi degli uffici e servizi civili della Colonia.

Gli approvvigionamenti per detto magazzino sono deliberati dal Consiglio in seguito alle proposte dei singoli membri, ciascuno dei quali fa presenti i probabili bisogni, oppure in seguito a richiesta del Governatore (Ufficio centrale amministrativo) e sono fatti nei modi stessi indicati all'articolo 269 e seguenti pei rifornimenti dei vari magazzini. Le deliberazioni di approvvigionamento sono sottoposte all'approvazione del Governatore.

Le spese derivanti dagli approvvigionamenti in parola sono dall'Ufficio centrale amministrativo considerate come partite extra bilancio, a debito del consegnatario.

ART. 309.° Il consegnatario del magazzino dimateriali da costruzione e di consumo d'uso comune:

a) distribuisce contro buoni i materiali che servono ai varî servizi ed Uffici, in quanto il loro importo debba essere applicato ai varî articoli di bilancio;

b) distribuisce contro buoni a pagamento i materiali ed oggetti occorrenti ai varî Uffici o servizi, in quanto il oro importo debba gravare su fondi o contabilità speciali, o in quanto servano ad usi privati;

c) viene scaricato mensilmente dall'Ufficio di amministrazione e contabilità de' materiali ed oggetti diminuiti per cali o consumi naturali, per avaria, ecc.

ART. 310.° Nei primi cinque giorni d'ogni mese, il consegnatario compila le note de' materiali ed oggetti distribuiti o dei quali abbia avuto scarico e le trasmette coi buoni e coi verbali relativi all'Ufficio centrale amministrativo, il quale mediante ordini di pagamento applicabili a bilancio e da convertirsi in quietanze, scarica il consegnatario del valore de' materiali ed oggetti distribuiti contro buoni ordinarî o ammessi in iscarico con verbali. Quanto ai materiali ed oggetti ceduti contro buoni a pagamento, l'Ufficio centrale amministrativo emette un ordine di pagamento, che addebita a coloro che eseguirono i prelevamenti, e che converte pure in quietanza a scarico del consegnatario.

Colle note suddette il consegnatario trasmette all'Ufficio centrale amministrativo la situazione de' materiali in fondo alla fine del mese. Copia di tale situazione manda pure all'Ufficio d'amministrazione e contabilità, per norma del Consiglio nell'ordinare i rifornimenti.

ART. 311.° Le cessioni a pagamento di generi, materiali ed oggetti per parte dei magazzini militari, sono regolate dal Consiglio coi seguenti criterî di massima:

a) che i buoni siano sempre rilasciati dai Comandi, Uffici (civili o militari) e Reparti, e mai da individui singoli;

b) che il pagamento dello importo dei generi, materiali ed oggetti, sia versato nelle Casse coloniali dai Comandi, Uffici o Reparti suddetti;

c) che gli addebiti siano dai consegnatari mandati almeno una volta ogni quindici giorni ai singoli debitori e, che degli addebiti siano avvertite le Casse che rispettivamente debbano esigerli.

ART. 312.° Per l'amministrazione degli uomini effettivi al Deposito della Colonia in Napoli valgono tutte le norme generali dettate dal presente Regolamento per gli altri Reparti del Corpo coloniale.

L'importo dei viveri e dei foraggi che il Deposito della Colonia in Napoli prelevi dai magazzini dell'Amministrazione militare, come anche l'importo delle rette per gli uomini che debbano essere ricoverati all'Ospedale, sono dall'Amministrazione militare stessa addebitate all'Amministrazione coloniale, mediante la trasmissione delle relative note di addebito al Comando del Deposito, che le soddisfa.

I materiali d'ogni specie, per uso del Deposito, sono compresi nel caricamento dei magazzini coloniali e tenuti dal Deposito in semplice consegna.

ART. 313.° Il Consiglio d'amministrazione eventuale presso il Deposito della Colonia ha la sola attribuzione della stipulazione dei contratti per gli acquisti da farsi ad appalto per conto della Colonia e si compone del Comandante (Presidente), dei due Capitani (Membri), e dell'Ufficiale subalterno contabile (Segretario).

ART. 314.° Il Deposito della Colonia tiene un conto corrente coll'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari, secondo le norme in vigore nei Corpi del R. Esercito.

Il conto corrente dovrà servire per i pagamenti e le riscossioni che debbono essere fatte in Italia per conto delle Truppe coloniali

Al termine di ogni esercizio finanziario la rimanenza del conto corrente sarà liquidata, se a debito del Deposito della Colonia, mediante un corrispondente vaglia del Tesoro a favore dell'ufficio dei personali militari vari; se a credito, riscuotendo il saldo all'ufficio medesimo collo stesso mezzo.

Disposizioni transitorie.

ART. 315.° Con decreti del R. Ministero degli Affari Esteri e del Governatore della Colonia, in data 30 giugno 1894, saranno rispettivamente destinati i vari personali civili, attualmente in servizio nella Colonia, alle cariche proprie di ufficiali e commessi coloniali quali sono designate nel quadro organico n° 1 ed in conseguenza s'intenderanno costituiti i varî Uffici fissati dal quadro stesso.

Il Governatore della Colonia determinerà, colla data suddetta, la quantità degli interpreti ed altri personali europei od indigeni da adibire in servizi che non siano propri

di ufficiali o commessi coloniali, fissandone gli obblighi di servizio e le competenze nei limiti del bilancio

Art. 316.° Il Comando delle R. Truppe d'Africa, secondo le istruzioni del Governatore e gli ordini del Ministero della Guerra, provvederà in guisa che pel 1° luglio siano costituiti i Comandi, Uffici e Reparti militari quali sono stabiliti dal quadro organico n° 2.

Il Consiglio di amministrazione delle truppe determinerà, appena costituito, la quantità degli interpreti pei Comandi, Uffici e Reparti, fissandone gli obblighi di servizio e le competenze nei limiti del bilancio.

Art. 317.° L'Ufficio centrale amministrativo, il Consiglio di amministrazione delle truppe, l'Ufficio di amministrazione e contabilità ed il Deposito della Colonia in Napoli potranno intendersi costituiti e funzionare fino dal 1° maggio 1894, se ciò reputi necessario il Governatore, che disporrà in proposito.

Per contro gli attuali Uffici Finanze e Ragioneria ed il Deposito centrale delle truppe d'Africa funzioneranno fino a che rispettivamente abbiano chiusi i conti relativi alla gestione 1893-94.

Art. 318.° Agli ufficiali ed ai commessi coloniali in servizio al 30 giugno 1894 che, passando alle cariche del nuovo organico nella Colonia, vengano ad aver diritto ad un assegno inferiore a quanto in complesso percepivano alla data suddetta, sarà concesso il pagamento della differenza, fino a che, cambiando carica, non acquistino diritto ad un assegno almeno pari a quello che godevano.

Tale differenza sarà stabilita al 30 giugno 1894 per decreto del Governatore, e verrà fatta corrispondere a coloro che vi abbiano diritto a cura dell' Ufficio centrale amministrativo.

La differenza di assegno andrà soggetta alle riduzioni e sospensioni stesse alle quali a tenore del presente regolamento, va nei vari casi soggetto l'assegno.

Art. 319.° Gli Ufficiali del R. Esercito o della R. Marina, gli impiegati dello Stato e le RR. guardie di finanza in servizio della Colonia, e gli ufficiali ed impiegati facienti parte delle R.R. truppe d'Africa al 30 giugno 1894, passando nei nuovi organici coloniali non incontrano obbligo di permanere nella Colonia per un periodo di tempo determinato, e possono domandare il rimpatrio, purchè siano liberi dagli obblighi di servizio assunti prima del 30 giugno.

Coloro che al 30 giugno siano ancora obbligati al servizio nella Colonia e che, nella carica dei nuovi organici, vengano a percepire un assegno minore di quello di cui erano provvisti alla data suddetta, avranno diritto alla differenza tra l'assegno vecchio ed il nuovo, fino a che siano liberi dall'obbligo del servizio nella Colonia.

Tale differenza sarà stabilita al 30 giugno 1894 per decreto del Governatore, verrà fatta corrispondere a coloro che vi abbiano diritto a cura dell'Ufficio di amministrazione e contabilità e andrà soggetta alle riduzioni e sospensioni stesse cui va soggetto l'assegno nei vari casi previsti dal presente regolamento.

Art. 320.° I quattro anni di tempo, dopo i quali gli ufficiali ed impiegati, giusta le annotazioni 5ª e 6ª dell'articolo 118 e 6ª dell'articolo 119, hanno diritto ad aumenti di assegno, cominceranno per tutti indistintamente a decorrere dal 1° luglio 1894.

Art. 321.° Per gli uomini di truppa italiana nella Colonia al 30 giugno 1894 continueranno ad aver vigore fino al loro termine le ferme alle quali siano rispettivamente obbligati.

L'Amministrazione militare liquiderà al 30 giugno 1894 la quota di premio annuale spettante a ciascuno pel servizio prestato a tutto il 30 giugno e tale quota sarà passata all'Amministrazione coloniale, che l'accrediterà al conto del soldo annuale di ciascun militare di truppa.

Fino a che le ferme in corso non scadranno, l'Amministrazione coloniale accrediterà nel conto del soldo annuale di ciascun militare di truppa la differenza tra il complesso degli assegni fissi in contanti che detti militari percepiscono al 30 giugno, e il complesso di quelli cui avranno diritto al 30 giugno in poi.

Art. 322.° La diminuzione di paga agli Zaptiè in servizio al 30 giugno avrà effetto dal giorno in cui per ogniuno scade la ferma in corso.

Art. 323.° L'Amministrazione coloniale unica si assumerà il fondo di cassa, i debiti e i crediti, residui attivi e passivi di bilancio dell'attuale Amministrazione coloniale, secondo la situazione al 30 giugno 1894, subentrando a tutti gli obblighi e diritti dell'Amministrazione stessa.

Art. 324.° Il fondo esistente nella Tesoreria coloniale di Massaua al 30 giugno 1894 per conto del Tesoro sarà assunto in consegna dal Cassiere centrale.

Il Ministero degli Affari Esteri provvederà alla emissione di mandati sul contributo dell'esercizio 1894-95 per l'importo del fondo stesso, che l'attuale Tesoreria coloniale nei conti a tutto Giugno considererà come rimesso al Tesoriere centrale, e che la Tesoreria centrale scritturerà in entrata ed in uscita nei conti dell'esercizio 1894-95.

Art 325.° I generi, materiali ed oggetti in fondo nei magazzini e stabilimenti militari al 30 giugno 1894 od in distribuzione ai Comandi, Uffici o Reparti militari, siano essi stati acquistati a carico del bilancio dello Stato od a carico delle masse del Deposito centrale per le truppe d'Africa, passeranno tutti all'Amministrazione unica coloniale secondo la situazione alla data predetta e colle norme particolari che saranno concertate tra il Ministero della Guerra ed il Ministero degli Affari Esteri.

In conseguenza di tale passaggio l'Amministrazione militare si darà scarico definitivo dei generi e materiali sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà del Corpo, allegando alle contabilità dei materiali singoli i verbali di passaggio.

Art. 326.° L'Amministrazione coloniale, assunte le consegne, risponderà allo Stato dei materiali ricevuti, dandone carico ai consegnatari dei magazzini e stabilimenti vari come prima partita nei loro conti mensili o trimestriali.

Art. 327.° L'Amministrazione unica coloniale sarà tenuta a mantenere il proprio patrimonio mobiliare di un valore non inferiore a quello che avranno in complesso i generi e materiali d'ogni specie che assumerà in consegna al 30 giugno, sia dall'attuale Amministrazione coloniale come da quella militare.

Quando risulti che tale valore sia diminuito, l'Amministrazione unica coloniale sarà obbligata sui fondi del proprio bilancio a reintegrarne lo Stato.

Il valore del materiale in consegna attualmente all'Amministrazione coloniale sarà fissato con apposita stima. Parimenti con stima sarà fissato quello in consegna all'Am-

ministrazione militare di proprietà della massa generale uomini.

Il valore del materiale di proprietà dello Stato in consegna all'Amministrazione militare sarà quale risulterà dai conti al 30 giugno 1894.

ART. 328.° Gli immobili coloniali o militari esistenti al 30 giugno passeranno pure in consegna all'Amministrazione unica coloniale.

ART. 329.° Gli immobili suddetti passeranno a far parte del demanio coloniale e verranno amministrati dall'Ufficio tecnico o dall'Ufficio del demanio secondochè saranno fabbricati o terreni.

ART. 330.° Per la istituzione del magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune, il Consiglio di Amministrazione delle truppe, compilerà la nota dei materiali e generi di cui dovrà essere provvisto e toglierà tali generi e materiali dal caricamento degli altri magazzini, passandoli come prima partita nei conti di quello di cui trattasi.

Non sarà indispensabile passare materialmente al nuovo magazzino i generi o materiali depositati in altri, quando se ne possa prevedere il consumo in breve volger di tempo.

ART. 331.° Per quanto riguarda la colonizzazione sarà provveduto con apposito R. Decreto allorquanto si tratterà di procedere alla organizzazione definitiva di tale servizio.

Per ora nulla viene innovato riguardo all'attuale funzionamento del servizio stesso.

Roma, 18 febbraio 1894.

Visto:
d'ordine di Sua Maestà
A. BLANC
MOCENNI
CRISPI
P. BOSELLI
G. SARACCO
V. CALENDA
E. MORIN
G. BACELLI
FERRARI
SIDNEY SONNINO.

Il Numero **XCV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'atto 23 dicembre 1628, col quale Gregorio Bottaro donava vari suoi beni alla ora cessata Confraternita del Sacramento in Roccavaldina (Messina), perchè le rendite fossero erogate nella distribuzione di medicinali ai poveri e secondariamente in favore della stessa Confraternita, o della Chiesa matrice o nel conferimento di doti a scelta dei Rettori e Cappellani *pro-tempore*;

Viste le deliberazioni colle quali dalla Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di Roccavaldina si è proposto il concentramento di tale donazione;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'anzidetta donazione Gregorio Bottaro è costituita in ente morale e concentrata nella Congregazione di carità di Roccavaldina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 26 ottobre 1891, con la quale il Consiglio provinciale di Cuneo stabiliva di inscrivere nell'elenco delle proprie strade i due tronchi:

1. Da Vicoforte alla congiunzione con la strada provinciale Mondovì-Santuario;
2. Dalla provinciale Mondovì-Santuario, presso l'abitato di Piazza, alla Nazionale dal Piemonte ad Oneglia, nell'abitato di Mondovì-Breo;

Visto il certificato 30 giugno 1893 del segretario capo della Deputazione provinciale di Cuneo, il quale attesta che la suaccennata deliberazione pubblicata a termini di legge, non dette luogo ad opposizioni;

Considerando che i due suddetti tronchi di strada unitamente ad un tronco della strada provinciale da Mondovì-Piazza al Santuario di Vicoforte, alla quale strada ambedue i tronchi in parola mettono capo, costituiscono una linea non interrotta di strada che congiunge Vicoforte, capoluogo di mandamento, non solo a Mondovì-Piazza, capoluogo del circondario: ma anche alla strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, la quale attraversa Mondovì-Breo, su cui è la stazione ferroviaria;

Che per questi motivi, la linea di cui fanno parte i due tronchi, di che trattasi, ha i caratteri di provincialità voluti dall'art. 13 della legge 20 marzo 1865 n. 2748, allegato *F*;

Visto il voto 30 dicembre 1893 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visto l'art. 14 della citata legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo;

I due tronchi stradali seguenti:

1. Da Vicoforte alla congiunzione con la strada provinciale Mondovì-Santuario;
2. Dalla provinciale Mondovì-Santuario, presso l'abitato di Piazza, alla Nazionale dal Piemonte ad Oneglia nell'abitato di Mondovì-Breo;

Sono inscritti nello elenco delle strade provinciali di Cuneo.

Il Nostro predetto Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1894.

UMBERTO.

G. SARACCO.

Il numero 62 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO DELLA MARINA

Visto l'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª) e la tabella n. 2 annessa al regolamento medesimo;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1894 n. 35, col quale venne istituita una Delegazione di porto a Procchio, provincia di Livorno, compartimento marittimo di Portoferraio;

Presi gli opportuni concerti col Ministero dell'Interno;

Determina quanto segue:

Alla suddetta Delegazione di porto a Procchio è assegnata la 3ª classe per la competenza in materia di sanità marittima.

È conseguentemente modificata la tabella n. 2 annessa al su citato regolamento.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, 30 gennaio 1894.

E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di « Exequatur ».

S. M. *in udienze del 4 e 15 febbraio 1894, si è degnata di accordare il Sovrano* Exequatur *ai signori:*

Giustiniani Carlo, console di Spagna in Ferrara.

Laurent Pietro Carlo, console di Francia a Cagliari.

De Clercq Stefano Francesco Giulio, console generale di Francia in Firenze.

*In data 28 gennaio, 4, 7 e 15 febbraio 1894 fu parimenti concesso l'*Exequatur *ai signori:*

Albert Manfredo Gustavo, agente consolare di Francia a Civitavecchia

Ciampa Francesco, agente consolare degli Stati Uniti d'America a Sorrento.

Andrè Leone P. F., vice console di Francia a Bari.

De Pommayrac Giovanni P. C, vice console di Francia a Sassari.

Disposizioni *riguardanti gli uffizi e il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:*

Personale dell'Amministrazione centrale.

Con decreto ministeriale del 4 febbraio 1894:

Mori Ubaldini Alberti conte avv. Alberto, vice segretario di 2ª classe nel Ministero degli affari esteri, destinato a prestar servizio presso il Regio Consolato a Lione, con le funzioni di vice console.

Con R. decreto del 7 gennaio 1894:

De Angioli cav. Eugenio, economo al Ministero degli affari esteri, nominato archivista capo al Ministero stesso.

Personale diplomatico.

Con RR. decreti dell'8 febbraio 1894:

Pansa comm. Alberto, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Pechino, destinato ad assumere la gestione della Regia agenzia politica in Cairo.

Bardi comm. Alessandro, consigliere di legazione a disposizione del Ministero, destinato a Pechino, con credenziali di inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Con R. decreto del 12 gennaio 1894:

Pisani Dossi nob. cav. Alberto, consigliere di legazione, ministro residente a Bogotà, collocato a disposizione del Ministero.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1894:

Gallina conte Giovanni, segretario di legazione di 1ª classe a Pechino, collocato a disposizione del Ministero.

Con R. decreto del 21 gennaio 1894:

Cucchi Boasso cav. Fausto, segretario di legazione di 2ª classe a Vienna, collocato a disposizione del Ministero.

Con R. decreto del 21 gennaio 1894:

Carlotti marchese Andrea, addetto di legazione a Vienna, collocato a disposizione del Ministero.

Personale consolare di 1ª categoria.

Con Regi decreti dell'8 febbraio 1894:

Macciò comm. Licurgo, console generale di 1ª classe a Cairo, trasferito a Corfù.

Zanotti Bianco cav. Gustavo, vice console di 1ª classe a Canea, collocato a disposizione del Ministero.

Compagnoni Marefoschi conte Mario, console di 2ª classe a Cairo, trasferito a Canea.

Mazza conte Francesco, vice console di 1ª classe a Larnaca di Cipro, destinato a reggere con patente di console il Regio Consolato in Cairo.

Con decreto ministeriale del 25 gennaio 1894:

Magenta cav. Carlo, vice console di 2ª classe a disposizione del Ministero, destinato a Filippopoli.

Con R. decreto del 21 gennaio 1894:

Camicia Mario, vice console di 2ª classe a Filippopoli, collocato in aspettativa dietro sua domanda e per comprovati motivi di salute.

Con R. decreto del 28 gennaio 1894:

Palmarini avv. Giulio, sono accettate le offerte dimissioni dal posto di vice console di 3ª classe.

Con decreto ministeriale del 4 febbraio 1894:

Avati marchese avv. Giulio, vice console di 3ª classe a Lione, trasferito in Algeri.

Con decreto ministeriale del 4 febbraio 1894:

De Velutiis avv. Francesco, vice console di 3ª classe in Algeri, traslocato a Buenos Ayres.

Con R. decreto del 12 gennaio 1894:

De Visart conte avv. Giuliano, vice console di 3ª classe a Budapest, trasferito a Vienna coll'incarico di disimpegnare le funzioni di cancelliere presso la Regia ambasciata.

Con decreto ministeriale del 4 febbraio 1894:

Tattara nob. avv. Vittore Agostino, vice console di 3ª classe a Buenos Ayres, trasferito a Budapest.

Con decreto ministeriale del 28 gennaio 1894:

Tosti avv. Gustavo, applicato volontario, a disposizione del ministero, collocato in aspettativa dietro sua domanda, per motivi di famiglia.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 1894:

Sacerdoti avv. Vittorio, applicato volontario, destinato a Marsiglia.

Personale degli interpreti di 1ª categoria.

Con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1894:

Cohen Mattatia, interprete di 3ª classe a Canea, collocato a disposizione del Ministero.

Personale consolare di 2ª categoria.

Con R. decreto del 21 gennaio 1894:

De Bary H. Alberto, nominato console di 2ª categoria in Anversa.

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1894:

Leccia Pietro, autorizzata la nomina ad agente consolare in Ajaccio.

Con decreti ministeriali del 27 gennaio 1894:

Pancani Filippo, autorizzata la nomina ad agente consolare in Cuxhaven.

Cafiero Gio. Battista, id. id. in Pensacola.

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 1894:

Paladini Bernardo, antorizzata la nomina ad agente consolare in Pittsburgh.

Con decreto ministeriale dell'8 febbreio 1894:

Schwarts Giovanni Augusto, autorizzata la nomina ad agente consolare in Quebec.

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 1894:

Ashton Richard, autorizzata la nomina di agente consolare in Boulogne sur Mer.

Uffizi

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 1894:

Pittsburgh — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del regio consolato in Filadelfia.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con decreto del 28 febbraio 1894 è stata revocata la concessione della miniera di galena argentifera, denominata *Sos Enatos*, posta nel erritorio di Lula, circondario di Nuoro, provincia di Sassari, ed appartenente alla signora Raimonda Angioy e ai suoi figli.

MINISTERO DELL'INTERNO

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 9
delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia
fino al dì 3 di marzo 1894 (1)

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Dronero.
Febbre aftosa: a Sant'Albano, Savigliano, Villafalletto e Scarnafigi.
Torino — Id.: pochi casi in 5 comuni.
Carbonchio: 1 letale, a Giaveno.
Novara — Febbre aftosa: in 23 stalle, di 12 comuni.
Alessandria — Id.: 18 in 6 comuni
Carbonchio: 2 ad Asti e S. Marzano.

Regione II — Lombardia.

Pavia — Affezione morvofarcinosa: 1 a Pavia.
Carbonchio: 3, con 2 morti, a Godiasco e Broni.
Febbre aftosa: in 19 stalle, di 12 comuni.
Bergamo — Id.: 90 in 10 stalle di 5 comuni.
Brescia — Id.: pochi casi in 4 stalle, di 3 comuni.
Cremona — Id.: in 22 stalle di 7 comuni.
Mantova — Id.: 36 in 4 stalle di 3 comuni.
Carbonchio sintomatico: 1 letale, a Roncoferraro

Regione III. — Veneto.

Udine — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Meretto.
Padova — Febbre aftosa: 3 a Conselve.

Regione IV. — Liguria.

Genova — Un caso di febbre aftosa ad Albenga.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Febbre aftosa: 64 in 6 stalle di 4 comuni.
Reggio — Id.: 40 in 4 stalle a Gattatico, 2 a Scandiano.
Carbonchio: 2 bovini, morti a Bagnolo e Suzzara.
Modena — Carbonchio essenziale: 4 con 2 morti, a Mirandola.
Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Modena.
Ferrara — Carbonchio: 2 morti, a Ferrara e Portomaggiore.
Febbre aftosa: 9 bovini a Portomaggiore.
Bologna — Id.: 43 bovini, in 4 stalle a Bologna, 41 in altri 10 comuni.
Ravenna — Id.: 8 in 1 stalla a Russi.

Regione VII. — Toscana.

Siena — Febbre aftosa: 5 bovini, a Castellina e Possibonsi.

Regione VIII. — Lazio.

Roma — Affezione morvofarcinosa: 3 a Roma e Sezze (abbattuti).

Regione IX. — Meridionale Adriatica

Bari — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Grumo.
Foggia — Scabbie degli ovini: 1 mandra di 112 capi, a Lucera.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Carbonchio: 2 a Pietramellara.
Affezione morvofarcinosa: 1 a Baja.
Febbre aftosa: 64 in 7 stalle e mandre a San Gregorio e Piedimonte.
Napoli — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto a Napoli.

Regione XI. — Sicilia.

Catania — Affezione morvofarcinosa: 6 a Catania.
Girgenti — Febbre aftosa: nei bovini ed ovini a Ribera.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Pel Direttore della Sanità pubblica
R. SANTOLIQUIDO.

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, si intende che si riferiscono ua animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, o passati ora a guarigione.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè:

N 826984 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 165, al nome di Mattei Giuseppe di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre;

» 744731 emesso in Roma, per L. 55, al nome di Mattei Erminia, Giuseppe ed Adele di Enrico, minori sotto la patria potestà del padre;

» 682683 emesso in Roma, per L. 145, al nome di Mattey Giuseppe, Erminia ed Adele del vivente Enrico, minori sotto la patria potestà del padre;

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a

Mattei Mario-Giuseppe-Cesare-Alessandro di Enrico, minore ecc. ecc.

Mattei Erminia, Mario Giuseppe-Cesare-Alessandro ed Adele di Enrico, minori ecc.

Mattei Mario-Giuseppe-Cesare-Alessandro, Erminia ed Adele di Enrico, minori ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 1034273 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 200, al nome di Bourcier Margherita fu Guglielmo, vedova di Laure*ns Lorenzo*, domiciliata a Pinerolo (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bourcier Margherita fu Guglielmo, vedova di Laure*nts Francesco*, ecc. ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Milano il 13 luglio 1893, sotto il n. 186 d'ordine e nn. 5236 di protocollo e 47879 di posizione, per il deposito del certificato di rendita n. 551845 di L. 250, intestato a Quaglia Paolo fu Giuseppe, esibito dalla signora Montaldi Matilde fu Pietro maritata a Quaglia Paolo, in qualità propria, per essere munito del foglio per una nuova serie di compartimenti semestrali.

Si diffida, chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato il detto titolo all' esibitrice, senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 febbraio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 3 marzo 1894.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle ore 14.5.

MINISCALCHI-ERIZZO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Risultamento delle votazioni di ieri.

PRESIDENTE comunica il risultamento delle votazioni di ballottaggio fattesi ieri.

Per la Commissione incaricata di esaminare i disegni di legge:

« Provvedimenti finanziari e Ordinamento di un'imposta generale sull'entrata ».

Risultarono eletti:

Onorato Caetani, voti 273; Cadolini, 249; Bertollo, 197; Chiesa, 182; Fili-Astolfone, 172; Gallo, 164; Basetti, 150.

Per la Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge:

« Concessione al Governo di poteri straordinari per la riforma dei pubblici servizi ».

Risultarono eletti:

G. Colombo, voti 276; Carmine, 273; Serena, 204; Fortis, 201 Bonasi, 162; Ercole, 161; Di Blasio, 143.

A Commissario del bilancio rimase eletto l'onorevole Luigi Cucchi, con voti 197

Deliberazione sull'ordine del giorno.

BOVIO chiede che si stabilito un giorno per lo svolgimento di una sua proposta di legge per la « revisione dello Statuto ».

PRESIDENTE propone che si stabilisca la seduta di giovedì della settimana ventura.

BOVIO chiede che si stabilisca il giovedì dell'altra settimana.

CRISPI, presidente del Consiglio, consente.

(Così rimane stabilito).

Presentazione d'una relazione.

FASCE presenta la relazione sul disegno di legge « Pagamento del debito che lo Stato ha verso l'ospedale Pammatone di Genova per cura di malati ivi ricoverati a' sensi del Regio decreto 19 agosto 1851 ».

Seguito dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sui fatti di Sicilia e della Lunigiana.

SOCCI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che qualunque misura ispirata all'odio non può assicurare un duraturo mantenimento dell'ordine, nè assicurare alla patria la tranquillità necessaria per attuare le riforme invocate dalla civiltà, invita il Governo a togliere immediatamente lo stato di assedio e fa voti che sia concessa piena amnistia a tutti i processati dai tribunali militari ».

Ama di gran cuore l'esercito, vedendolo ispirato a tutto quanto vi ha di bello e di grande, vedendolo pronto a qualunque opera di carità; perciò gli duole di vederlo impiegato a sostenere gli agenti di polizia. È vero che *Salus patriae suprema lex est*; ma qui non pericolavano le istituzioni, non era minacciata la patria.

Ora senza che questi estremi vi fossero, si è promulgato lo stato d'assedio (parola orribile di governi tirannici), in nobilissime Provincie; e si sono stabiliti tribunali militari al di fuori del diritto comune e dell'autorità del Parlamento.

Ad ogni modo ora che ogni disordine locale è sparito, si appella al cuore del presidente del Consiglio perchè sia ristabilito lo stato normale dell'amministrazione della giustizia. (Approvazioni).

FERRARI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a regolare con un disegno di legge le questioni che formarono oggetto dei reali decreti 3 e 16 gennaio, a proporre provvedimenti che valgano a togliere le più stridenti ingiustizie economiche ed amministrative rivelatesi in alcune Provincie del Regno ».

Affrontando subito la tesi politica dichiara di non avere elemento di giudizio sufficiente per giudicare se la proclamazione dello stato d'assedio fosse necessaria.

Riconosce invece che la coscienza del Paese giustamente riprovò l'istituzione dei tribunali militari, che rappresentano un pericolo perchè l'esercito deve essere lasciato alla sua naturale funzione di difesa armata della patria e della legge.

Deplora che il 20 febbraio si prorogasse la Camera, perchè la proroga non poteva che assumere l'aspetto del disprezzo delle prerogative parlamentari.

Assecondare direttamente o indirettamente l'antipatia che per ragioni complesse circonda l'Istituto parlamentare, significa, nel fatto, fare opera negativa perchè non è pronta una ricostituzione organica del regime rappresentativo.

Il Paese confonde gli abusi del parlamentarismo colle ragioni intime del sistema rappresentativo, perchè nei tempi recenti crebbe ed esorbitò l'influenza del deputato e decadde quella dell'Assemblea come rappresentanza nazionale di fronte al Governo.

Rivolgendosi al presidente del Consiglio, attribuisce alla sua politica, nelle contingenze che motivarono lo stato d'assedio, il concetto di rialzare gli spiriti depressi degli uomini d'ordine delle classi conservatrici.

Ma in Italia è maggiore il pericolo che lo spirito conservatore degeneri in reazione, di quello che può derivare dallo scoppio violento di passioni rivoluzionarie.

Quanto più debole si mostra la parte conservatrice nella vita politica del Paese, per effetto dell'astensione dei clericali dalle urne, tanto più forte se ne manifesta lo spirito, quando circostanze speciali lo pongono in evidenza.

Onde l'opera del Governo può divenire unilaterale, può ottenersi cioè il ristabilimento materiale dell'ordine senza la rimozione delle cause che lo turbarono.

Anche la coltura delle classi medie è conservatrice in, Italia onde si confonde il linguaggio che in Inghilterra usano gli uomini del partito del lavoro con quello che usano gli uomini del partito collettivista.

Non ammette che le condizioni della Sicilia siano identiche a quelle delle altre regioni d' Italia; ma, pure astenendosi dalla indagine, che non sarebbe opportuna, esprime il dubbio dal quale sente tormentato il suo animo che, in ossequio al pregiudizio del quale il nostro legislatore è imbevuto, per provvedere con unica legislazione, si raggiunga una media che, senza rimarginare le piaghe della Sicilia, ne apra altre più dolorose in altre provincie dello Stato.

Rivolgendosi all'on. Crispi, gli rammenta che, dopo aver combattuto tutti i Governi dei quali non fece parte, ritornato al potere in un momento difficile, dovè chiedere la tregua di Dio.

Accorderà non solo tregua ma appoggio quando si mutino i metodi, ma nella presente discussione francamente dichiara che male si inizia un'opera di restaurazione abbassando il prestigio del Parlamento. (Approvazioni).

AMBROSOLI, anche in nome dei deputati Gavazzi e Prinetti, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, riconoscendo le urgenze dolorose che indussero il Governo a decretare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti d'eccezione non previsti dalla legge fondamentale del Regno;

« Invita il Ministero a presentare una legge che disciplini la dichiarazione dello stato di assedio per ragioni d'ordine pubblico, e definisca le facoltà finora esercitate dal potere esecutivo ».

Non accusa il Governo d'aver violato la legge, perchè manca in Italia una legge che disciplini le facoltà del potere esecutivo quando si verifichino disordini e pericoli come quelli che si sono manifestati in Sicilia e nella Lunigiana; ma non può nemmeno consentire che il Governo abbia operato conforfemente al nostro diritto pubblico non chiedendo al Parlamento un *bill d'indennità*. Se l'avesse chiesto, la grandissima maggioranza della Camera glielo avrebbe accordato.

Ma non più di un *bill* d' indennità gli potrebbe accordare, perchè l'oratore non può ammettere che non siano state violate parecchie disposizioni dello statuto, e specialmente l'articolo 71, con la istruzione dei tribunali militari.

L'ordine del giorno quindi ch' egli ha presentato mira a sanare il passato preservando l'avvenire (Approvazioni a destra).

CAVALLOTTI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, ritenendo che le cause de' moti di Sicilia vogliono essere cercate anzitutto nelle miserrime condizioni delle plebi e guarite con rimedi alle medesime; che a sedare i disordini bastavano e bastano largamente i mezzi consentiti al Governo nell'orbita dello Statuto e delle leggi, passa all'ordine del giorno ».

Dopo avere espresso il sentimento di tristezza che gli ha invaso l'animo nell'udire la parola del presidente del Consiglio, dimentico delle classiche tradizioni del Parlamento italiano, domanda se, per allontanare i temuti pericoli, era proprio necessario conculcare le libertà consacrate dallo Statuto.

Comprende che l'uomo di Stato possa essere colto da sbigottimento e trascinato ad atti illegali, ma rivendica al Parlamento il diritto e il dovere di giudicare di questi fatti.

E lo rivendica soprattutto ai deputati non siciliani la cui parola non è legata da vincoli locali, ma inspirata esclusivamente al sentimento della patria. (Approvazioni all'estrema sinistra).

Esclude che la condotta del Governo in questa circostanza abbia precedenti che la confortino; in nessun caso lo stato d'assedio fu proclamato in onta alla volontà del Parlamento ed eccedendo ogni garanzia statutaria.

In nessun caso venne, in onta all'art. 71 dello statuto, estesa a tutti cittadini la giurisdizione militare per reati non previsti dal codice penale militare.

Ricorda egli pure le nobili parole ed i sensi altamente liberali che l'onor Crispi esprimeva in Palermo nel 1862 e nel 1866, osservando che la discussione presente riproduce esattamente anche nei particolari, quei solenni dibattiti.

Solamente al posto degli onorevoli Bovio, Colajanni, Imbriani, sedevano allora gli onorevoli Crispi, Mordini, Damiani. (Si ride — Commenti).

Ed anche allora dall'estrema sinistra si affermava essere lo stato d'assedio contrario alle guarentigie statutarie e lesivo della libertà; e chi ciò affermava dai banchi della estrema sinistra era precisamente l'onor. Crispi; ed alle sue interruzioni rispondevano i rumori della destra e i rimbrotti del presidente. (Ilarità).

Constata che l'onor. Crispi, come non potè dimostrare che la proclamazione dello stato d'assedio non sia contraria al nostro diritto, così non potè giustificare che imprescindibili necessità d'ordine pubblico abbiano reso necessario un siffatto eccezionale provvedimento. In così doloroso e gravissimo fenomeno economico e sociale l'onorevole Crispi non volle vedere che l'opera di pochi sobillatori.

L'affanno patriottico fece passare il segno all'onor. Crispi; ed egli dovrebbe lealmente riconoscerlo, ricordando le teoriche, ben diverse da quelle odierne, ch'egli altra volta proclamava in Parlamento, e che l'oratore fa ora sue, leggendo alla Camera il discorso che l'onorevole Crispi pronunziava su questa questione nel 1864.

In nome dei quei principii, che l'onor. Crispi così nobilmente allora affermava, lo prega di non richiedere alla Camera un voto, che dichiari legittima l'opera sua; riconosca di aver errato per eccesso di amore, e la Camera ed il Paese potranno assolverlo, perchè, come già alla Maddalena, al peccatore che molto amò molto sarà perdonato. (Si ride).

Se amor di patria lo mosse e lo fa parlare, non voglia l'on Crispi dimenticare che fra i suoi oppositori, sui banchi dell'estrema sinistra, seggono di coloro che, come l'on. Tabacchi, l'eroico condottiero della terza squadra dei Settanta, il loro amor di patria hanno provato co sangue.

Non in nome della patria, che è immortale e non teme pericoli, ma in nome delle sue istituzioni, che sono contingenti, ritorni l'onorevole Crispi all'osservanza dello Statuto, al rispetto delle leggi, al regime della libertà, e ricordi che il rispetto della libertà è più fecondo di qualunque dittatura. (Vive approvazioni — Applausi all'Estrema Sinistra — Molti deputati si congratulano coll'oratore).

LA VACCARA domanda di parlare, per fatto personale. (Viva ilarità).

PRESIDENTE fa osservare all'onorevole La Vaccara che la Camera non è molto disposta ad ascoltare un terzo suo discorso. (Ilarità).

LA VACCARA protesta che elogiò l'esercito per intimo convincimento e per conoscenza di causa. Respinge quindi gli strali dell'on. Cavallotti. (Si ride).

Non parlerà nuovamente della perquisizione da lui sofferta perchè non ama la *rèclame*. Alle censure dell'on. Cavallotti risponde da avvocato ad avvocato: *onus probandi incumbit ei qui dicit*. (Bravo! — Vivissima ilarità).

LAZZARO dà ragione del seguente ordine del giorno sottoscritto anche dagli onorevoli Brunetti, Trinchera, Pignatelli, Ricci, Miceli, Mordini:

« La Camera, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, approva la condotta del Governo, e passa all'ordine del giorno .

Intendimento dei proponenti è di riservare ogni giudizio sulla questione giuridica, e pronunziarsi esclusivamente sul fatto politico.

Rammenta che l'on. Crispi venne al potere mentre per tutto il paese serpeggiava il malcontento; egli trovava dissestata la finanza, turbata l'amministrazione, manomessa la libertà elettorale, scemata la fede nella giustizia, inquinata la vita politica colle inframettenze e colle simonie. (Rumori al centro sinistro).

Quando a tutto ciò si aggiunsero le cose di Sicilia era inevitabile lo stato di assedio il quale giudicato dagli effetti, si deve approvare.

Ammette che degli errori ed anche delle colpe siano state commesse, ma confida che il Governo saprà ripararli e termina esortando la Camera ad approvare il suo ordine del giorno. (Rumori)

ARCOLEO propone l'ordine del giorno puro e semplice e dice che esso risponde alla situazione specialissima del nostro diritto pubblico.

Due diritti non si scrivono perchè si sentono e sono: la necessità di Stato ed il diritto di rivoluzione. Che esistesse la necessità di Stato a proposito dei recenti, dolorosi fatti, nessuno l'ha oppugnato. Coloro che combattono lo stato di assedio dovrebbero provare con fatti che esso era superfluo.

L'ordine del giorno puro e semplice ha questo significato, che cioè è indiscutibile il diritto del Governo di difendere le istituzioni. Anzi questo non è un diritto, ma un dovere, ed i doveri del Governo non si sottopongono alle votazioni della Camera. (Rumori all'estrema sinistra).

Conclude dicendo che la Sicilia ha accettato il provvedimento da

chi, dopo aver tanto lottato per la libertà, ha fatto prevalere la ragione di Stato Pur troppo è deplorevole che l'esistenza dei tribunali militari sia stata connessa con l'istituzione dello stato d'assedio, sebbene sarebbe opportuno definire meglio per legge speciale le giurisdizioni di questi tribunali. (Rumori all'estrema sinistra).

Allo stato del nostro diritto pubblico è indiscutibile che il Governo ha il diritto di porre lo stato d'assedio e perciò bisogna lasciare ad esso, finchè lo tolga, e spera presto, la responsabilità delle sue modalità, così la Camera potrà più liberamente esercitare il suo diritto di controllo (Rumori — Commenti all'Estrema Sinistra).

IMBRIANI parla per fatto personale maravigliandosi delle teorie svolte dall'onorevole Arcoleo e dicendo che la giustizia è stata prostituita (Approvazioni all'Estrema Sinistra — Rumori — Richiami del Presidente).

MARTINI F. svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo del Re a domandare la sanzione legislativa per i decreti coi quali fu stabilito lo stato d'assedio in Sicilia e nella Lunigiana. »

Crede che l'onorevole Arcoleo siasi mostrato più realista del Re. Ammette che il Governo abbia potuto ricorrere a misure eccezionali, ma crede pure che un *bill* d'indennità sia necessario per sanare queste misure.

L'onorevole Lazzaro, amico pericoloso dell'onorevole Crispi (Ilarità — Commenti), giudica il *bill* d'indennità superfluo; altri ha cercato di invocare precedenti, ma l'oratore osserva che questi precedenti non erano calzanti e che non si può fare un parallelo fra il Governo di Francesco Domenico Guerrazzi e l'attuale Regno d' Italia.

L' onorevole Arcoleo ha parlato di discussioni bizantine; è pur troppo un triste andazzo quello di chiamare bizantinismi certe idealità, che sono necessarie alla vita libera di un popolo. (Approvazioni).

In questo momento conviene rialzare il regime parlamentare e non si può farlo se si esautora il Parlamento. (Benissimo! Bravo!)

Esorta l'onorevole Crispi a reprimere, non ad incoraggiare le correnti reazionarie, che si vanno manifestando ed accentuando. (Vivissime approvazioni — Molti deputati si congratulano coll'oratore).

FILOPANTI svolge il seguente ordine del giorno.

« Reso omaggio all'eloquenza con cui i ministri hanno lungamente discusso di provvedimenti di dubbia efficacia, ma illusori od insufficienti, propongo che la Camera inviti i ministri a por mano a dei rimedi legali e pacifici, ma grandi e radicali, principalmente due:

1° Stati Uniti di Europa;

2° Restaurazione del sentimento morale mediante una religione amica dello Stato. »

Dice che ci vuole una completa rivoluzione legale, politica, sociale e religiosa.

È necessario che la Camera deliberi sulle gravi questioni cui si accenna nell'ordine del giorno.

Ma siccome l'esperienza ammonisce a non accumulare le difficoltà, limitasi a pregarla che essa voti il primo rimedio degli Stati Uniti di Europa.

Questo provvedimento incontrerà necessariamente delle difficoltà come in tutte le cose.

Ma se il re Umberto I prende a cuore l'impresa l'oratore crede che egli acquisterà colla sistemazione dell'Europa una gloria non minore di quella acquistata dal Gran Re coll'unificazione dell'Italia. (Approvazioni).

FORTIS svolge il suo ordine del giorno così concepito:

« La Camera facendo voti che cessi quanto prima il regime eccezionale dello stato di assedio nella Sicilia e nella Lunigiana, passa all'ordine del giorno ».

Crede che questo suo ordine del giorno risponda alla situazione Non si può dissimulare che molti dubbi possono nascere su alcune delle quistioni trattate; su due quistioni però non può sorgere dubbio alcuno: la prima riguarda il quesito: se il Governo possa o no mettere lo stato d'assedio: la seconda riflette le circostanze di fatto che secondo alcuni giustificavano le misure del Governo, secondo altri, no.

Non pone in dubbio che, astrattamente, il Governo abbia in certi casi il diritto di proclamare lo stato d'assedio.

Però tutta la lunga e minuta discussione fatta nella Camera non gli ha dimostrato se le circostanze fossero tali da giustificare o condannare il Governo, che lo ha proclamato.

Difatti se alcuni hanno tentato di provare che le ribellioni furono di minima importanza, altri hanno cercato di persuadere la Camera che ben altri provvedimenti erano preparati, e che, senza lo stato di assedio, gravi tumulti sarebbero scoppiati.

L'oratore può esprimere in proposito una sua impressione, non una sua convinzione: e la sua impressione è che alcune delle misure che accompagnarono lo stato d'assedio potevano essere risparmiate, ma che lo stato d'assedio in sè stesso fu utile ed impedì un maggiore spargimento di sangue.

E' contrario a provvedimenti speciali per la Sicilia; se alcune piaghe colà sono più incancrenite, crede che nelle leggi comuni si possa cercare e trovare il rimedio.

Sarebbe certo un benefizio per tutta l'Italia che si frazionassero i latifondi, che si reprimesse l'usura, che si migliorassero le amministrazioni comunali.

Adunque per giudicare il Governo bisogna attendere che vengano innanzi questi savi provvedimenti, dai quali sarà anche date scorgere quali intenti abbiano diretto la sua condotta politica in presenza dei deplorati disordini.

Per questa considerazione crede che sarebbe insufficiente un semplice voto di fiducia; è necessario che la Camera dia una esplicita sanatoria dell'opera sua

Così posta la questione, non potrebbe associarsi ad un voto politico di approvazione incondizionata dell'opera del Governo; se perciò, la Camera non crederà di accogliere l'ordine del giorno presentato dell'oratore, sarà, suo malgrado e contro il suo solito, costretto ad astenersi dal voto.

Non può però non dire una parola sulla questione dei tribunali militari.

È convinto che contro le sentenze di questi tribunali siavi il rimedio ordinario del ricorso in cassazione.

L'oratore termina con queste parole:

Faccio voti fervidissimi, affinchè questo triste periodo venga sollecitamente coperto dall'oblio: perchè solamente a questa condizione io credo che il Governo possa accingersi a quel lavoro di riforme sociali e politiche, che il paese aspetta. Non si risponde semplicemente con la resistenza, a tutte le teoriche, a tutti i desideri, a tutte le domande dei nostri amici, che si chiamano socialisti; bisogna rispondere loro con un programma, che tolga efficacia a quel che essi domandano e che noi crediamo non si possa concedere; che tolga apparenza di diritto a tutto quel che essi chiamano *rivendicazioni*, che potranno esser tali in parte, ma non in tutto; imperocchè, a mio modo di vedere, le condizioni sociali del presente sono molto, ma molto lontane da quelle idealità, che essi vagheggiano come vicine. (Bene! Bravo! — Approvazioni).

DAMIANI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera approvando l'azione del Governo diretta alla tutela della pace pubblica, confida ch'esso saprà definitivamente assicurarla con opportuni provvedimenti legislativi, e passa all'ordine del giorno. »

Allo stato della discussione si limiterà a dichiarare e a giustificare il suo voto.

Rammenta che, in occasione dell'inchiesta agraria, relativamente ai bisogni della Sicilia, Stefano Jacini ed Agostini Bertani si trovarono concordi nella segnalazione dei mali e dei rimedi, e nelle previsioni per l'avvenire.

Senza trattare tutta la complessa questione, si limiterà ad accennare alla questione politica.

L'oratore, che trovavasi in Sicilia nei giorni dei disordini, credette fermamente che fosse prossima, anzi imminente una rivoluzione generale nell' isola, che avrebbe potuto ripercuotersi nel continente, e

giudicò quindi fin d'allora non solamente opportuni, ma indispensabili i provvedimenti straordinari, che il Governo adottò.

L'oratore non esita a dichiarare ch'egli stesso esortò il Governo alla proclamazione dello stato d'assedio, il cui solo annuncio giovò per l'effetto morale, grandemente a ricondurre l'ordine e la pace.

Egli dunque applaude all'opera del Governo, siccome ad opera di salvazione che sarà per l'onorevole Crispi, titolo eminente di benemerenza verso la Sicilia e verso l' Italia. (Approvazioni).

Voci. Ai voti!

CRISPI, presidente del Consiglio, (segni di grande attenzione) osserva che gli oratori con abile tattica vollero trascinarlo ad un sistema di difesa dal quale rifugge.

Replicherà brevemente e serenamente, quantunque gli argomenti che furono svolti meriterebbero lungo discorso.

Non rileverà le parole amare, nè i ricordi storici fatti fuor di proposito.

Taluno volle instituire un confronto tra l'opera di repressione borbonica del 1847, e i provvedimenti adottati dal Governo italiano nelle presenti contingenze.

Ma la monarchia Sabauda non può essere sospettata, anche se per avventura il Ministero fosse caduto in colpe ed in errori.

E' lungi dal suo pensiero di deprimere l'autorità del Parlamento. È antica in lui la fede del regime parlamentare, il solo che possa fare il bene, la prosperità dell' Italia.

Attende il voto della Camera sull'opera sua; se favorevole, se ne compiacerà, se contrario saprà che cosa gli resti a fare. (Commenti).

Fu tacciato di aver esagerati i pericoli della situazione; egli si limitò a dire ciò che era necessario ed opportuno annunziare ad una assemblea politica.

Se tacque taluni nomi e taluni particolari si fu per rispetto all'opera della giustizia, e per non pesare con argomenti e documenti sulla sorte di giudicabili.

E' convinto tuttavia di non essersi ingannato nell'apprezzare la gravità delle cose. Ministro da due mesi, trovò una situazione di fatto che non poteva mutare.

Sa come avvengono le rivoluzioni soprattutto in Italia.

Quando due mila armati scorrazzavano nella Lunigiana e venti Comuni erano in rivoluzione in Sicilia, credette suo dovere evitare che gli avvenimenti prendessero maggiori proporzioni. (Commenti).

Rammenta che Palermo è circondata da una corona di Comuni, che fu detta una *corona di spine*, e, come c'insegna l'esperimento del passato, è in questi Comuni che s'inizia l'opera delle rivoluzioni preparate in Palermo.

Non altrimenti avvenne nel 1848, nel 1860 e nel 1866.

Con questi precedenti storici, poteva un ministro italiano attendere che i ribelli avessero invaso Palermo e che la rivoluzione fosse scoppiata?

Sarebbe stato un traditore della patria! (Vive approvazioni).

Rammenta che gli ascritti ai *fasci* erano circa trecentomila. Di fronte a sì colossale organizzazione le forze esistenti in Sicilia (che sarebbero diminuite col congedamento delle classi) non ammontavano che a quattordicimila armati.

Le truppe non sarebbero quindi bastate a reprimere i disordini: di qui la necessità della proclamazione dello stato d'assedio, rimedio veramente provvidenziale, siccome quello che bastò, col solo annunzio, quasi colla sola parola, a tener tranquilla Palermo, ad impedire che dai Comuni vicini scendessero i ribelli a Palermo, ed a ricondurre la calma in quelle popolazioni, che non ignorano che cosa sia stato d'assedio.

Adduce altri argomenti, oltre a quelli esposti nel precedente suo discorso, per dimostrare che il nostro diritto pubblico consente la proclamazione di quello, che fu detto stato d'assedio politico, e confuta le obiezioni dei contradditori.

Dimostra che si è nella identica situazione di fatto e di diritto del 1866, quando fu anche proclamato lo stato d'assedio.

IMBRIANI. C'era la legge dei pieni poteri! E c'era la guerra. (Rumori vivissimi).

CRISPI. La guerra non era in Sicilia. Ella non legge bene la storia.

L'oratore dimostra che la facoltà di proclamare lo stato di guerra è concessa al Governo del Re, senza alcuna restrizione, dalle disposizioni del codice penale militare.

IMBRIANI. I rivoltosi erano belligeranti?

CRISPI, presidente del Consiglio. Belligeranti no; nemici della patria e delle istituzioni sì! (Vive approvazioni).

Ma quando si ammette il diritto nel Governo del Re di proclamare lo stato d'assedio, non si può non ammetterne tutte le conseguenze.

Fra queste vi è la facoltà nel Regio Commissario di emanare bandi aventi forza di legge.

E con ciò si giustifica anche la legalità della istituzione dei tribunali militari.

Rispetto a questa questione si limita ad osservare che i giudicabili furono rinviati a questi tribunali dopo un giudizio della Camera di consiglio penale; vi fu dunque la garanzia di un doppio giudizio.

Respinge sdegnosamente qualsiasi censura all'opera dei soldati.

In quei pochi casi, in cui la truppa fu dolorosamente costretta a far fuoco, vi fu costretta dalla propria difesa; la colpa del sangue versato ricade sui ribelli.

Fu domandato al Governo quali siano le sue intenzioni a riguardo dei socialisti.

L'oratore promette che qui non riconosce rappresentanti di partiti estralegali, ma solamente rappresentanti della Nazione. (Vive approvazioni).

Egli desidera di discutere con gli avversari, e l'occasione verrà quando si tratterà di discutere i provvedimenti sociali.

Ma quando i socialisti e gli anarchici attentino alle nostre istituzioni, egli li combatterà, come combattè i ribelli della Sicilia e della Lunigiana. (Bene!)

Fu detto che i vinti d'oggi saranno i vincitori di domani. È un errore. Ci possono essere disordini e tumulti, ma non una rivoluzione quando il fine di questa non sia consentito dalla grande maggioranza della popolazione.

Ora i principii del collettivismo e del socialismo sono respinti dalla immensa maggioranza della nazione.

Questa non segue i socialisti nella loro propaganda; ed i loro tentativi, le loro abberrazioni, riusciranno sempre vani. (Benissimo!)

Ripete che il Governo si rende piena ragione dei mali del nostro paese; e si propone di ripararvi con radicali riforme.

Se ancora non fu dato proporre dei provvedimenti sociali, ciò dipese da circostanze indipendenti dalla volontà dei ministri: ma queste proposte verranno, e saranno più utili, dice l'oratore, rivolto al gruppo socialista, dei discorsi che fate nei vostri comizi. (Vive approvazioni — Interruzioni degli onor. Agnini e Prampolini).

È convinto che qualunque Governo avrebbe fatto ciò, che fece il Governo presente. È convinto che l'opera sua fu opportuna e legittima.

Non accetta perciò qualsiasi mozione che suoni sanatorio, o invito a proporre la convalidazione dei decreti di stato d'assedio, o comunque censura.

Prega perciò la Camera di votare sull'ordine del giorno dell'onor. Damiani. (Vive approvazioni — Commenti animatissimi).

PRESIDENTE avverte che i vari proponenti di ordini del giorno e di mozioni potrebbero accordarsi perchè si addivenga ad un'unica votazione.

Interpella i diversi proponenti se mantengono le loro proposte.

ARCOLEO, LA VACCARA, FRANCHETTI, SOCCI, PINCHIA, FERRARI L., AMBROSOLI, PATERNOSTRO, CAVALLOTTI, LAZZARO, MARTINI F., FILOPANTI, FORTIS e COMANDINI ritirano i loro ordini del giorno.

PRAMPOLINI mantiene il suo ordine del giorno.

LUCCHINI parla fra i vivissimi rumori della Camera.

Accenna alle ragioni di un emendamento da lui proposto perchè nell'ordine del giorno da votarsi sia inclusa la clausola: « salvo le questioni di legalità ».

Viste le condizioni della Camera, lo ritira. (Oh! oh! — Vivissimi rumori).

IMBRIANI POERIO dichiara che voterà contro l'ordine del giorno Damiani.

Non vota l'ordine del giorno Prampolini, non perchè non ne approvi il concetto; ma (dice l'oratore) se vogliono restare in quattro!. (Vivissima ilarità — Applausi).

PRESIDENTE pone a partito il seguente ordine del giorno degli onorevoli Prampolini, Agnini, Ferri, Badaloni, Berenini:

«La Camera condanna le violazioni dello Statuto e della libertà commesse dal Governo».

(Si alzano i soli proponenti — Vivissima ilarità).

PRESIDENTE pone a partito il seguente ordine del giorno dell'on. Damiani sul quale gli onorevoli Ricci, Palamenghi-Crispi, Bufardeci, Bracci, Squitti, Gamba, Vollaro-De Lieto, Rospigliosi, F. Colajanni, Vienna, Valle A, Casana, Piccolo-Cupani, Pompili, Dari e Grandi domandano la votazione nominale:

« La Camera, approvando l'azione del Governo diretta alla tutela della pace pubblica, confida ch'esso saprà definitivamente assicurarla con opportuni provvedimenti legislativi, e passa all'ordine del giorno ».

Si procede alla votazione.

QUARTIERI, segretario fa la chiama.

Rispondono *sì*:

Adamoli — Afan de Rivera — Aguglia — Amadei — Ambrosoli — Andolfato — Antonelli — Anzani — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi.

Baccelli — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Basini — Bastogi Gioacchino — Bastogi Michelangelo — Beltrami Luca — Berio — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Bettòlo — Bocchialini — Bonacossa — Bonasi — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brunetti — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Cafiero — Calpini — Calvi — Cambiasi — Cambray-Digny — Campi — Campus-Serra — Canegallo — Canzi — Cao-Pinna — Capaldo — Capoduro — Capozzi — Cappelleri — Cappelli Carcano — Cardarelli — Carenzi — Carmine — Carpi — Casale — Casana — Castorina — Cavagnari — Cavalieri — Cefaly — Ceriana-Mayneri — Cerruti — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Chironi — Cianciolo — Cibrario — Cimbali — Cirmeni — Civelli — Clemente — Clementini — Cocito — Cocuzza — Caffari — Colajanni Federico — Colombo — Colombo Quattrofrati — Colpi — Comin — Compans — Contarini — Conti — Coppino — Costa — Costantini — Cremonesi — Crispi — Cucchi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Arco — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bernardis — De Giorgio — De Balzo — Del Giudice — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — De Martino — De Novellis — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Belgioioso — Di Blasio — Di Broglio — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — Donati.

Elia — Episcopo — Ercole.

Facheris — Falconi — Fani — Farina Emilio — Fasce — Fede — Ferracciù — Ferraris Napoleone — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Florena — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gabba — Gallavresi — Galletti — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gallotti — Gamba — Garibaldi — Gatti-Casazza — Gavazzi — Ghigi — Giacomelli — Gianturco — Ginori — Giolitti — Giordano Ernesto — Giorgini — Giovagnoli — Giovanelli — Gorio — Grandi — Grippo — Grossi — Guicciardini — Guj.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Lentini — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lojodice — Lo Re Francesco — Lo Re Nicola — Lorenzini — Lucca Salvatore — Lucifero — Luporini — Luzzatto Attilio.

Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Mariotti — Marsengo-Bastia — Martorelli — Marzotto — Masi — Materi — Maury — Mazzino — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Mei — Merello — Merzario — Mestica — Miceli — Miniscalchi — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Mortagna — Monti — Monticelli — Mordini — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Murmura.

Narducci — Niccolini — Nicolosi — Nigra — Nocito.

Omodei — Orsini-Baroni — Ostini — Ottavi.

Pace — Palamenghi-Crispi — Palberti — Palestini — Palizzolo — Panattoni — Pandolfi — Papa — Papadopoli — Pasquali — Patamia — Pavoncelli — Pelloux — Perrone — Petronio — Peyrot — Piaggio — Piccaroli — Piccolo Cupani — Pignatelli — Piovene — Poli Giovanni — Pompilj — Ponti — Pottino — Pozzo — Prinetti — Pugliese — Pullè — Pullino.

Quartieri — Quintieri.

Raggio — Rava — Reale — Ricci — Ridolfi — Rinaldi — Riola Errico — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rosano — Rospigliosi — Rossi Rodolfo — Rubini — Ruggieri Ernesto.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scalini — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Serristori — Silvani — Silvestri — Simeoni — Simonelli — Sineo — Sola — Solimbergo — Sonnino-Sidney — Sormani — Sperti — Spirito Beniamino — Squitti — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tasca-Lanza — Testasecca — Tittoni — Toaldi — Tondi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tozzi — Trigona — Trinchera — Tripepi — Turbiglio Sebastiano.

Ungaro.

Vaccaj — Vacchelli — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vali Eugenio — Vendramini — Vienna — Villa — Visocchi — Vitale — Vizioli — Vollaro-De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zappi — Zecca — Zizzi — Zucconi.

Rispondono no:

Aggio — Agnini — Albertoni — Altobelli — Badaloni — Barzilai — Basetti — Bovio.

Caldesi — Cavallotti — Celli — Chindamo — Colajanni Napoleone — Colosimo.

Diligenti.

Ferri — Filopanti.

Gaetani di Laurenzana — Galeazzi — Garavetti — Girardini — Guelpa — Guerci.

Imbriani-Poerio.

Luzzatto Riccardo.

Maffei — Marcora — Mercanti — Merlani — Montenovesi — Mussi.

Nasi.

Pansini — Paternostro — Pavia — Prampolini

Rampoldi — Rossi Luigi.

Sacchi — Severi — Socci.

Tabacchi.

Vendemini — Verzillo.

Zabeo.

Si astengono:

Brunialti — Bruncardi.

Comandini.

Ferrari Luigi — Fortis — Franchetti.

Galimberti.

Lucchini.

Manfredi — Martini Ferdinando — Martini Giovanni

Panizza — Parona — Pinchia.

Ronchetti — Rossi Milano.

Spirito Francesco — Stelluti-Scala.

Talamo — Tecchio.

Vischi.

Sono ammalati:

Brin.

Caetani Onorato.

Giordano-Apostoli.

Luciani — Lugli.
Mezzacapo.
Nicotera.
Randaccio — Rospigliosi — Ruggieri Giuseppe
Sani Severino.
Trompeo.

Sono in congedo:

Bonacci.
Centurini — Compagna.
Sperti.
Toaldi — Tortarolo.

Presentazione di un disegno di legge.

TORRIGIANI presenta la relazione sul disegno di legge per l'accordo monetario sottoscritto a Parigi.

Su proposta dell'onorevole Sonnino Sidney, ministro del Tesoro; tale disegno di legge è iscritto nell'ordine del giorno di lunedì.

Risultamento di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Damiani:

Presenti e votanti . . .	409
Maggioranza	205
Risposero *sì* . . .	342
Risposero *no* . . .	45
Si astennero . . .	22

(La Camera approva l'ordine del giorno Damiani).

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se ed in che misura intenda aumentare stabilmente il presidio militare di Catania, che, anche in tempi normali, si è chiarito insufficiente.

« Di San Giuliano ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti necessari a mantenere il porto di Cesenatico nelle condizioni richieste dai bisogni della navigazione litoranea.

« Comandini ».

La seduta termina alle 20.

DIARIO ESTERO

Discorrendo del ritiro del signor Gladstone, l'*Indépendance belge* osserva che, essendo noto, come esso abbia dichiarato ripetutamente che non abbandonerebbe il potere prima di aver risolto in modo definitivo la questione irlandese, il passo che fa ora il grande uomo di Stato, deve attribuirsi ad un'infermità fisica estremamente grave od allo scoraggiamento che desso prova dinanzi a certe difficoltà che gli creano la debolezza e il carattere eteroclito della sua maggioranza.

La sessione, prosegue l'*Indépendance*, più lunga che si ebbe da cinquanta anni a questa parte, è sul punto di essere chiusa non avendo la legislatura approvato che una sola delle leggi proposte dal Governo. La Camera dei lordi ha respinto il *bil* sulla responsabilità dei padroni in modo da renderlo impossibile.

Di più la maggioranza gladstoniana, se non il gabinetto, sembra assai divisa circa alla soddisfazione da darsi al movimento dell'opinione pubblica in favore di un aumento della flotta.

Vi è in tutto ciò di che inquietarsi per un uomo di Stato giunto all'età di 85 anni e che ha sì largamente impiegato le sue forze vive al servizio del suo paese per quasi due terzi di secolo.

Insomma, se il ritiro del Nestore della politica inglese sembra in contraddizione colla volontà espressa da lui anteriormente, ciò si spiega benissimo quando si tenga conto della situazione attuale interna dell'Inghilterra e delle condizioni fisiche dell'illustre vegliardo.

***

Un telegramma da Stoccolma in data 1° marzo annunzia che il Parlamento di Svezia ha adottato un progetto di legge che modifica la Costituzione, nel senso che il numero dei membri della prima Camera è fissato a 150 e quello dei membri della seconda Camera a 230, di cui 150 devono essere eletti dalle campagne e 80 dalle città.

***

Si telegrafa da Alessandria, 27 febbraio, all'*Havas* che d'accordo colla risoluzione adottata dalla conferenza internazionale sanitaria, il Consiglio sanitario di quella città ha deciso di inviare a Suez una Commissione medica per ispezionare le navi provenienti dall'Est o dal Mar Rosso.

Se lo stato sanitario a bordo di quelle navi sarà trovato soddisfacente, le navi potranno attraversare il canale senza alcuna quarantena

***

La *Kreuzzeitung* del 28 febbraio annunzia che l'accordo tra la Francia e la Germania relativamente al Camerun è definitivo e che la conclusione ufficiale avrà luogo subito dopo il voto del trattato di commercio russo-tedesco.

La *Kreuzzeitung* aggiunge che quest'accordo non è soddisfacente ma che la necessità si imponeva per evitare più gravi perdite.

***

Si legge nei giornali francesi:

Un telegramma del governatore del Sudan dice che la colonna Ioffre è arrivata a Gundam il 26 gennaio. Essa ha disperso i tuareg a co'pi di cannone. Questi sono fuggiti verso il Nord, e si trovano presentemente a quattro giorni di marcia.

La colonna è arrivata il 9 febbraio sul sito ove ebbe luogo l'eccidio del 15 gennaio. Essa ha ritrovato i cadaveri degli ufficiali e sottoufficiali, tra i quali quelli del colonnello Bonnier e del suo Stato maggiore.

Le spoglie mortali degli ufficiali sono state trasportate a Tombuctu.

La popolazione, stanca delle depredazioni dei tuareg, accoglie favorevolmente i francesi.

***

I giornali inglesi hanno dall'Africa che un corpo considerevole di nemici ha invaso, il 26 febbraio, il territorio inglese, nella Gambia.

Un distaccamento del reggimento dell'India occidentale gli mosse incontro e, dopo un combattimento accanito che durò due ore, il nemico si è ritirato con grandi perdite. Gl'inglesi non ebbero che tre soldati feriti leggermente.

A Bathurst si attende l'arrivo di un rinforzo di 300 soldati da Sierra Leone.

Al Ministero della guerra a Londra, dicono gli stessi giornali, non si ha nessuna apprensione a proposito della sicurezza di Bathurst. Tre navi da guerra si trovano davanti a quella città. Del resto, non si crede che Fodi-Silah, il quale non dispone che di un migliaio di guerrieri, s'arrischi di venire ad attaccare Bathurst. Si presume anzi, che, in meno di una settimana, Fodi-Silah si sarà sottomesso e verrà annichilito.

***

Relativamente alla situazione dei cristiani in China, si telegrafa da Shangai in data 27 febbraio, che il viceconsole di Francia a Hankeou e il governatore di Kinkiang, hanno stipulato una convenzione allo scopo di sistemare i reclami che la missione di Kiang si aveva formulati, in seguito alle perdite subite da essa, in occasione dei disordini che ebbero luogo in quella provincia nel 1891.

In virtù di questa convenzione, circa 7 mila franchi furono assegnati ai cristiani indigeni, e più di 100,000 franchi furono versati al vicario apostolico a titolo di indennità per le chiese e case distrutte, oggetti perduti ecc.

Il governatore della provincia ha pubblicato un proclama in cui invita il popolo a restar calmo, a vivere in pace coi cristiani e a non provocare nuovi disordini.

I missionari avranno aiuto e protezione da parte delle autorità chinesi quando intraprenderanno la ricostruzione delle chiese e degli edifici distrutti.

L'ESPOSIZIONE ARTISTICA

Ieri con l'intervento di S. E l'on. Ravà, del comm. Cavasola, prefetto della provincia di Roma, di altre autorità e di uno scelto pubblico, ebbe luogo l'inaugurazione della LXV Esposizione promossa dalla *Società degli amatori e cultori delle Belle Arti* in Roma,

L'Esposizione è in una sala a pian terreno ed in altre cinque sale superiori del palazzo delle Belle Arti in Via Nazionale.

Alla mostra di pittura e scultura S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione ha, con lodevole intendimento, voluto aggiungere quella della sala Palizzi, nella quale l'illustre pittore napoletano ha dato tutto ciò che gli rimaneva di studi e pitture sue e che formerà una sala speciale della galleria dell'arte moderna, di cui s'arricchisce la pinacoteca nazionale.

L'Esposizione ieri aperta al pubblico ha nella sala a pian terreno 42 lavori di scultura, in marmo, gesso, terracotta e bronzo, dei quali nessuno può pretendere un posto saliente nell'arte.

Il migliore di tutti, per robustezza di concetto, vivacità ed energia di figura, è la testa in bronzo del Zilocchi Giacomo intitolata *Civis Romanum sum.*

L'arte pittorica si esplica con 227 quadri ad olio, acquarello e pastello. Alcuni di essi portano firme di artisti ben noti quali l'Erulo Eroli, Pio Joris, Valerio Laccetti ed altri. Noi, riservandoci di esaminare con speciale attenzione tali pitture e dirne francamente la nostra opinione, non possiamo fin da ora non deplorare che in essi abbiamo osservata la assoluta mancanza della grande pittura e più che mai quella decadenza che fa discendere l'arte ad un mestiere.

Pochissime di quelle sculture e di quelle pitture ci hanno fatto l'impressione che deve fare una vera opera d'arte e che il celebre defunto critico Francesco De Sanctis sintetizzava nella frase di *far correre più celere il sangue nelle vene.* A suo tempo le analizzeremo tutte, con tanta maggiore imparzialità che quasi non conosciamo nessuno degli espositori.

Per ora ci limitiamo a dire che le pitture le quali ieri maggiormente colpirono l'intelligente pubblico invitato furono *Nevica, nella campagna Romana* di Ferrarini Giuseppe; *Sirena* di Hnüpfer Benes; gli *studi dell'Umbria* (acquarelli) di Attilio Stefanori; *In pellegrinaggio* (acquarello) di Enrico Nardi; *La fede* di Erolo Eroli; *Gesù in disagio* di Luigi Galli e l'*Arte e fiori* di Pio Joris.

Chiamava pure l'attenzione per il suo genere strano, il quadro grande intitolato: *Il letto di Cleopatra* di Von Preuschen Hermine e piaceva non poco il dipinto di Egisto Massoni: *Laguna veneta a sottomarina.*

Ma, lo ripetiamo, per oggi ci limitiamo a questo rapido accenno d'inaugurazione; ad una vera rassegna critica provvederemo con susseguenti articoli.

N. LAZZARO.

NOTIZIE VARIE

Al Quirinale. — Ieri sera al Real Palazzo vi fu un pranzo offerto dalle LL. MM. il Re e la Regina ai Grandi dignitari dello Stato e alle loro Consorti; furono invitate pure le signore Donna Laura Minghetti e Donna Amalia Depretis, i cui defunti mariti erano insigniti dell'Ordine supremo della SS. Annunziata.

Ripopolamento di Laghi e Fiumi. — Per ordine del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è stata eseguita il giorno 2 corrente, una immissione di 25 mila avannotti di trote nel fiume Simbrivio, in provincia di Roma.

Il giorno 3, poi, fu fatta una seconda immissione, di 50 mila trote, nel lago d'Iseo.

Al Collegio Romano. — L'ottava conferenza alla *Società della Palombella*, sarà fatta giovedì prossimo dall'onor. deputato Carlo Donati, sul tema *Il tipo femminile nell'arte veneziana.*

Società degli acquarellisti in Roma. — Questa Società aprirà giovedì prossimo, alle ore 14, in via Margutta n. 53-a, la sua annuale esposizione.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MONTEVIDEO, 4.— Il Congresso, non avendo raggiunto il numero legale, ha rinviato a domani il rinnovamento della votazione per la elezione del Presidente della Repubblica.

Nella popolazione si manifesta inquietudine.

Si dice che il presidente del Senato, Duncan Stewart, rimarrebbe Presidente provvisorio della Repubblica, e che Herrera assumerebbe il portafoglio della guerra.

RIO-JANEIRO, 4. — Il maresciallo Floriano Peixoto prorogò lo stato di assedio fino al 30 aprile.

I risultati delle elezioni per il Presidente e il vice Presidente della Repubblica nei vari Stati della Confederazione danno una maggioranza repubblicana.

Il vomito nero aumenta.

LONDRA, 4. — La *London Gazette* annunzia che le Regina ha accettato le dimissioni di Gladstone e che ha nominato lord Rosebery primo ministro.

PISA, 4 — Le corse sono riuscite splendide. Vi assisteva una gran folla.

Il Duca d'Aosta ripartì dopo le corse alla volta di Firenze.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 3 marzo 1894.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì		767.1
Umidità relativa a mezzodì		66
Vento a mezzodì		SW debolissimo.
Cielo		sereno.
Termometro centigrado	Massimo	17.°0.
	Minimo	3.°8.
Pioggia in 24 ore: — —		

Li 3 marzo 1894.

In Europa pressione alquanto bassa al Nord, sensibilmente elevata al Centro ed alle latitudini meridionali, massima sulla Russia meridionale. Haparanda 745; Zurigo 769; Kiev 772.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco cambiato; nebbie al Nord e Centro; calma di vento; temperatura mite; qualche brinata al Nord.

Stamane: cielo coperto in Sardegna, sereno in generale altrove; venti deboli settentrionali o calma.

Barometro livellato da 767 a 768 mm.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli varii; cielo generalmente sereno; nebbie.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano.
Il dì 4 marzo 1894.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì		768.3
Umidità relativa a mezzodì		79
Vento a mezzodì		Nord calmo.
Cielo		coperto.
Termometro centigrado	Massimo	15.°3.
	Minimo	6.°0.
Pioggia in 24 ore: — —		

Li 4 marzo.

In Europa pressione bassa al Nord e Nordovest, Arcangelo 752, Stornovay 752; elevata al Sud della Spagna e in Algeria, 770.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco cambiato sul continente, alzato di 4 mm. in Sardegna e in Sicilia: nebbie al Nord e Centro, venti deboli o calma, temperatura mite e qualche brinata al Nord.

Stamane: cielo coperto in Sardegna e Liguria; vario o sereno altrove; venti deboli o calma.

Barometro quasi livellato intorno a 768 mm.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli varii cielo nuvoloso o nebbioso con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 3 marzo 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	17 0	6 4
Genova	1|4 coperto	calmo	15 0	9 3
Massa Carrara	sereno	calmo	14 2	7 5
Cuneo	sereno	—	15 1	5 0
Torino	1|4 coperto	—	15 4	5 6
Alessandria	sereno	—	15 1	2 8
Novara	caligine	—	15 6	5 3
Pavia	nebbioso	—	16 7	— 1 4
Milano	sereno	—	15 5	4 4
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	15 0	3 7
Bergamo	nebbioso	—	13 8	6 6
Brescia	sereno	—	16 0	6 0
Cremona	caligine	—	15 4	2 8
Mantova	sereno	—	14 3	2 0
Verona	sereno	—	16 3	5 3
Vicenza	—	—	—	—
Belluno	sereno	—	16 2	2 2
Udine	sereno	—	16 2	5 0
Treviso	sereno	—	14 0	5 0
Venezia	sereno	calmo	10 2	2 1
Padova	sereno	—	13 4	1 9
Rovigo	nebbioso	—	13 5	— 1 0
Piacenza	1|4 coperto	—	15 8	1 2
Parma	sereno	—	16 0	4 5
Reggio Emilia	sereno	—	16 6	4 0
Modena	sereno	—	14 9	3 2
Ferrara	nebbioso	—	14 0	0 6
Bologna	sereno	—	14 3	2 6
Ravenna	nebbioso	—	13 5	— 0 2
Forlì	sereno	—	14 2	5 2
Pesaro	sereno	calmo	10 6	—
Ancona	sereno	calmo	11 6	3 5
Camerino	sereno	—	12 9	4 5
Ascoli Piceno	sereno	—	15 6	5 2
Perugia	sereno	—	15 8	6 7
Lucca	—	—	—	—
Pisa	coperto	—	18 0	3 8
Livorno	3|4 coperto	calmo	15 5	5 5
Firenze	nebbioso	—	16 6	4 0
Arezzo	sereno	—	18 5	3 4
Siena	sereno	—	16 0	5 8
Grosseto	1|2 coperto	—	16 4	6 4
Roma	sereno	—	16 7	3 8
Teramo	sereno	—	16 6	6 4
Chieti	sereno	—	14 0	3 0
Aquila	sereno	—	16 0	1 1
Agnone	sereno	—	15 3	2 6
Foggia	sereno	—	15 9	4 9
Bari	sereno	calmo	13 6	5 7
Lecce	sereno	—	15 0	6 3
Caserta	sereno	—	20 8	8 2
Napoli	sereno	calmo	16 4	10 1
Benevento	sereno	—	20 0	1 6
Avellino	sereno	—	16 7	0 8
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	11 5	1 5
Cosenza	sereno	—	18 2	4 8
Tiriolo	sereno	—	9 0	2 2
Reggio Calabria	caliginoso	legg. mosso	16 0	11 0
Trapani	1|2 coperto	calmo	16 1	11 2
Palermo	coperto	calmo	17 7	6 8
Porto Empedocle	coperto	calmo	15 5	9 0
Caltanissetta	1|2 coperto	—	13 0	6 2
Messina	1|2 coperto	calmo	16 6	10 8
Catania	1|4 coperto	calmo	15 7	8 0
Siracusa	1|2 coperto	calmo	16 6	9 9
Cagliari	coperto	calmo	15 5	11 5
Sassari	coperto	—	13 9	8 9

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 4 marzo 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	calmo	16 6	7 0
Genova	coperto	calmo	14 9	10 2
Massa Carrara	caligine	calmo	14 0	7 7
Cuneo	coperto	—	14 9	5 6
Torino	coperto	—	14 6	5 3
Alessandria	sereno	—	14 7	2 3
Novara	caligine	—	15 5	5 0
Pavia	nebbioso	—	16 6	3 9
Milano	1|4 coperto	—	15 8	4 8
Como	—	—	—	—
Sondrio	1|4 coperto	—	15 0	4 8
Bergamo	nebbioso	—	15 4	7 1
Brescia	sereno	—	16 0	6 0
Cremona	3|4 coperto	—	15 4	3 2
Mantova	sereno	—	15 0	1 3
Verona	sereno	—	18 0	4 7
Vicenza	—	—	—	—
Belluno	sereno	—	16 3	2 4
Udine	sereno	—	17 0	3 6
Treviso	nebbioso	—	15 0	1 8
Venezia	nebbioso	calmo	12 1	3 7
Padova	nebbioso	—	15 2	1 4
Rovigo	nebbioso	—	17 3	2 8
Piacenza	1|4 coperto	—	16 0	4 2
Parma	sereno	—	16 0	5 3
Reggio Emilia	sereno	—	16 5	4 2
Modena	sereno	—	15 3	— 0 8
Ferrara	nebbioso	—	16 4	1 2
Bologna	1|2 coperto	—	14 9	0 2
Ravenna	nebbioso	—	16 6	1 8
Forlì	3|4 coperto	—	9 2	1 9
Pesaro	nebbioso	calmo	7 1	— 0 1
Ancona	nebbioso	calmo	9 0	3 2
Camerino	1|4 coperto	—	13 5	7 4
Ascoli Piceno	sereno	—	14 5	6 0
Perugia	coperto	—	15 6	6 1
Lucca	—	—	—	—
Pisa	3|4 coperto	—	16 8	3 6
Livorno	coperto	calmo	15 0	7 8
Firenze	nebbioso	—	13 4	6 2
Arezzo	sereno	—	18 3	4 9
Siena	1|4 coperto	—	14 7	6 0
Grosseto	coperto	—	14 1	6 1
Roma	nebbioso	—	17 0	6 0
Teramo	sereno	—	16 6	6 1
Chieti	sereno	—	12 8	2 8
Aquila	sereno	—	15 8	2 0
Agnone	sereno	—	13 0	3 2
Foggia	sereno	—	15 9	3 5
Bari	sereno	calmo	13 5	4 0
Lecce	sereno	—	14 9	5 0
Caserta	3|4 coperto	—	20 0	8 4
Napoli	1|2 coperto	calmo	15 6	9 6
Benevento	nebbioso	—	20 0	2 6
Avellino	1|4 coperto	—	15 9	0 8
Salerno	—	—	—	—
Potenza	3|4 coperto	—	11 3	3 0
Cosenza	sereno	—	19 6	3 4
Tiriolo	1|4 coperto	—	10 0	2 0
Reggio Calabria	1|2 coperto	legg. mosso	15 5	11 9
Trapani	3|4 coperto	—	16 2	11 4
Palermo	3|4 coperto	legg. mosso	17 2	7 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	17 5	11 0
Caltanissetta	sereno	—	14 0	5 5
Messina	1|4 coperto	calmo	16 4	11 5
Catania	sereno	calmo	15 5	8 4
Siracusa	1|2 coperto	calmo	14 7	9 6
Cagliari	coperto	calmo	16 5	11 3
Sassari	coperto	—	12 5	8 4

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 marzo 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gennaio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida	84,95 90 85	84 87 3[4	84,90 97 1[2 80		— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	84,72 1[2 75		85,— 85,05 10 07 1[2	84,92 1[2	— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			54 —
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			92 —
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			88 50
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			91 70
1 dicem. 93	—	—	» Rothschild		— —			105 50
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			42» —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			415 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			368 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			460 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			475 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 gennaio 91	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			598 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			457 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
3 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale		— —			915 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale	78	78 —	77 1[2 78 1[2 79 79 1[4		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma	106 123	114 50			— —
1 gennaio 89	8333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			80 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —	153 154 155 156		— —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —	639 641		— —
1 gennaio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			995 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			88 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			39 —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			80 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			300 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			139 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			265 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			80 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			198 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			15 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			175 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	42		— —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			64 —
»	250	125	» » - Vita		— —			222 —
			Obbligazioni diverse					
1 gennaio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			275 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			464 —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			220 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			120 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			506 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— .
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			230 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
					INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di				
2 ½	Francia	90 giorni	— —	114 67 ½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	— —	115 30	115 30	115 50	115 35	— —	115 40
2	Londra	90 giorni	— —	28 87	28 85	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	29,06.	— —	— —	29 07	28 01	— —	29 07
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

Risposta dei premi . . 29 marzo
Prezzi di Compensazione. 29 »

Compensazione . . . 30 marzo
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1894

Rendita 5 %	85 80
detta 3 %	54 50
Prestito Rothschild 5 %	105 —
Obb^l. Città di Roma 4 %	415 —
» Cred. Fond. S. Spirito	365 —
» » » B. Nazion.	460 —
» » » »	475 —
Az^l. Ferr^e. Meridionali	600 —
» » Mediterranee	458 —
» Banca Nazionale	935 —
» » Romana	400 —
» » Generale	80 —
» Banco di Roma	180 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	80 —
» » Cred. Mobiliare	157 —
» » Gas	640 —
» » Acqua Marcia	990 —
» » Condotte d'acqua	100 —
» » Gen. Illuminazione	300 —
Az^l. Soc. Tramway Omnibus.	140 —
» » Molini Mag. Gen.	95 —
» » Immobiliare	40 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	170 —
» » Mat. Laterizi	25 —
» » Navig. Gen. Ital.	260 —
» » Metallurgica Ital.	75 —
» » Piccola Borsa	198 —
» » Caoutchouc	15 —
» » An. Piem. di Elettr.	160 —
» » Risanamento	40 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	64 —
» » » Vita	222 —
Obb^l. Soc. Immob. 5 %	250 —
» » » 4 %	110 —
» » Ferroviarie	275 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	220 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

2 marzo 1894.

Consolidato 5 %	L. 84 992
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso.	» 82 822
Consolidato 3 %, nominale	» 53 687
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	» 52 387

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.